



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/492/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra** 1

Accordo di associazione tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra 4

2014/493/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra** 739

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

(2014/492/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽¹⁾.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti, nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo») sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.
- (3) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e applicato in parte prima della sua entrata in vigore in via provvisoria conformemente all'articolo 464 dell'accordo, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione.
- (4) L'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 306 dell'accordo.

⁽¹⁾ Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3).

- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (7) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma a nome dell'Unione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1. A norma dell'articolo 464 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica di Moldova, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
 - a) titolo I;
 - b) titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;
 - c) titolo III: articoli 12 e 15;
 - d) titolo IV: capitoli 5, 9 e 12 [fatta eccezione per l'articolo 68, lettera h)], capitolo 13 [fatta eccezione per l'articolo 71 nella misura in cui riguarda la governance marittima e fatta eccezione per l'articolo 73, lettere b) ed e), e l'articolo 74], capitolo 14 [fatta eccezione per l'articolo 77, lettera i)], capitolo 15 [fatta eccezione per l'articolo 81, lettere a) ed e), e l'articolo 82, paragrafo 2)], capitolo 16 [fatta eccezione per l'articolo 87, l'articolo 88, lettera c), e l'articolo 89, lettere a) e b), nella misura in cui tale lettera b) riguarda la tutela dei suoli], capitoli 26 e 28, nonché gli articoli 30, 37, 46, 57, 97, 102 e 116;
 - e) titolo V (fatta eccezione per l'articolo 278 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 359 e 360 nella misura in cui si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro);
 - f) titolo VI;
 - g) titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 456, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo come stabilito nel presente paragrafo);
 - h) allegati da II a XIII, da XV a XXXV, nonché protocolli da I a IV.
2. La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. Le denominazioni protette a norma del titolo V, capitolo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. KARASMANIS

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e i forti legami tra le parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e sviluppati nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale, e riconoscendo l'auspicio comune delle parti di sviluppare, rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni;

RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;

TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che la Repubblica di Moldova, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea storia e valori comuni ed è impegnata ad attuare e promuovere tali valori, su cui si basa la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO l'importanza del piano d'azione della politica europea di vicinato tra UE e Repubblica di Moldova del febbraio 2005 al fine di consolidare le relazioni UE-Repubblica di Moldova e di contribuire a far avanzare il processo di ravvicinamento e di riforma nella Repubblica di Moldova, concorrendo in tal modo alla progressiva integrazione economica e rafforzando l'associazione politica;

IMPEGNATI a rafforzare il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona *governance*;

RICORDANDO in particolare la loro volontà di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, anche collaborando a tal fine nell'ambito del Consiglio d'Europa;

INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico e socioeconomico della Repubblica di Moldova, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, inclusa la buona *governance*, la libertà, la sicurezza e la giustizia, l'integrazione commerciale e la cooperazione economica rafforzata, l'occupazione e la politica sociale, la gestione finanziaria, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la partecipazione della società civile, lo sviluppo di strutture istituzionali, la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna rispettivamente del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;

RICONOSCENDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica di Moldova alle forme di cooperazione regionali;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

TENENDO CONTO della volontà dell'UE di sostenere l'impegno internazionale teso a rafforzare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e a contribuire alla reintegrazione del paese;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Repubblica di Moldova per una soluzione sostenibile del conflitto transdnestriano e l'impegno dell'UE a sostenere la ripresa postbellica;

IMPEGNATI a prevenire e a combattere tutte le forme di criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e la corruzione, e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere nello spirito della politica esterna in materia di migrazione dell'UE al fine di cooperare alla migrazione legale, comprese la migrazione circolare e la lotta alla migrazione clandestina, nonché di garantire l'efficace attuazione dell'accordo riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO i progressi gradualmente compiuti nella direzione di un regime senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica di Moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, a meno che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica di Moldova che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 *bis* di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Repubblica di Moldova qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Lo stesso vale per la Danimarca, conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a tali trattati;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica di Moldova;

IMPEGNATI a rispettare le esigenze ambientali, compresa la cooperazione transfrontaliera sugli accordi internazionali multilaterali e la relativa attuazione, nonché a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DESIDEROSI di conseguire la progressiva integrazione economica nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo;

DISPOSTI a creare una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi;

FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, e a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunità dell'energia («il trattato della Comunità dell'energia»);

DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

IMPEGNATI a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale, nello spirito di relazioni di buon vicinato;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, e ad attuarla in maniera efficace;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a sviluppare le infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo;

TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1. È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - a) promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le parti sulla base dei valori comuni e dei legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Repubblica di Moldova alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;
 - b) consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, sviluppando strette relazioni politiche tra le parti;
 - c) contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica di Moldova;
 - d) promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;
 - e) sostenere e potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché nell'ambito della mobilità e dei contatti interpersonali;
 - f) sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;
 - g) stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi; e
 - h) creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e definiti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.
3. Le parti riaffermano il proprio rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona *governance*, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
4. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato, compresa la cooperazione per lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1. Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza.
2. Il dialogo politico ha la finalità di:
 - a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
 - b) promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
 - c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;
 - d) promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;
 - e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona *governance*, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
 - f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa; e
 - g) rispettare e promuovere i principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.

Articolo 4

Riforma interna

Le parti cooperano allo scopo di:

- a) sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;

- b) assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- c) compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge;
- d) proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e
- e) assicurare l'efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche, servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2. Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 6

Corte penale internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale (CPI).
2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della CPI costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti convengono di sostenere la CPI mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.

Articolo 8

Stabilità regionale

1. Le parti intensificano gli sforzi comuni per promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a favore di una soluzione sostenibile della questione transdnestrina, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica. In attesa della sua risoluzione e fatto salvo il formato stabilito di negoziato, la questione transdnestrina costituirà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico e della cooperazione tra le parti, nonché del dialogo e della cooperazione con altri attori internazionali interessati.

3. Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e in altri atti multilaterali pertinenti.

Articolo 9

Armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
 - a) l'adozione di misure per la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione agli stessi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; e
 - b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.
3. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto sopra stabilito.

Articolo 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.
4. Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
5. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi tali impegni.

Articolo 11

Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo

1. Le parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle risoluzioni ONU pertinenti, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.

2. A tal fine esse collaborano in particolare per ampliare il consenso internazionale in materia di lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, nonché adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione generale sul terrorismo internazionale.
3. Nel quadro della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite, nonché di altre convenzioni e altri strumenti internazionali applicabili, le parti scambiano informazioni relative a organizzazioni e gruppi terroristici, alle loro attività e alle reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione delle parti.

TITOLO III

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo 12

Stato di diritto

1. Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.
2. Le parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.
3. Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali.
2. Qualsiasi trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni giuridiche di cui all'allegato I del presente accordo. Il trasferimento di dati personali tra le parti avviene solo se necessario per consentire alle autorità competenti delle parti di dare attuazione a questo o ad altri accordi conclusi tra le parti.

Articolo 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e intensificano l'attuale dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, compresa la migrazione legale, la protezione internazionale, la migrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:
 - a) le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;
 - b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;
 - c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

- d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta alle reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
 - e) la promozione e la facilitazione del rimpatrio dei migranti clandestini; e
 - f) in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative nonché il rafforzamento della cooperazione tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il servizio delle guardie di frontiera della Repubblica di Moldova.
3. La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 15

Circolazione delle persone

1. Le parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:
- a) l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1° gennaio 2008; e
 - b) l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, nella versione modificata del 27 giugno 2012.
2. Le parti si impegnano a incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure progressive verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.

Articolo 16

Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre attività illecite e azioni di prevenzione

1. Le parti cooperano per prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali e illegali, organizzate o meno, comprese quelle di carattere transnazionale, quali:
- a) il traffico e la tratta di esseri umani;
 - b) il contrabbando e il traffico di merci, comprese le armi leggere e le droghe illecite;
 - c) le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
 - d) le frodi, di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, nei progetti finanziati da donatori internazionali;
 - e) la corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, incluso l'abuso di ufficio e il traffico di influenza;
 - f) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e
 - g) la cybercriminalità.
2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche rafforzando la cooperazione tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e le autorità competenti della Repubblica di Moldova. Le parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e negli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa relativi alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

*Articolo 17***Lotta alle droghe illecite**

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di lotta alle droghe illecite, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020), alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

*Articolo 18***Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

1. Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, nonché per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.
2. La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore, come la *task force* «Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).

*Articolo 19***Lotta al terrorismo**

Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e dei rifugiati, e conformemente alla strategia globale dell'ONU contro il terrorismo del 2006, nonché alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse lo fanno in particolare nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni nn. 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) e 1904 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti ONU pertinenti, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili:

- a) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- b) attraverso lo scambio di opinioni sulle tendenze del terrorismo e sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, anche nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; e
- c) condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

*Articolo 20***Cooperazione giudiziaria**

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA E IN ALTRI SETTORI

CAPO 1

Riforma della pubblica amministrazione*Articolo 21*

La cooperazione è incentrata sullo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile nella Repubblica di Moldova, con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello Stato di diritto, garantendo che le istituzioni statali operino a vantaggio dell'intera popolazione della Repubblica di Moldova e promuovendo lo sviluppo armonioso delle relazioni tra la Repubblica di Moldova e i suoi partner. Si presterà particolare attenzione all'ammodernamento e allo sviluppo delle funzioni esecutive, con l'obiettivo di fornire servizi di qualità ai cittadini della Repubblica di Moldova.

Articolo 22

La cooperazione riguarda i seguenti settori:

- a) sviluppo istituzionale e funzionale delle autorità pubbliche, al fine di aumentare l'efficienza della loro attività e di garantire un processo decisionale efficiente, partecipativo e trasparente e un processo di pianificazione strategica;
- b) ammodernamento dei servizi pubblici, inclusa l'introduzione e l'attuazione della *e-governance*, allo scopo di incrementare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di ridurre i costi per le imprese;
- c) creazione di una pubblica amministrazione professionale, in base al principio della responsabilità degli amministratori e a un'efficace delega di poteri, nonché di condizioni eque e trasparenti in materia di assunzioni, formazione, valutazione e retribuzioni;
- d) gestione efficace e professionale delle risorse umane e progressione di carriera; e
- e) promozione di valori etici nella pubblica amministrazione.

Articolo 23

La cooperazione riguarda tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

CAPO 2

Dialogo economico*Articolo 24*

1. L'UE e la Repubblica di Moldova agevolano il processo di riforma economica, migliorando la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie. La cooperazione tra le parti mira a promuovere politiche economiche pertinenti per le economie di mercato funzionanti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di tali politiche economiche.
2. La Repubblica di Moldova si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il ravvicinamento progressivo delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida di politiche macroeconomiche e fiscali valide, compresa l'indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 25

1. A tal fine, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
 - a) scambio di informazioni sulle politiche macroeconomiche e sulle riforme strutturali, sui risultati e sulle prospettive di ordine macroeconomico, nonché sulle strategie di sviluppo economico;

- b) analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche della Repubblica di Moldova in linea con i principi e le pratiche dell'UE; e
 - c) scambio di competenze in campo macroeconomico e macrofinanziario, comprese le finanze pubbliche, gli sviluppi e la regolamentazione del settore finanziario, le politiche e le strutture monetarie e del cambio, l'assistenza finanziaria esterna e le statistiche economiche.
2. La cooperazione includerà anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

Articolo 26

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 3

Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria

Articolo 27

1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della *governance* societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le parti decidono di cooperare in materia di:
- a) tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in questo settore;
 - b) introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme UE nel settore della contabilità e della revisione contabile; e
 - c) ulteriore sviluppo di una politica di *governance* societaria conforme alle norme internazionali e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo settore.
2. Le norme e le raccomandazioni pertinenti dell'UE sono elencate nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 28

Le parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le parti inoltre si adopereranno allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli Stati membri e il registro nazionale delle imprese della Repubblica di Moldova.

Articolo 29

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 30

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato II del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 31

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 32

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

- a) riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;
- b) politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l'economia sommersa e l'occupazione sommersa;
- c) promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;
- d) promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;
- e) gestione efficace della migrazione di manodopera, tesa a incrementare il suo impatto positivo sullo sviluppo;
- f) pari opportunità, volte a promuovere la parità di genere e ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne, nonché a combattere ogni discriminazione;
- g) politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale, comprese l'assistenza e la previdenza sociali, e a modernizzare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;
- h) stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; e
- i) promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 33

Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

Articolo 34

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 35

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dall'iniziativa *Global Compact* delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 36

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 37

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato III del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Protezione dei consumatori*Articolo 38*

Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 39

Al fine di conseguire tali obiettivi, la cooperazione può comprendere, se del caso:

- a) il ravvicinamento progressivo della legislazione a difesa dei consumatori, sulla base delle priorità di cui all'allegato IV del presente accordo, evitando al contempo gli ostacoli al commercio per garantire scelte realmente effettuate dai consumatori;
- b) la promozione dello scambio di informazioni relativamente ai sistemi di tutela dei consumatori, che include: la legislazione a difesa dei consumatori e la sua attuazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, compresa la vigilanza del mercato, i sistemi e gli strumenti d'informazione a uso dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e dei mezzi di ricorso a loro disposizione, nonché i contratti di vendita o di servizi tra operatori commerciali e consumatori;
- c) la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e
- d) l'incoraggiamento allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori, comprese le organizzazioni non governative (ONG) di consumatori, e i contatti tra i rappresentanti dei consumatori, nonché la collaborazione tra le autorità e le ONG nel settore della protezione dei consumatori.

Articolo 40

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato IV del presente accordo conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 6

Statistiche*Articolo 41*

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'UE e della Repubblica di Moldova informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.

Articolo 42

La cooperazione ha come obiettivo:

- a) l'ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, incentrato su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, su una politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, inclusi i settori pubblico e privato, la comunità accademica e altri;
- b) il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica di Moldova al Sistema statistico europeo;
- c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
- d) il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova;

- e) lo scambio di esperienze tra le parti sullo sviluppo del *know-how* statistico; e
- f) la promozione della gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 43

Le parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra, tra l'altro:

- a) le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;
- b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;
- c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;
- d) le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;
- e) le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;
- f) le statistiche regionali; e
- g) le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione e l'utilizzo di moderne tecnologie dell'informazione.

Articolo 44

Le parti si scambiano, tra l'altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all'ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 45

Le questioni contemplate nel presente capo sono l'oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile, è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Repubblica di Moldova.

Articolo 46

1. Le parti si impegnano ad applicare e rivedere periodicamente un programma di ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis statistico dell'UE.
2. L'acquis statistico dell'UE è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo (allegato V).

CAPO 7

Gestione delle finanze pubbliche: politica di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna

Articolo 47

La cooperazione nel settore contemplato nel presente capo sarà incentrata sull'attuazione delle norme internazionali, nonché sulle buone pratiche UE in materia; ciò contribuirà allo sviluppo di un moderno sistema di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i principi fondamentali dell'UE e internazionali: trasparenza, responsabilità, economia, efficienza ed efficacia.

*Articolo 48***Sistemi di contabilità e di bilancio**

Le parti cooperano in materia di:

- a) miglioramento e sistematizzazione dei documenti normativi in materia di bilancio, tesoreria, contabilità e sistemi di comunicazione e loro armonizzazione sulla base delle norme internazionali, rispettando anche le buone pratiche nel settore pubblico dell'UE;
- b) sviluppo continuo della pianificazione di bilancio pluriennale e allineamento alle buone pratiche dell'UE;
- c) studio delle pratiche dei paesi europei nelle relazioni tra Stati inerenti al bilancio, al fine di migliorare tale ambito nella Repubblica di Moldova;
- d) promozione di un ravvicinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle pratiche esistenti nell'UE; e
- e) scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

*Articolo 49***Controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna**

Le parti cooperano inoltre in materia di:

- a) ulteriore miglioramento del sistema di controllo interno (compreso un servizio di revisione contabile interna funzionalmente indipendente) presso le autorità statali e locali mediante l'armonizzazione con le norme internazionali generalmente riconosciute e con le metodologie e le buone pratiche dell'UE;
- b) sviluppo di un adeguato sistema di controllo finanziario che integrerà, senza duplicarla, la funzione di revisione contabile interna e garantirà un'adeguata copertura dei controlli delle entrate e delle spese pubbliche nel corso del periodo di transizione e successivamente;
- c) efficace cooperazione tra gli attori coinvolti nella gestione e nel controllo finanziari, nella revisione dei conti e nel controllo con gli attori di bilancio, tesoreria e contabilità, per stimolare lo sviluppo della *governance*;
- d) rafforzamento delle competenze dell'unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC);
- e) attuazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di revisione contabile esterna a opera dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI); e
- f) scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

*Articolo 50***Lotta alle frodi e alla corruzione**

Le parti cooperano inoltre in materia di:

- a) scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche;
- b) miglioramento dei metodi per combattere e prevenire le frodi e la corruzione nelle materie disciplinate dal presente capo, compresa la cooperazione tra gli organismi amministrativi competenti; e
- c) garanzia di un'efficace cooperazione con le istituzioni e gli organismi UE pertinenti, nel caso di controlli, verifiche e revisioni contabili sul posto, relativi alla gestione e al controllo dei fondi UE, conformemente alle norme e secondo le procedure pertinenti.

Articolo 51

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 8

Fiscalità*Articolo 52*

Le parti cooperano per rafforzare la buona *governance* in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una più leale concorrenza.

Articolo 53

In relazione all'articolo 52 del presente accordo, le parti riconoscono i principi della buona *governance* in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 54

Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria della Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e all'elusione fiscale. Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.

Articolo 55

Le parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il ravvicinamento progressivo, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e conformemente alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 56

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 57

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 9

Servizi finanziari*Articolo 58*

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

- a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
- b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

- c) garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario della Repubblica di Moldova nel suo complesso;
- d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e
- e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 59

1. Le parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.
2. Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di queste autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 60

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 61

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 10

Politica industriale e delle imprese

Articolo 62

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo, però, alle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell'UE che per le imprese della Repubblica di Moldova operanti nell'UE e nella Repubblica di Moldova e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 63

A tal fine, le parti cooperano per:

- a) attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello *Small Business Act* per l'Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese, estremamente importanti sia per l'economia dell'UE che per quella della Repubblica di Moldova;
- b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni), lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;
- c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;
- d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle *start-up* tecnologiche), lo sviluppo di *cluster* e l'accesso ai finanziamenti;
- e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Repubblica di Moldova e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Repubblica di Moldova;
- f) sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica di Moldova; e
- g) facilitare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica di Moldova in alcuni settori.

Articolo 64

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo, che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e delle imprese della Repubblica di Moldova.

*CAPO 11****Prodotti minerari e materie prime****Articolo 65*

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e del commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali.

Articolo 66

A tal fine, le parti cooperano nei seguenti settori:

- a) scambio di informazioni tra le parti sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;
- b) scambio di informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;
- c) scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e
- d) scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

*CAPO 12****Agricoltura e sviluppo rurale****Articolo 67*

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 68

La cooperazione tra le parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

- a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
- b) rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche UE;
- c) promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;
- d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;
- e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;
- f) promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;

- g) divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e
- h) migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui le parti sono membri.

Articolo 69

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 70

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 13

Politica della pesca e marittima

Sezione 1

Politica della pesca

Articolo 71

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione su questioni riguardanti le attività di pesca e di *governance* marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della pesca. Le parti incoraggiano inoltre un approccio integrato alle problematiche della pesca e alla promozione dello sviluppo di una pesca sostenibile.

Articolo 72

Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

- a) una buona *governance* e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
- b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e
- c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali appropriate responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 73

Le parti appoggeranno iniziative, come lo scambio di esperienze e l'offerta di sostegno reciproci, per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

- a) la gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;
- b) l'ispezione e il controllo delle attività di pesca e lo sviluppo delle relative strutture amministrative e giudiziarie in grado di applicare le misure appropriate;
- c) la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;
- d) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità; e
- e) lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca definite come aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca.

Sezione 2

Politica marittima*Articolo 74*

Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, provvedono inoltre a sviluppare la cooperazione e il sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona *governance* nel Mar Nero nell'ambito delle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Articolo 75

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 14

Cooperazione nel settore dell'energia*Articolo 76*

Le parti convengono di continuare l'attuale cooperazione in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. È opportuno che la cooperazione miri all'efficienza energetica, all'integrazione del mercato e alla convergenza normativa nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire la competitività e l'accesso a un'energia sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e a prezzi accessibili, anche attraverso le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Articolo 77

La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti settori e obiettivi:

- a) strategie e politiche energetiche;
- b) sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente alle norme UE, compresi gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, attraverso riforme normative e la partecipazione alla cooperazione regionale nel settore dell'energia;
- c) sviluppo di un contesto per gli investimenti più stabile e attraente, lavorando sulle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;
- d) infrastrutture energetiche, compresi i progetti di interesse comune, al fine di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e di vie di trasporto in maniera efficiente, economica e compatibile con l'ambiente, tra l'altro attraverso la promozione di investimenti finanziati con prestiti o sovvenzioni;
- e) miglioramento e rafforzamento a lungo termine della stabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia su una base non discriminatoria e reciprocamente vantaggiosa, conformemente alle norme UE e internazionali;
- f) promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, tra l'altro in materia di rendimento energetico degli edifici, nonché sviluppo e sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità economicamente valide ed ecosostenibili;
- g) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in particolare attraverso progetti di efficienza energetica e di energie rinnovabili;
- h) cooperazione scientifica e tecnica e scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente; e
- i) può essere perseguita una cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.

Articolo 78

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 79

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 15***Trasporti***Articolo 80*

Le parti:

- a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
- b) promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e
- c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 81

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro:

- a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di questioni relative ai trasporti in altri settori di intervento;
- b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;
- c) un miglioramento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;
- d) l'elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;
- e) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;
- f) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e
- g) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 82

1. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le parti. Tale cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.

2. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:
- a) a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato e altre iniziative relative ai trasporti; e
 - b) a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti, nonché nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE;

Articolo 83

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 84

Le parti coopereranno per migliorare le connessioni dei trasporti, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IX del presente accordo.

Articolo 85

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato X e all'allegato XXVIII-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.

CAPO 16

Ambiente

Articolo 86

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'UE e della Repubblica di Moldova, tra l'altro in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale, di integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento e di impiego di tecnologie moderne e più pulite, che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 87

La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

- a) la *governance* ambientale e le questioni orizzontali, incluse le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali, l'istruzione e la formazione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali e procedure efficaci di riesame amministrativo e giudiziario;
- b) la qualità dell'aria;
- c) la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;
- d) la gestione dei rifiuti e delle risorse e le spedizioni di rifiuti;
- e) la tutela della natura, compresa la conservazione e la protezione della diversità biologica e paesaggistica;
- f) l'inquinamento industriale e i rischi industriali;
- g) le sostanze chimiche;

- h) l'inquinamento acustico;
- i) la tutela dei suoli;
- j) l'ambiente urbano e rurale;
- k) le tasse e le imposte ambientali;
- l) i sistemi di monitoraggio e di informazione ambientale;
- m) le ispezioni e le misure di esecuzione; e
- n) l'ecoinnovazione, incluse le migliori tecnologie disponibili.

Articolo 88

Le parti, tra l'altro:

- a) si scambiano informazioni e competenze;
- b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;
- c) pianificano la gestione dei rischi industriali e degli infortuni sul lavoro;
- d) attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 89

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

- a) l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento; la promozione di misure a favore di un'economia verde e dell'ecoinnovazione, l'identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e
- b) l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la biodiversità e la tutela della natura; l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, l'inquinamento acustico, la tutela dei suoli, l'ambiente urbano e rurale e l'ecoinnovazione, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento per gli investimenti in infrastrutture e tecnologie.

Articolo 90

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 91

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 17

Iniziative in materia di clima

Articolo 92

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questa materia.

Articolo 93

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) scambio delle quote di emissione;
- d) ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;
- e) integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali; e
- f) sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 94

Le parti, tra l'altro:

- a) si scambiano informazioni e competenze;
- b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;
- c) attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 95

La cooperazione riguarda, fra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di:

- a) una strategia climatica globale e un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;
- b) valutazioni di vulnerabilità e adattamento;
- c) una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
- e) misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- f) misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;
- g) misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;
- h) misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e
- i) misure relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 96

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 97

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 18

Società dell'informazione

Articolo 98

Le parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. È opportuno che tale cooperazione miri a facilitare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e a incoraggiare la concorrenza e gli investimenti nel settore, nonché a promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici online.

Articolo 99

La cooperazione può riguardare i seguenti temi:

- a) scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di strategie nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;
- b) scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'amministrazione nazionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'ente normativo indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti nella Repubblica di Moldova e con l'UE;
- c) incoraggiamento e promozione dell'attuazione degli strumenti TIC per una migliore *governance*, per l'*e-learning* e la ricerca, l'assistenza sanitaria pubblica, la digitalizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo del programma *e — Content* e il commercio elettronico; e
- d) aumento del livello di sicurezza dei dati personali e della tutela della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 100

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica di Moldova in materia di comunicazioni elettroniche. Le parti prendono inoltre in considerazione la cooperazione in altri settori pertinenti, anche attraverso iniziative regionali.

Articolo 101

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 102

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 19

Turismo

Articolo 103

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, *empowerment*, occupazione e valuta estera.

Articolo 104

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

- a) il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
- b) l'importanza del patrimonio culturale; e
- c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 105

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di *know-how*, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
- b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
- c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;
- d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
- e) la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e
- f) lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica delle comunità locali (*community-based*).

Articolo 106

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 20

Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale

Articolo 107

1. Nel campo della politica regionale le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della *governance* a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
2. In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica di Moldova ai seguenti principi:
 - a) decentramento del processo decisionale, dal livello centrale a quello delle comunità regionali;
 - b) consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale; e
 - c) cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 108

1. Le parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo favorevole, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.

2. Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni nazionali e regionali nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:
 - a) migliorando il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;
 - b) sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera, conformemente alle normative e alle pratiche UE; e
 - c) condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 109

1. Le parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti, tra l'altro, di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della salute/sanità e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale.
2. Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e transnazionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica di Moldova a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.

Tali attività avranno luogo nel contesto:

- a) del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);
- b) della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e
- c) della cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo, l'Associazione europea di agenzie di sviluppo regionale (EURADA) e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE).

Articolo 110

1. Le parti intensificano e assicurano un miglioramento del coordinamento e della cooperazione tra i paesi e le regioni nell'ambito della strategia dell'UE per la regione del Danubio, prestando particolare attenzione, fra l'altro, al miglioramento dei collegamenti nei settori dei trasporti e dell'energia, allo sviluppo e alla sicurezza sul piano ambientale, economico e sociale, contribuendo a un trasporto stradale e ferroviario più veloce, a un'energia più economica e sicura, a un ambiente migliore con acqua più pulita, alla protezione della biodiversità e a una più efficiente prevenzione transfrontaliera delle inondazioni.
2. Le parti intensificano la cooperazione transfrontaliera tesa a ripristinare la navigazione sul fiume Prut, che consentirà di prevenire le inondazioni nel bacino del fiume, migliorando la qualità delle acque e l'irrigazione per scopi agricoli, intensificando le attività economiche, promuovendo il turismo e le attività culturali e contribuendo allo sviluppo delle capacità.

Articolo 111

Le parti agevolano la circolazione dei cittadini dell'UE e della Repubblica di Moldova che sono chiamati ad attraversare la frontiera frequentemente e su brevi distanze.

Articolo 112

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 21

Sanità pubblica*Articolo 113*

Le parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 114

Tale cooperazione riguarda, tra l'altro:

- a) il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Repubblica di Moldova, in particolare attraverso l'attuazione della riforma del settore sanitario, l'offerta di un'assistenza sanitaria primaria di alta qualità e il miglioramento della *governance* in materia di sanità e del finanziamento dell'assistenza sanitaria;
- b) la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;
- c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;
- d) la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;
- e) le informazioni e le conoscenze sanitarie; e
- f) una piena e tempestiva attuazione degli accordi internazionali in materia di sanità, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

Articolo 115

La cooperazione consente:

- a) la progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nelle reti UE in materia di sanità; e
- b) il progressivo miglioramento dell'interazione tra la Repubblica di Moldova e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Articolo 116

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 22

Protezione civile*Articolo 117*

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali nel settore della protezione civile.

Articolo 118

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 119

Le parti, tra l'altro, si scambiano informazioni e competenze e attuano iniziative congiunte a livello nazionale, regionale e internazionale. La cooperazione comprende l'attuazione degli accordi specifici e delle intese amministrative in materia, concordati tra le parti sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle parti.

Articolo 120

Tale cooperazione comprende, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

- a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
- b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
- c) valutare l'impatto ambientale delle catastrofi;
- d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
- e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Repubblica di Moldova; e
- f) rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

Articolo 121

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 23

Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport*Articolo 122*

Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 123

Tale cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

- a) promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;
- b) ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, migliorandone la qualità, la pertinenza e l'accesso;
- c) promozione di una convergenza nel campo dell'istruzione superiore, derivante dal processo di Bologna e dal progetto UE per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore;
- d) rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, incrementando la mobilità di studenti e insegnanti;
- e) istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; e
- f) promozione degli obiettivi fissati dal processo di Copenaghen su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Articolo 124

Le parti promuovono la cooperazione e gli scambi in settori di interesse reciproco, quali la diversità linguistica e l'apprendimento permanente delle lingue, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Articolo 125

Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

- a) rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;
- b) agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;
- c) sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e
- d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

Articolo 126

Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la buona *governance* in ambito sportivo nelle società dell'UE e della Repubblica di Moldova.

CAPO 24

Cooperazione in materia di ricerca sviluppo tecnologico e dimostrazione*Articolo 127*

Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 128

La cooperazione nel settore RST include:

- a) il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- b) l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;
- c) l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Repubblica di Moldova ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;
- d) la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;
- e) attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST da entrambi i lati;
- f) l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e
- g) altre forme di cooperazione nell'ambito RST (incluse le strategie e le iniziative regionali), previo comune accordo delle parti.

Articolo 129

Nel realizzare le attività di cooperazione in ambito RST, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro per la scienza e la tecnologia (STCU) e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Repubblica di Moldova.

CAPO 25

Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media*Articolo 130*

Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e nella Repubblica di Moldova. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell'UE e della Repubblica di Moldova.

Articolo 131

1. Le parti sviluppano un dialogo regolare e cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti dei media, nonché il sostegno ai media, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalità e i legami con i media UE conformemente alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa e della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 132

La cooperazione tra le parti è incentrata su diversi ambiti:

- a) la cooperazione e gli scambi culturali, nonché la mobilità dell'arte e degli artisti;
- b) il dialogo interculturale;
- c) il dialogo sulle politiche in materia di politica culturale e di politica audiovisiva;
- d) la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'Unesco e il Consiglio d'Europa, anche al fine di sviluppare la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico; e
- e) la cooperazione nel settore dei media.

Articolo 133

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 26

Cooperazione con la società civile*Articolo 134*

Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

- a) rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e nella Repubblica di Moldova;

- b) assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica di Moldova, incluse la storia e la cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; e
- c) assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE nella Repubblica di Moldova e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 135

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Repubblica di Moldova. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

- a) assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Repubblica di Moldova, in particolare nell'attuazione del presente accordo;
- b) incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche e le associazioni rappresentative e la società civile;
- c) facilitare un processo di sviluppo di strutture istituzionali e di consolidamento delle organizzazioni della società civile in vario modo, anche mediante attività di sostegno dell'*advocacy*, reti informali e formali, visite e seminari reciproci, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e
- d) consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell'altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica di Moldova.

Articolo 136

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo tra le parti.

CAPO 27

Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino

Articolo 137

Le parti convengono di cooperare per assicurare la promozione dei diritti del bambino conformemente alle leggi e alle norme internazionali, in particolare alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, tenendo conto delle priorità identificate nel contesto specifico della Repubblica di Moldova, soprattutto per i gruppi vulnerabili.

Articolo 138

Tale cooperazione comprende, in particolare:

- a) la prevenzione e la lotta a ogni forma di sfruttamento (incluso il lavoro infantile), abuso, negligenza e violenza nei confronti dei bambini, anche sviluppando e rafforzando il quadro giuridico e istituzionale, nonché mediante campagne di sensibilizzazione in materia;
- b) il miglioramento del sistema di identificazione e di assistenza dei bambini che versano in situazioni di vulnerabilità, anche incrementando la partecipazione dei bambini ai processi decisionali e attuando efficaci meccanismi di gestione delle singole denunce effettuate dai bambini;
- c) lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di riduzione della povertà infantile, incluse le misure volte a incentrare le politiche sociali sul benessere dei bambini, nonché a promuovere e agevolare l'accesso dei bambini all'istruzione;
- d) l'attuazione di misure volte a promuovere i diritti del bambino all'interno della famiglia e delle istituzioni, nonché a rafforzare le capacità dei genitori e delle persone che si occupano dei bambini per assicurarne lo sviluppo; e

- e) l'accesso, la ratifica e l'attuazione della documentazione internazionale pertinente, inclusa quella elaborata dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti del bambino nel rispetto dei più elevati standard in materia.

Articolo 139

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 28

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione

Articolo 140

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie la Repubblica di Moldova conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.

Articolo 141

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali programmi. La partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo I del presente accordo riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

Articolo 142

Le parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione. In particolare, l'UE informa la Repubblica di Moldova in merito all'eventuale istituzione di nuove agenzie e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 140 e 141 del presente accordo.

TITOLO V

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 143

Obiettivo

Le parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).

*Articolo 144***Campo di applicazione e settori interessati**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ⁽¹⁾ tra le parti.
2. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo II del presente accordo.

*Sezione 2***Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri***Articolo 145***Definizione di dazi doganali**

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, a eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo;
- b) dei dazi istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; o
- c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 151 del presente accordo.

*Articolo 146***Classificazione delle merci**

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le parti è quella fissata conformemente al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) nella nomenclatura tariffaria della Repubblica di Moldova basata sulla SA del 2007 e nella nomenclatura tariffaria dell'Unione 2012 basata sulla SA del 2012.

*Articolo 147***Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni**

1. Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato XV del presente accordo.
2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni e soppressioni previste al paragrafo 1 del presente articolo è quella indicata nell'allegato XV del presente accordo.
3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF), tale aliquota è applicata come aliquota di base se e fintantoché essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata a norma dell'allegato XV del presente accordo.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti possono consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata a norma dell'allegato XV del presente accordo.
5. Nel corso del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti valutano la situazione, tenendo conto della configurazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti, del carattere sensibile specifico di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola da entrambi i lati.
6. Le parti esaminano, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», su un'adeguata base reciproca, le opportunità di fare all'altra parte ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli soggetti a contingenti tariffari.

⁽¹⁾ Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.

*Articolo 148***Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati**

1. I prodotti elencati nell'allegato XV-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Repubblica di Moldova nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato XV-C del presente accordo.

2. Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato XV-C a partire dal 1° gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Repubblica di Moldova il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo, la Repubblica di Moldova fornisce all'Unione una giustificazione valida dell'aumento delle importazioni. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo e in assenza di una valida giustificazione dalla Repubblica di Moldova, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.

La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo.

4. L'Unione può revocare la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Repubblica di Moldova, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato XV-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.

5. L'allegato XV-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Repubblica di Moldova, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.

*Articolo 149***Clausola di standstill**

Nessuna parte può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di:

- a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato XV successivamente a una riduzione unilaterale, o
- b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.

*Articolo 150***Dazi doganali sulle esportazioni**

Nessuna parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte.

*Articolo 151***Diritti e altri oneri**

Ciascuna parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 147 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Sezione 3

Misure non tariffarie*Articolo 152***Trattamento nazionale**

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

*Articolo 153***Restrizioni all'importazione e all'esportazione**

Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o conformemente all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci*Articolo 154***Eccezioni generali**

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
2. Le parti convengono che prima di prendere eventuali misure giustificabili a norma dell'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende prendere le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti e ricerca una soluzione accettabile per le parti. In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla trasmissione di tali informazioni, la parte può applicare le misure al prodotto interessato a norma del presente paragrafo. Nel caso in cui circostanze eccezionali o critiche richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende prendere le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie ad affrontare la situazione e ne informa tempestivamente l'altra parte.

Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi*Articolo 155***Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa**

1. Le parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni a esse collegate.
2. Qualora una parte abbia riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi dell'altra parte rispetto a quanto previsto al presente capo, essa può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al presente articolo e, in particolare, secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:
- a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario delle merci interessate;
 - b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
 - c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.
5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora le parti abbiano avviato, nell'ambito di detto Comitato, le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
6. Ciascuna parte pubblica tutti gli avvisi agli importatori relativi a ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), a ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b) e a ogni rinnovo o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c), secondo le sue procedure interne.

Articolo 156

Gestione degli errori amministrativi

Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 157

Accordi con altri paesi

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sanciti dal presente accordo.

CAPO 2

Misure di difesa commerciale

Sezione 1

Misure di salvaguardia globali

Articolo 158

Disposizioni generali

1. Le parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio («accordo OMC») («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 159

Trasparenza

1. La parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2. In deroga all'articolo 158 del presente accordo e su richiesta dell'altra parte, la parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra parte la possibilità di avviare consultazioni.
3. Ai fini del presente articolo, si considera che una parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni essa sia stata tra i cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.

Articolo 160

Applicazione delle misure

1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1, se una parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Sezione 2

Misure antidumping e compensative*Articolo 161***Disposizioni generali**

1. Le parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SCM»).
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

*Articolo 162***Trasparenza**

1. Le parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

*Articolo 163***Considerazione dell'interesse pubblico**

Una parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni rese disponibili durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

*Articolo 164***Regola del dazio inferiore**

Se una parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

Sezione 3

Misure di salvaguardia bilaterali*Articolo 165***Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale**

1. Qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, la merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
 - a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
 - b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota NPF applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; o
 - ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 del presente accordo.

*Articolo 166***Condizioni e limitazioni**

1. Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con essa il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito a inchiesta effettuata dalle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, *mutatis mutandis*.
3. Nel condurre l'inchiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte soddisfa i requisiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, *mutatis mutandis*.
4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano qualsiasi inchiesta di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla data di apertura.
5. Nessuna parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale:
 - a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna;
 - b) per un periodo superiore a due anni. Tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;
 - c) oltre la scadenza del periodo transitorio; o
 - d) sullo stesso prodotto, contemporaneamente all'applicazione di una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
6. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato XV del presente accordo, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

*Articolo 167***Misure provvisorie**

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 166, paragrafi 2 e 3, del presente accordo. La parte rimborsa tempestivamente un eventuale dazio versato in eccesso rispetto al dazio doganale stabilito nell'allegato XV del presente accordo se dall'inchiesta di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del presente accordo non risulta che i requisiti di cui all'articolo 165 del presente accordo sono stati soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 165, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo.

*Articolo 168***Compensazione**

1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi ventiquattro mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 169***Definizioni**

Ai fini della presente sezione:

- a) per «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, *mutatis mutandis*; e
- b) per «periodo transitorio» si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 3

Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità*Articolo 170***Campo di applicazione e definizioni**

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.

3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 171

Conferma dell'accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 172

Cooperazione tecnica

1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione a livello orizzontale e settoriale.

2. Nel quadro della loro cooperazione, le parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

- a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;
- b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;
- c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità nella Repubblica di Moldova per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato;
- d) nel promuovere la partecipazione della Repubblica di Moldova ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
- e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e
- f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Articolo 173

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

1. La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis pertinente dell'Unione.

2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova:

- a) integra progressivamente l'acquis pertinente dell'Unione nella propria legislazione a norma dell'allegato XVI del presente accordo; e
- b) effettua le riforme amministrative e istituzionali necessarie per realizzare il sistema efficace e trasparente necessario per l'attuazione del presente capo.

3. La Repubblica di Moldova si astiene dal modificare la propria legislazione orizzontale e settoriale, fatta eccezione per il progressivo allineamento di tale legislazione al corrispondente acquis dell'Unione e per il mantenimento di tale allineamento, e notifica all'Unione le modifiche apportate alla propria legislazione nazionale.

4. La Repubblica di Moldova garantisce la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.
5. Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Repubblica di Moldova:
 - a) recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Repubblica di Moldova;
 - b) contemporaneamente a tale recepimento, ritira le norme nazionali contrastanti; e
 - c) soddisfa progressivamente le condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.
6. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova trasmette all'Unione relazioni annuali sulle misure adottate conformemente all'allegato XVI del presente accordo. Qualora le azioni elencate nell'allegato XVI del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, la Repubblica di Moldova fornisce un nuovo calendario relativo al completamento delle azioni in questione. L'allegato XVI del presente accordo può essere adeguato dalle parti.

Articolo 174

Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

1. Le parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento dopo essere stati concordati, in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Repubblica di Moldova siano state completamente allineate a quelli dell'Unione. È previsto che l'ACAA venga esteso fino a contemplare tutti i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo.
2. L'ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.

Articolo 175

Marchatura ed etichettatura

1. Fatti salvi gli articoli 173 e 174 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marchatura, ribadiscono i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marchatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2. Per quanto riguarda in particolare la marchatura o l'etichettatura obbligatoria, le parti convengono di:
 - a) adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marchatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e
 - b) conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marchatura in una determinata lingua.

CAPO 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 176

Obiettivo

1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:
 - a) la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato XVII del presente accordo;

- b) il ravvicinamento del sistema normativo della Repubblica di Moldova a quello dell'Unione;
 - c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
 - d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una parte ed elencate nell'allegato XVII del presente accordo;
 - e) il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;
 - f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
 - g) il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.
2. Il presente capo mira a raggiungere un'intesa tra le parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Articolo 177

Obblighi multilaterali

Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.

Articolo 178

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.

Articolo 179

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «misure sanitarie e fitosanitarie» (misure SPS): le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS;
- 2) «animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);
- 3) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
- 4) «sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i prodotti animali elencati nell'allegato XVII-A, parte 2(II), del presente accordo;
- 5) «vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:
 - a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati con foglie;
 - g) le colture di tessuti vegetali;
 - h) le foglie, il fogliame;
 - i) il polline vivo; e
 - j) le gemme, le talee, le marze;

- 6) «prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato XVII-A, parte 3, del presente accordo;
- 7) «sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
- 8) «organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
- 9) «zona protetta» relativamente a un determinato organismo nocivo regolamentato: un'area geografica dell'Unione ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione;
- 10) «malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
- 11) «malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
- 12) «infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
- 13) «norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;
- 14) «livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
- 15) «regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;
- 16) «zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
- 17) «regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
- 18) «spedizione»: un numero di animali vivi o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa parte esportatrice o di una stessa regione di tale parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più partite. Una spedizione di prodotti animali può essere composta di una o più merci o partite;
- 19) «spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una parte a un'altra parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;
- 20) «partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
- 21) «equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): la situazione in cui la parte importatrice riconosce come equivalenti le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la parte esportatrice dimostri oggettivamente alla parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato della parte importatrice o un livello di rischio accettabile;
- 22) «settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una parte;
- 23) «sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;
- 24) «merci»: i prodotti o gli oggetti trasportati a scopo commerciale, inclusi quelli di cui ai punti da 2) a 7);
- 25) «autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;

- 26) «giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle parti;
- 27) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
- 28) «ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;
- 29) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.

Articolo 180

Autorità competenti

Le parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (sottocomitato SPS) di cui all'articolo 191 del presente accordo. Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.

Articolo 181

Ravvicinamento progressivo

1. La Repubblica di Moldova procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XXIV del presente accordo.
2. Le parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.
3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali dell'UE che la Repubblica di Moldova sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari relativi alle misure, definite nell'allegato XVII del presente accordo, indicanti la merce o il gruppo di merci per cui sono previste misure di ravvicinamento. L'elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.
5. L'elenco di ravvicinamento e i principi per la valutazione dell'avanzamento del processo di ravvicinamento saranno integrati nell'allegato XXIV del presente accordo e si baseranno sulle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova.

Articolo 182

Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali

Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni, determinato secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte A, del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo;
 - b) se una parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte C, del presente accordo. La parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle parti;

- c) le parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. Se del caso, la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e
- d) fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali conformemente alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato XVIII-B del presente accordo determinato nell'allegato XIX-B del presente accordo; e
- b) fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.

Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette

3. Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, di cui alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) del 1997 e alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), nonché il concetto di zone protette, quale definito nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che convengono di applicare agli scambi commerciali tra di esse.

4. Le parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato XIX, parti A e B, del presente accordo.

5. Per quanto riguarda le malattie animali a norma dell'articolo 184 del presente accordo, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una parte che chiede all'altra parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalla FAO o dall'IPPC, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo e a meno che una parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

Compartimentalizzazione

8. Le parti si impegnano ad avviare un ulteriore dialogo al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

Articolo 183

Riconoscimento dell'equivalenza

1. L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:

- a) una singola misura;
- b) un gruppo di misure; o
- c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2. Nel riconoscere l'equivalenza, le parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3, nell'ambito della quale la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.

3. Quando la parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato XXI del presente accordo. Se la parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.

4. La Repubblica di Moldova informa l'Unione non appena viene realizzato il ravvicinamento a seguito della verifica di cui all'articolo 181, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Repubblica di Moldova di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se non diversamente convenuto, la parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro dodici mesi dal ricevimento della richiesta della parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.

6. La parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.

7. Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

- a) a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;
- b) a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale parte fornisce per iscritto alla parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la parte importatrice indica alla parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.

9. Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle parti.

10. Qualora la parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza secondo la procedura di consultazione di cui all'allegato XXI del presente accordo, il sottocomitato SPS, secondo la procedura di cui all'articolo 191, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le parti. Tale riconoscimento prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di *pre-listing* degli stabilimenti.

Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato XXV del presente accordo.

Articolo 184

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo, le parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato XVII del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni di audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche dalle parti. Le parti possono scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.

2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 181 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 183 del presente accordo, le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e procedurali adottate nei settori interessati.

3. In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Repubblica di Moldova in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle parti.

A tale scopo, ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte i propri punti di contatto, nonché eventuali modifiche relative agli stessi.

Articolo 185

Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni

1. Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute di persone, animali o vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 182 del presente accordo;

b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo;

c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati XVIII-A e XVIII-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e

d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2. Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche vengono trasmesse esclusivamente ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.

4. Su richiesta di una parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.

5. Su richiesta di una parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

6. La Repubblica di Moldova elaborerà e attuerà un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e un meccanismo di allarme rapido nazionale, compatibili con quelli dell'UE. Dopo che la Repubblica di Moldova avrà attuato la legislazione necessaria in questo settore e avrà creato le condizioni per il corretto funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e del meccanismo di allarme rapido nazionale in loco, ed entro un periodo di tempo adeguato da concordare tra le parti, il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e il meccanismo di allarme rapido nazionale saranno collegati ai corrispondenti sistemi dell'UE.

Articolo 186

Condizioni commerciali

1. Condizioni generali di importazione

a) Le parti concordano di stabilire condizioni generali di importazione per tutte le merci contemplate negli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 182 del presente accordo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 184, la parte importatrice informa la parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari di importazione per le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla parte importatrice.

b) i) Le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS, che esse si riferiscano o meno alle misure contemplate nell'accordo SPS;

ii) fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e

iii) qualora non si attenga a tali condizioni di notifica, la parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:

a) entro novanta giorni dall'adozione della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato XXIII-B del presente accordo;

b) per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette a una specifica autorizzazione di importazione.

4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della parte esportatrice, le parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 191 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della parte esportatrice di cui la parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le parti, la parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.

5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato

a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato XVII-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato XX, paragrafo 2, del presente accordo, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato XX del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della parte importatrice.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato XX del presente accordo.

b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice.

6. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

Articolo 187

Procedura di certificazione

1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XXIII del presente accordo.

2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.

3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 181 del presente accordo, le parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Articolo 188

Verifica

1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna parte ha il diritto:

a) di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del *Codex Alimentarius*, dell'OIE e dell'IPPC; e

b) di ricevere informazioni dall'altra parte relative al suo sistema di ispezione e di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.

2. Ciascuna parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle parti.

3. Se la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, la parte importatrice notifica tale visita di verifica alla parte esportatrice almeno tre mesi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le parti.
4. I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte o di altre misure, se del caso, sono a carico della parte che effettua la verifica o l'ispezione.
5. Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla parte esportatrice entro tre mesi dalla fine della verifica. La parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.
6. A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 181, 183 e 189 del presente accordo, seguite dalle parti o da una di esse.

Articolo 189

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1. Le parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XXII, parte A, del presente accordo. I risultati di tali controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 188 del presente accordo.
2. La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato XXII, parte B, del presente accordo. Le parti possono modificare tale frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 181, 183 e 186 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste nel presente accordo. L'allegato XXII, parte B, del presente accordo, viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo.
3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.
4. La parte importatrice informa la parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.
5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, le parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra parte secondo quanto enunciato all'articolo 188, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

A decorrere da tale data, le parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione delle merci interessate.

Articolo 190

Misure di salvaguardia

1. Qualora la parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della parte importatrice.
2. La parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3. La parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle parti, e a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 191

Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1. È istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («il sottocomitato SPS»). Esso si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.

2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

- a) esamina ogni questione relativa al presente capo;
- b) monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;
- c) riesamina gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;
- d) modifica, mediante una decisione, gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e
- e) formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3. Le parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorranza competenze supplementari, le parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.

4. Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.

5. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.

6. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione a opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le parti.

CAPO 5

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 192

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza delle dogane e della facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.

2. Le parti riconoscono che la massima importanza va attribuita ai legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

Articolo 193

Legislazione e procedure

1. Le parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:

- a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;
- b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;
- c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
- d) adottare provvedimenti che perseguano una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;
- e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;
- f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
- g) garantire la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
- h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*, ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale), dall'OMC (accordo in materia di valutazione in dogana), la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983, la convenzione TIR dell'ONU del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982, nonché gli orientamenti della Commissione europea come i *Customs Blueprints*;
- i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
- j) prendere decisioni anticipate (*advance rulings*) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
- k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;
- l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e
- m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:

- a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità;
- b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

- c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;
 - d) quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e
 - e) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del *blueprint* della Commissione europea del 2007.
3. Le parti non applicheranno:
- a) le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e
 - b) le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.
4. Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una parte (transito interno).

Le parti perseguono la graduale interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Repubblica di Moldova alla convenzione del 1987 relativa a un regime comune di transito.

Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

Articolo 194

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono:

- a) di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti e rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e che contengano la motivazione alla base della loro adozione. È auspicabile un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
- b) sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine, ciascuna parte istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra l'amministrazione e la comunità imprenditoriale;
- c) di rendere pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata o di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
- d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e
- e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, siano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 195

Diritti e oneri

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi e a oneri all'importazione o all'esportazione.

2. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo, le parti convengono quanto segue:

- a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;
- b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;
- c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base *ad valorem*;
- d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e
- e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.

Articolo 196

Valutazione in dogana

1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.

2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 197

Cooperazione doganale

Le parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le parti utilizzeranno come strumento di riferimento, se del caso, i *Customs Blueprints* della Commissione europea del 2007.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le parti, tra l'altro:

- a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b) sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
- c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
- d) si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle norme e della legislazione in materia di protezione dei dati personali;
- e) cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;
- f) si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e l'UNECE;
- g) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
- h) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;

- i) promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e
- j) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.

Articolo 198

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 197 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo III del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 199

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità

Le parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

Articolo 200

Sottocomitato doganale

1. È istituito il sottocomitato doganale. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
2. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3. Il sottocomitato doganale, tra l'altro:
 - a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo;
 - b) adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;
 - c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;
 - d) formula raccomandazioni, se del caso; e
 - e) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 201

Ravvicinamento della normativa doganale

Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XXVI del presente accordo.

CAPO 6

Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 202

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1. Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono trattati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono trattate al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse tra le parti.
4. Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XXVII e XXVIII del presente accordo ⁽¹⁾.

Articolo 203

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
- 2) «misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:
 - a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- 3) «persona fisica di una parte»: un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Repubblica di Moldova, conformemente alla rispettiva legislazione;
- 4) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le *joint venture*, le imprese individuali o le associazioni;

⁽¹⁾ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.

- 5) «persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica della Repubblica di Moldova»: una persona giuridica quale definita al punto 4 costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾ o nel territorio della Repubblica di Moldova.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica di Moldova è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente.

Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Repubblica di Moldova e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Moldova conformemente alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova;

- 6) «controllata» di una persona giuridica di una parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte ⁽²⁾;
- 7) «succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- 8) «stabilimento»:
- a) per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell'Unione o nella Repubblica di Moldova;
- b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;
- 9) «attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- 10) «attività»: l'esercizio di attività economiche;
- 11) «servizi»: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
- 12) «servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- 13) «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:
- a) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1); o
- b) sul territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2);
- 14) «prestatore di servizi» di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare un servizio;
- 15) «imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.

⁽¹⁾ Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

⁽²⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

Sezione 2

Stabilimento

Articolo 204

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

- a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ⁽¹⁾ di materiali nucleari;
- b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c) i servizi audiovisivi;
- d) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽²⁾; e
- e) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ⁽³⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
 - iv) i servizi di assistenza a terra;
 - v) i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 205

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica di Moldova concede:

- a) per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;
- b) per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione nella Repubblica di Moldova, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ⁽⁴⁾.

2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:

- a) per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

⁽¹⁾ Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.

⁽²⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽³⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

⁽⁴⁾ Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

- b) per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova nell'Unione, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ⁽¹⁾.
3. Fatte salve le riserve degli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo, le parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

Articolo 206

Riesame

1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento ⁽²⁾ e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, le parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Articolo 207

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli imprenditori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica di Moldova.

Articolo 208

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1. Le disposizioni dell'articolo 205 del presente accordo non precludono l'applicazione a opera di una parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 209

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

- a) i servizi audiovisivi;

⁽¹⁾ Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

⁽²⁾ Costituito dal presente capo e dagli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo.

- b) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽¹⁾; e
- c) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ⁽²⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
 - iv) i servizi di assistenza a terra;
 - v) i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 210

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:
 - a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;
 - b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica;
 - c) limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.

Articolo 211

Trattamento nazionale

1. Nei settori per i quali gli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.
2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e ai propri prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno spazio aereo comune.

*Articolo 212***Elenchi degli impegni**

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle parti secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

*Articolo 213***Riesame**

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 212 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 230, 240, 249 e 253 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali*Articolo 214***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 202, paragrafo 5, del presente accordo.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) «personale chiave»:

le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ⁽¹⁾, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il «personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:

- i) «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche che non siano in relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una remunerazione da una fonte ubicata all'interno della parte ospitante;
- ii) «personale trasferito all'interno di una società»:

persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie:

- 1) dirigenti:: dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, in particolare almeno coloro che:
 - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

⁽¹⁾ La dicitura «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

- svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e
 - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;
- 2) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- b) «laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ⁽¹⁾;
- c) «venditori di beni e servizi alle imprese» ⁽²⁾: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, né si tratta di commissionari;
- d) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽³⁾;
- e) «professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽⁴⁾;
- f) «qualifiche»: i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 215

Personale chiave e laureati in tirocinio

1. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E o negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, ciascuna parte consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 214 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.

⁽¹⁾ Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, è necessario che il tirocinio sia collegato al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

⁽²⁾ Regno Unito: la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.

⁽³⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.

⁽⁴⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.

*Articolo 216***Venditori di beni e servizi alle imprese**

Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E e negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

*Articolo 217***Prestatori di servizi contrattuali**

1. Le parti ribadiscono i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione possiedono un'esperienza professionale almeno triennale ⁽¹⁾ nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ⁽²⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;
- d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
- e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e
- g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio viene prestato.

*Articolo 218***Professionisti indipendenti**

1. Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, le parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽¹⁾ Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

⁽²⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

2. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
- le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
 - le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
 - le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:
 - un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ⁽¹⁾; e
 - le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;
 - l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e
 - l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

Sezione 5

Quadro di regolamentazione

Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 219

Campo di applicazione e definizioni

- Le norme che seguono si applicano alle misure delle parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:
 - sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
 - sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 203, punto 8, del presente accordo;
 - sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente accordo.
- Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-C e XXVII-D e XXVII-G e XXVII-H del presente accordo.
- Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.
- Ai fini della presente sezione si intende per:
 - «obblighi per il rilascio di licenze»: gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);
 - «procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;

⁽¹⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

- c) «requisiti relativi alle qualifiche»: gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;
- d) «procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio; e
- e) «autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

Articolo 220

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1. Ciascuna parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basano su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
 - a) commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
 - b) chiari e inequivocabili;
 - c) oggettivi;
 - d) predeterminati;
 - e) resi pubblici preventivamente; e
 - f) trasparenti e accessibili.
3. L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.
4. Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.
5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 221

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ⁽¹⁾ a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità competenti e nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.
4. In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.
5. Ciascuna parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.
6. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.
7. Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.
8. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
9. Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 222

Mutuo riconoscimento

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:
 - a) la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e
 - b) il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.

4. Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati. Successivamente le parti avviano i negoziati, tramite le autorità competenti, per un accordo di mutuo riconoscimento.

5. Gli accordi di mutuo riconoscimento di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Articolo 223

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all'altra parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

Sottosezione 3

Servizi informatici

Articolo 224

Intesa sui servizi informatici

1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le parti rispettano le disposizioni del presente articolo.

2. CPC ⁽¹⁾ 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:

- a) i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);
- b) l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e
- c) i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.

Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di *web hosting* o di *domain hosting*, i servizi di estrazione dati e il *grid computing*, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

- a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

⁽¹⁾ Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici;
 - c) elaborazione dati, memorizzazione dati, *hosting* di dati o servizi delle banche dati;
 - d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
 - e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il *web hosting* o l'*hosting* di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere

Articolo 225

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «licenza»: l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;
 - b) «servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 226

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere

Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei prestatori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Articolo 227

Servizio universale

Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

*Articolo 228***Licenze**

1. Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
 - b) i termini e le condizioni delle licenze.
3. Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

*Articolo 229***Indipendenza dell'organismo di regolamentazione**

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

*Articolo 230***Ravvicinamento progressivo**

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-C del presente accordo.

Sottosezione 5

Reti e servizi di comunicazione elettronica*Articolo 231***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) «rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - c) «rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, le reti elettriche via cavo, nella misura in cui siano utilizzate per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;

- d) «autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;
- e) si presume che un prestatore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
- f) «interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;
- g) «servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte;
- h) «accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
- i) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- j) «linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Articolo 232

Autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di servizi di comunicazione elettronica. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.
3. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4. L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti a una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 234 del presente accordo in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre a un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i prestatori di servizi operanti in tale mercato che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi regolamentari specifici di cui all'articolo 234 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi regolamentari di cui all'articolo 234 del presente accordo.
6. Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguarda dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna parte

provvede affinché il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di tal eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

7. Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato pertinente diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.

8. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Articolo 233

Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica

1. Ciascuna parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.
2. Ciascuna parte provvede affinché possa essere necessaria una licenza per risolvere le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.
3. Ove sia prescritta una licenza, ciascuna parte provvede affinché:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;
 - b) su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;
 - c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; e
 - d) i diritti di licenza ⁽¹⁾ riscossi dalle parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

Articolo 234

Accesso e interconnessione

1. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.
2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 232 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
 - a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che prestano servizi equivalenti, e fornisca ad altri servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

- b) l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di prevenire sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;
- c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e agli impianti correlati, compreso l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, tra l'altro nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

- d) l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui gli impianti per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, e di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

- e) per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole margine di profitto sul capitale investito;

- f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;
- g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni; in particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i prestatori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte pertinenti suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.

4. Ciascuna parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 231, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.

Articolo 235

Risorse limitate

1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

2. Ciascuna parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.

3. Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.

4. Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 236

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Ciascuna parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun prestatore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore o dei prestatori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4. Ciascuna parte provvede affinché:
 - a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; e
 - b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni a esse comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 237

Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

Una parte non può imporre ai prestatori di servizi dell'altra parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.

Articolo 238

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 239

Controversie tra prestatori di servizi

1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.

2. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai prestatori di servizi interessati viene fornita una motivazione esauriente.
3. Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Articolo 240

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo.

Sottosezione 6

Servizi finanziari

Articolo 241

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alla sezione 2 (Stabilimento), alla sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e alla sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - a) ramo vita;
 - b) ramo danni;
 2. riassicurazione e retrocessione;
 3. intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e
 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
 - ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
 5. garanzie e impegni;

6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:
 - a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - b) valuta estera;
 - c) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
 - d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swaps* e contratti a termine (*forward rate agreements*);
 - e) titoli trasferibili;
 - f) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;
 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*;
 9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;
 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;
- c) «soggetto pubblico»:
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria e finanziaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
 - ii) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
- d) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.

Articolo 242

Misure prudenziali

1. Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
 - a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; e
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

*Articolo 243***Regolamentazione efficace e trasparente**

1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

- a) pubblicazione ufficiale oppure
- b) altra forma scritta o elettronica.

2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3. Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.

*Articolo 244***Nuovi servizi finanziari**

Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

*Articolo 245***Trattamento dei dati**

1. Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2. Ciascuna parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

*Articolo 246***Eccezioni specifiche**

1. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o preli in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.

Articolo 247

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 1, e all'articolo 211 del presente accordo.

Articolo 248

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.

Articolo 249

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 243, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo.

Sottosezione 7

Servizi di trasporto

Articolo 250

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

Articolo 251

Trasporto marittimo internazionale

1. Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «trasporto marittimo internazionale»: i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

- b) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:
- i) carico e scarico delle navi;
 - ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
- c) «servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali»): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua consueta attività complementare;
- d) «servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
- e) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
- i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
- f) «servizi di spedizione merci»: l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- g) «servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

2. Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:

- a) ciascuna parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;
- b) ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Nell'applicare tali principi, le parti:

- a) evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e
- b) dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

4. Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.
5. Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.
6. Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Repubblica di Moldova.
7. Ciascuna parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.

Articolo 252

Trasporto aereo

La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato costituisce l'oggetto dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova.

Articolo 253

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-D del presente accordo.

Sezione 6

Commercio elettronico

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 254

Obiettivo e principi

1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.
2. Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
3. Le parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 255

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che avrà a oggetto, tra l'altro:
 - a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
 - b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
 - c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;
 - d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e
 - e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.
2. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

Sottosezione 2

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 256

Ricorso ai servizi di intermediari

1. Le parti, riconoscendo che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite, prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.
2. Ai fini dell'articolo 257 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 258 e 259 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.

Articolo 257

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
 - a) non dia origine alla trasmissione;
 - b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
 - c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 258

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari del servizio a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 259

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o
- b) non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 260

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 257 a 259 del presente accordo, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

2. Le parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione 7

Eccezioni

Articolo 261

Eccezioni generali

1. Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 446 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste nel presente articolo.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:
 - a) necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
 - b) necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;
 - c) relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
 - d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
 - e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;
 - f) incompatibili con l'articolo 205, paragrafo 1, e con l'articolo 211 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte ⁽¹⁾.
3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 262

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

⁽¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- e) operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente paragrafo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

*Articolo 263***Eccezioni relative alla sicurezza**

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

- a) imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
 - ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

*CAPO 7***Pagamenti correnti e movimenti di capitali***Articolo 264***Pagamenti correnti**

Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

*Articolo 265***Movimenti di capitali**

1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.
2. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce:
 - a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della parti; e
 - b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra parte.

*Articolo 266***Misure di salvaguardia**

Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Repubblica di

Moldova, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 267

Agevolazione e disposizioni evolutive

1. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
3. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 268

Obiettivi

1. Le parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si pongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore pubblico e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici all'*acquis* dell'Unione in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'Unione nonché sulle condizioni e sulle definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Articolo 269

Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e servizi.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'*acquis* dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi nel settore dei servizi pubblici.
3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXIX-A del presente accordo.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare tali soglie la Repubblica di Moldova calcolerà e convertirà i valori nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria Banca nazionale.

5. Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo, sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione, che ha effetto il 1° gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 270

Contesto istituzionale

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Nel quadro della riforma istituzionale la Repubblica di Moldova designa in particolare:
 - a) un organismo esecutivo responsabile della politica economica a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'*acquis* dell'Unione; e
 - b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto, per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.
3. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.

Articolo 271

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'*acquis* dell'Unione in materia, compresi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Pubblicazione

2. Ciascuna parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:
 - a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e
 - b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
3. La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevenivano pratiche di corruzione. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.

6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.

7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, a meno che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.

8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra parte, come l'obbligo di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore per gli operatori economici interessati all'appalto.

Nonostante quanto disposto al paragrafo 1, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.

10. Tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.

11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

- a) ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e
- b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.

Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.

12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.

13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.

14. Ciascuna parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15. Ciascuna parte provvede affinché chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e abbia subito o rischi di subire un danno a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 272

Programmazione del ravvicinamento progressivo

1. Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo.
2. La tabella di marcia comprende tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attività riguardanti gli appalti pubblici, in particolare il ravvicinamento per quanto riguarda i contratti pubblici, i contratti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di riesame, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa a tutti i livelli, compresi gli organi competenti a conoscere dei ricorsi e i meccanismi di applicazione.
3. A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.

Articolo 273

Ravvicinamento progressivo

1. La Repubblica di Moldova provvede affinché la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'Unione.
2. Il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma contenuto nell'allegato XXIX-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XXIX-C a XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I e XXIX-K del medesimo. Gli allegati XXIX-G e XXIX-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XXIX-L a XXIX-O del presente accordo individuano elementi dell'*acquis* dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'*acquis* dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e a essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo ogni modifica dell'*acquis* dell'Unione e fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
4. Ciascuna parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 271 del presente accordo.

Articolo 274

Accesso al mercato

1. Le parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XXIX-B del presente accordo.
2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della qualità della legislazione adottata nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

3. Nella misura in cui una parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra parte conformemente all'allegato XXIX-B del presente accordo:
 - a) l'Unione accorda alle società della Repubblica di Moldova, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;
 - b) la Repubblica di Moldova accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite nella Repubblica di Moldova, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Repubblica di Moldova.
4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XXIX-A del presente accordo.
5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

Articolo 275

Informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2. Ciascuna parte garantisce l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Articolo 276

Cooperazione

1. Le parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2. L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. Conformemente alle disposizioni contenute nel titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.
3. Un elenco indicativo dei temi per la cooperazione è contenuto nell'allegato XXIX-P del presente accordo.

CAPO 9

Diritti di proprietà intellettuale

Sezione 1

Disposizioni e principi generali

Articolo 277

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e
- b) conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

*Articolo 278***Natura e portata degli obblighi**

1. Le parti attuano in modo adeguato ed efficace gli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 280 a 317 del presente accordo.
3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 («convenzione di Parigi»).

*Articolo 279***Esaurimento**

Ciascuna parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi*Articolo 280***Protezione accordata**

Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

- a) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);
- b) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;
- c) l'accordo TRIPS;
- d) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; e
- e) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

*Articolo 281***Autori**

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; e
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

*Articolo 282***Artisti interpreti o esecutori**

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare o vietare la fissazione ⁽¹⁾ delle loro esecuzioni;
- b) autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- c) mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;
- d) autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;
- e) autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

*Articolo 283***Produttori di fonogrammi**

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie; e
- c) autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

*Articolo 284***Organismi di radiodiffusione**

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; nonché
- d) la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

*Articolo 285***Radiodiffusione e comunicazione al pubblico**

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.

2. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

Articolo 286

Durata della protezione

1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.
3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia:
 - a) se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso da un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;
 - b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.
4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia:
 - a) se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;
 - b) se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.
5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
6. I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 287

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
 - a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;
 - b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o
 - c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini del presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 288

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.

2. Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figurino su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 289

Eccezioni e limitazioni

1. Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, le parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 281 a 286 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2. Ciascuna parte dispone che sono esonerati dal diritto di riproduzione di cui gli articoli da 282 a 285 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che siano transitori o accessori, privi di interesse economico proprio, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o
- b) un uso legittimo di un'opera o di altri materiali protetti.

Articolo 290

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1. Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una *royalty* basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. La *royalty* è pagabile dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della *royalty* in via esclusiva o solidale con il venditore.
5. La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dalla parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma del diritto interno.

Articolo 291

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle *royalty* corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

Sottosezione 2

Marchi commerciali

Articolo 292

Accordi internazionali

Le parti:

- a) si conformano al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e
- b) compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 293

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3. Le parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 294

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).

Articolo 295

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 303 del presente accordo o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche*Articolo 296***Campo di applicazione**

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
2. Affinché un'indicazione geografica di una parte sia protetta dall'altra parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale parte di cui all'articolo 297 del presente accordo.
3. Per «indicazione geografica» si intende un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, che comprende anche le «denominazioni di origine».

*Articolo 297***Indicazioni geografiche stabilite**

1. Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica di Moldova relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte A, del presente accordo, l'Unione conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.
2. Dopo aver esaminato la legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte B, del presente accordo, la Repubblica di Moldova conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.
3. Il governo della Repubblica di Moldova, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Unione elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4. L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Repubblica di Moldova elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dalla Repubblica di Moldova a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
5. Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo. Di conseguenza le parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.

*Articolo 298***Aggiunta di nuove indicazioni geografiche**

1. Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, secondo la procedura di cui all'articolo 306, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 297, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle parti.

2. Le parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica una denominazione che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale, incluse le varietà di uve da vino, o di una razza animale, e che possa pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 299

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 298 del medesimo, sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ⁽¹⁾, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; e
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima viene consultata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.

5. Le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

Articolo 300

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Una denominazione protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi, produca, trasformi o prepari prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

⁽¹⁾ Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04, vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.

*Articolo 301***Attuazione della protezione**

Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 del presente accordo mediante idonee misure amministrative o azioni legali, secondo i casi, anche ai posti doganali di frontiera (esportazioni e importazioni), per impedire e far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

*Articolo 302***Attuazione di azioni complementari**

Conformemente all'articolo 301 del presente accordo e fermi restando i precedenti impegni di garantire la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, che la Repubblica di Moldova ha assunto in virtù di accordi internazionali sulla protezione delle indicazioni geografiche e sull'attuazione della stessa, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, la Repubblica di Moldova beneficia di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1° Aprile 2013 per attuare tutte le misure complementari necessarie per far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette, in particolare le misure ai posti doganali di frontiera.

*Articolo 303***Relazione con i marchi commerciali**

1. Le parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata conformemente alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 297 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1° aprile 2013.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4. Per quanto concerne le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle parti anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di registrazione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle parti in materia di marchi.

*Articolo 304***Regole generali**

1. L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù dell'accordo OMC.
2. Nonostante quanto disposto all'articolo 302 del presente accordo, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 297 e 298 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della parte importatrice.

3. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo.
4. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.
5. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.

Articolo 305

Cooperazione e trasparenza

1. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette in virtù del presente articolo.

Articolo 306

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1. È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche.
2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti delle parti ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
3. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce una volta all'anno e su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.
4. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:
 - a) modificare l'allegato XXX-A, parti A e B, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle parti;
 - b) modificare gli allegati XXX-C e XXX-D per quanto concerne le indicazioni geografiche;
 - c) scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;
 - d) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e
 - e) monitorare gli sviluppi più recenti in materia di attuazione della protezione delle indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo.

Sottosezione 4

Disegni e modelli*Articolo 307***Accordi internazionali**

Le parti si conformano all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

*Articolo 308***Protezione dei disegni e dei modelli registrati**

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali ⁽¹⁾. Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:
 - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo; e
 - b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
3. Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
4. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
5. La durata della protezione accordata è di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

*Articolo 309***Protezione conferita a disegni e modelli non registrati**

1. Ciascuna parte prevede i mezzi giuridici per prevenire l'uso di disegni o modelli non registrati soltanto se l'utilizzo contestato deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto. Ai fini del presente articolo, il termine «uso» comprende l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto.
2. La durata della protezione accordata ai disegni e ai modelli non registrati è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

*Articolo 310***Eccezioni ed esclusioni**

1. Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello con un'individualità propria.

2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 311

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione 5

Brevetti

Articolo 312

Accordi internazionali

Le parti rispettano le disposizioni del trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato dell'OMPI sul diritto dei brevetti.

Articolo 313

Brevetti e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2. Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 314

Certificato protettivo complementare

1. Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui al diritto interno, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2. Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3. A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

4. Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni sul prodotto, le parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.

Articolo 315

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale

1. Ciascuna parte attua un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale ⁽¹⁾.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutte le informazioni richieste, presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.

A tale scopo:

- a) durante un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, nessun soggetto o ente, pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;
 - b) durante un periodo di almeno sette anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, non viene concessa alcuna autorizzazione all'immissione sul mercato per eventuali domande successive, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione. I prodotti registrati senza che siano state presentate tali informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando sono stati soddisfatti i suddetti requisiti.
3. Il periodo di sette anni di cui al paragrafo 2, lettera b), è esteso fino a un massimo di otto anni se, durante i primi cinque anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.
 4. Le disposizioni del presente articolo non hanno effetto retroattivo e non riguardano la commercializzazione dei medicinali autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
 5. La Repubblica di Moldova si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 316

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1. Ciascuna parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo alla protezione dei dati al proprietario di un verbale di prova o della relazione di uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario.

Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione di uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario.

3. Il verbale di prova o la relazione di uno studio soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e
 - b) sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo per «medicinale» si intende:

- i) ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o
- ii) qualsiasi sostanza o composizione che possa essere somministrata agli esseri umani allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche umane.

I medicinali comprendono, ad esempio, medicinali chimici, medicinali biologici (ad esempio vaccini, antitossine), compresi i medicinali derivati dal sangue umano o dal plasma umano, medicinali per terapie avanzate (ad esempio medicinali per terapia genica e medicinali per terapia cellulare), medicinali a base di erbe e radiofarmaci.

4. Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

5. I periodi di cui al paragrafo 4 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori ⁽¹⁾ se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 15 anni.

6. La protezione dei dati si applica anche ai verbali di prova o alle relazioni di studi per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

Articolo 317

Varietà vegetali

Le parti proteggono la privativa sui ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costituire di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

Sezione 3

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 318

Obblighi generali

1. Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽²⁾.

2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

3. Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 319

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo per «uso minore» si intende l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

⁽²⁾ Ai fini della presente sezione per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costituente di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali e le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dal diritto interno.

- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; e
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.

Sottosezione 1

Applicazione in ambito civile

Articolo 320

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 321

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
 - a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto, su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;
 - c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
 - d) sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
 - a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
 - b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:
 - a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
 - b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
 - c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero le persone di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 322

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 323

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 324

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

Articolo 325

Misure alternative

Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

*Articolo 326***Risarcimento dei danni**

1. Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l'ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:
 - a) tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o
 - b) in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle *royalties* o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

*Articolo 327***Spese legali**

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

*Articolo 328***Pubblicazione delle decisioni giudiziarie**

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

*Articolo 329***Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti**

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione:

- a) affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;
- b) la lettera a) si applica *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

*Sottosezione 2***Altre disposizioni***Articolo 330***Misure alla frontiera**

1. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, ciascuna parte adotta procedure intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione,

la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.

2. Ciascuna parte adotta disposizioni affinché le autorità doganali, quando nel corso della loro attività e prima che una domanda sia stata presentata dal titolare di un diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che determinate merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo di tali merci o sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.

3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella legislazione interna per l'attuazione del presente articolo e della parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.

4. Ciascuna parte prevede che le proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le procedure di cui al paragrafo 1 di fornire elementi di prova sufficienti a convincere le autorità competenti che, a norma delle leggi della parte che mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del diritto di proprietà intellettuale del titolare, nonché di trasmettere informazioni sufficienti, che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per consentire il riconoscimento delle merci sospette da parte delle autorità competenti. L'obbligo di fornire informazioni sufficienti non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure di cui al paragrafo 1.

5. Al fine di stabilire se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'ufficio doganale informa il titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo e laddove siano conosciuti, del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore e del detentore delle merci, nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

L'ufficio doganale dà inoltre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci che sono state bloccate o per le quali lo svincolo è stato sospeso. Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e consegnarli o trasmetterli al titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare la prosecuzione della procedura.

6. Le autorità doganali si concentrano sulle spedizioni contenenti merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e contribuiscono attivamente a individuarle mediante tecniche di analisi dei rischi. Esse predispongono sistemi per garantire una stretta collaborazione con i titolari dei diritti, compresi meccanismi efficaci di raccolta dei dati per l'analisi dei rischi.

7. Le parti convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale. In particolare, a tal fine esse ove necessario si scambiano informazioni e organizzano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per quanto riguarda gli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.

8. La parte nel cui territorio transitino merci destinate al territorio dell'altra parte fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie a consentire un'efficace tutela da spedizioni di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

9. Fatte salve le altre forme di cooperazione, si applicherà il Protocollo III sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per quanto riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente articolo in relazione a violazioni della normativa doganale concernente i diritti di proprietà intellettuale.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale» si intendono:

- a) le «merci contraffatte», vale a dire:
 - i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
 - ii) qualsiasi segno distintivo di un marchio, come un logo, un'etichetta, un autoadesivo, un opuscolo, un manuale di istruzioni o un documento di garanzia, anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);
 - iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);
- b) «merci usurpative», ossia beni che rappresentano o contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona debitamente autorizzata dal titolare nel paese di produzione, e che sono stati ottenuti, direttamente o indirettamente, da un articolo, la cui riproduzione costituisce una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso o di un diritto relativo a un disegno o modello ai sensi della legislazione del paese di importazione, a prescindere dal fatto che tale disegno o modello sia registrato a norma del diritto interno;
- c) merci che, secondo la legislazione della parte in cui viene richiesto l'intervento delle autorità doganali, violano un brevetto, una privativa per ritrovati vegetali o un'indicazione geografica.

10. Il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.

Articolo 331

Codici di condotta

Le parti incoraggiano:

- a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
- b) la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

Articolo 332

Cooperazione

1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, i settori di cooperazione comprendono, fra l'altro, le seguenti attività:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;
 - b) lo scambio di esperienze e di informazioni sulle strategie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
 - d) il rafforzamento delle capacità; gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
 - e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
 - f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;
 - g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale; la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

CAPO 10

Concorrenza

Sezione 1

Antitrust e concentrazioni

Articolo 333

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- 1) «autorità garante della concorrenza», la «Commissione europea» per l'Unione, e il «Consiglio per la concorrenza» per la Repubblica di Moldova;

- 2) «diritto della concorrenza»:
- a) per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione o le relative modifiche;
 - b) per la Repubblica di Moldova, la legge sulla concorrenza n. 183, dell'11 luglio 2012, e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e
 - c) ogni modifica che gli strumenti di cui ai punti a) e b) possano subire successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 334

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 335

Attuazione

1. Ciascuna parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese.
2. Ciascuna parte conferisce a un'autorità indipendente sotto il profilo operativo le risorse umane e finanziarie necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2.
3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 336

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di designare o di mantenere monopoli di Stato, imprese pubbliche o imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.
2. Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.

Articolo 337

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza al fine di rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.

2. A tal fine, ciascuna autorità garante della concorrenza può comunicare alle altre autorità garanti della concorrenza la propria disponibilità a cooperare alle attività a tutela della concorrenza svolte dall'una o dall'altra parte. A nessuna delle parti può essere impedito di prendere decisioni autonome sulle materie oggetto della cooperazione.

3. Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'applicazione efficace delle rispettive norme di diritto della concorrenza. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna parte. All'atto di scambiarsi informazioni a norma del presente articolo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte nelle rispettive giurisdizioni dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 338

Risoluzione delle controversie

Alla presente sezione non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Sezione 2

Aiuti di stato

Articolo 339

Principi generali e campo d'applicazione

1. Sono incompatibili con il presente accordo gli aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma dall'Unione o dalla Repubblica di Moldova o mediante le risorse di una delle parti, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o la produzione di determinate merci o la prestazione di determinati servizi e che incidano negativamente sugli scambi tra la parti.

2. Il presente capo non si applica agli aiuti di Stato relativi alla pesca, ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura o ad altri tipi di aiuti contemplati dall'accordo sull'agricoltura.

Articolo 340

Valutazione degli aiuti di Stato

1. Gli aiuti di Stati sono valutati secondo criteri derivanti dall'applicazione del diritto della concorrenza applicabile nell'Unione, in particolare dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione, tra cui la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Gli obblighi derivanti dal presente articolo si applicano entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 341

Legislazione in materia di aiuti di Stato e relativa autorità di vigilanza

1. Le parti adottano o mantengono in vigore, a seconda dei casi, la legislazione in materia di vigilanza degli aiuti di Stato. Esse istituiscono o mantengono, a seconda dei casi, un'autorità indipendente sotto il profilo operativo dotata dei poteri necessari per la vigilanza degli aiuti di Stato. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singole misure di aiuti di Stato nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

2. Gli obblighi derivanti dal presente articolo sono adempiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Qualsiasi regime di aiuti di Stato istituito anteriormente alla designazione dell'autorità di vigilanza degli aiuti di Stato è allineato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo quanto disposto in altri capi del presente accordo, il periodo di allineamento è prorogato fino a un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i regimi di aiuti di Stato istituiti a norma della legge della Repubblica di Moldova n. 440-XV, del 27 luglio 2001, sulle zone economiche franche.

Articolo 342

Trasparenza

1. Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con frequenza biennale, ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione basata sulla metodologia e sulla presentazione del censimento annuale degli aiuti di Stato nell'Unione europea. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico.

2. La parte che ritenga le proprie relazioni commerciali pregiudicate da un caso specifico di aiuti di Stato concessi dall'altra parte può chiedere a quest'ultima di fornire informazioni su tale specifico caso di aiuti di Stato.

Articolo 343

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 344

Clausola di riesame

Le parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna parte può deferire tali questioni al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione del presente capo ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle stesse.

CAPO 11

Energia nell'ambito degli scambi

Articolo 345

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09), il gas naturale (codice SA 27.11) e l'energia elettrica (codice SA 27.16);
- 2) «infrastruttura fissa», le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto o gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- 3) «trasporto», la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54 e 2003/55, e il trasporto di petrolio con condotte;
- 4) «prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.

Articolo 346

Prezzi interni regolamentati

1. Conformemente al protocollo di adesione della Repubblica di Moldova alla Comunità dell'energia, il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai clienti non domestici è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.

2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono, nell'interesse economico generale ⁽¹⁾, imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito «prezzo regolamentato»). I clienti non domestici che non riescano a concordare con un fornitore un prezzo per l'energia elettrica o per il gas naturale inferiore o uguale a quello regolamentato hanno il diritto di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con un fornitore sulla base del prezzo regolamentato applicabile. In ogni caso, i clienti non domestici sono liberi di negoziare e di concludere contratti con qualsiasi fornitore alternativo.
3. La parte che impone un obbligo conformemente al paragrafo 2 provvede affinché tale obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'imporre tali obblighi, la parte garantisce inoltre alle altre imprese la parità di accesso ai consumatori.
4. Qualora il prezzo di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato da una delle parti, questa provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamento prima che quest'ultimo entri in vigore.

Articolo 347

Divieto di doppia tariffazione (*dual pricing*)

1. Fatta salva la possibilità di imporre prezzi regolamentati conformemente all'articolo 346, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le parti o le loro autorità di regolamentazione non adottano né mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra parte superiore a quello applicato a tali prodotti ove destinati al consumo interno.
2. La parte esportatrice, su richiesta dell'altra parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1.

Articolo 348

Transito

Le parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, conformemente al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 349

Trasporto

Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le parti adeguano la loro legislazione, richiamata nell'allegato VIII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di ripartizione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.

Articolo 350

Prelievo non autorizzato di merci in transito

Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel loro territorio a opera di soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione.

⁽¹⁾ L'espressione «interesse economico generale» è intesa nel senso di cui all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

*Articolo 351***Transito ininterrotto**

1. Le parti non interferiscono con il transito di prodotti energetici sul proprio territorio, tranne qualora tale interferenza sia specificamente prevista da contratti o altri accordi che disciplinano tale transito.
2. In caso di controversie su materie che coinvolgono le parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la parte sul cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito, prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto o accordo, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XXXI o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Una parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

*Articolo 352***Obbligo di transito per i gestori**

Ciascuna parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture fisse adottino le misure necessarie per:

- a) ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; e
- b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.

*Articolo 353***Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas naturale**

1. Conformemente alle direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE, un'autorità di regolamentazione per il gas naturale e l'energia elettrica è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di poteri sufficienti a garantire una concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato.
2. Le decisioni e le procedure adottate da un'autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

*Articolo 354***Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia**

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
2. Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversie concernenti il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

3. Nessuna delle parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 355

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non è considerata tale una pronuncia che produce effetti nei confronti di una persona determinata;
- 2) «persona interessata», ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 356

Obiettivo e ambito di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.

Articolo 357

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale:
 - a) siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;
 - b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione; e
 - c) prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.
2. Ciascuna parte:
 - a) si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e
 - c) si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 358

Richieste di informazioni e punti di contatto

1. Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.
2. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

3. Le parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4. Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 359

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell'applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell'altra parte, ciascuna parte:

- a) si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
- b) accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
- c) provvede affinché le proprie procedure si basino sulla loro legislazione e siano a essa conformi.

Articolo 360

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

- a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
 - b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna parte provvede affinché tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Articolo 361

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1. Le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.

2. Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa ⁽¹⁾ e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

⁽¹⁾ Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.

*Articolo 362***Disposizioni specifiche**

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*CAPO 13***Commercio e sviluppo sostenibile***Articolo 363***Contesto e obiettivi**

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2. Le parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio ⁽¹⁾ in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

*Articolo 364***Diritto di legiferare e livelli di protezione**

1. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo.

2. In tale contesto ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

*Articolo 365***Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro**

1. Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

2. Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e in particolare:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

⁽¹⁾ Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

- c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
 - d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
3. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica di Moldova.
4. Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.
5. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 366

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono il valore della *governance* e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e commerciali. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.
2. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.
3. Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.
4. Le parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare per lo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.
5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 367

Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza, le parti:

- a) riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;
- b) si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
- c) si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'adozione di quadri programmatici che favoriscano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;
- d) convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

- e) convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 368

Biodiversità

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.
2. A tale scopo le parti si impegnano a:
 - a) promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e a contribuire alla conservazione della biodiversità;
 - b) scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;
 - c) promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e
 - d) collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica, nonché il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.

Articolo 369

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2. A tale scopo le parti si impegnano a:
 - a) promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione. A tale proposito, gli interventi possibili comprendono la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla *governance* e sul commercio nel settore forestale;
 - b) scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;
 - c) adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;
 - d) scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la *governance* nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;
 - e) promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e
 - f) cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

*Articolo 370***Commercio di prodotti ittici**

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona *governance* in ambito commerciale, le parti si impegnano a:

- a) promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
- b) adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;
- c) garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e in tali organizzazioni; e
- d) cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.

*Articolo 371***Mantenimento dei livelli di protezione**

1. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciare o derogare in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.
3. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.

*Articolo 372***Informazioni scientifiche**

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

*Articolo 373***Trasparenza**

Ciascuna parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

*Articolo 374***Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità**

Le parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 375

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

- a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP e gli AMA;
- b) le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;
- c) gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi e sugli investimenti, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e di ambiente;
- d) gli effetti positivi e negativi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;
- e) la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;
- f) la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;
- g) la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l'adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;
- h) gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- i) gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;
- j) gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
- k) le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;
- l) le misure attinenti al commercio volte a combattere la deforestazione, anche tramite la soluzione dei problemi derivanti dal disboscamento illegale; e
- m) le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

Articolo 376

Meccanismi istituzionali e di supervisione

1. Ciascuna parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 375 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Ciascuna parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.

5. I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.

Articolo 377

Forum congiunto per il dialogo con la società civile

1. Le parti facilitano l'organizzazione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di portare avanti un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.
2. Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.
3. Le parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle parti e resi disponibili al pubblico.

Articolo 378

Consultazioni governative

1. Per ogni questione attinente al presente capo le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 379 del presente accordo.
2. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.
3. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4. Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare tale questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.
5. Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi interni di una delle parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.
6. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.

Articolo 379

Gruppo di esperti

1. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 378, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.

2. Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3, sottosezioni 1 e 3, e al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 406, del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.
3. Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
4. L'elenco di cui al paragrafo 3 è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle parti e si conformano al codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.
5. Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 385 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XXXIII del presente accordo.
6. Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.
7. Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dalla sua emissione.
8. Le parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

CAPO 14

Risoluzione delle controversie

Sezione 1

Obiettivo e campo d'applicazione

Articolo 380

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 381

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione*Articolo 382***Consultazioni**

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 381 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. La parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte interpellata, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta salvo che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a opera della parte interpellata e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni a meno che entrambe le parti non decidano di proseguirle.
5. Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 384 del presente accordo.
6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
7. Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.

*Articolo 383***Mediazione**

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato XXXII del presente accordo.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione 1

Procedura di arbitrato*Articolo 384***Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. La parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo.

Articolo 385

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può designare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.
4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato estrae a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.
5. Il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti accetta la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 404 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
8. Salvo diversa decisione delle parti, nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano il paragrafo 3, seconda frase, e il paragrafo 4 senza che trovi applicazione il paragrafo 2, e il periodo di cui al paragrafo 5 è di due giorni.

Articolo 386

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 387

Relazione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del medesimo. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.
5. Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 388

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale risoluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per giungere a tale soluzione e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le parti e i soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.

Articolo 389

Notifica del lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

3. Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 390

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

Articolo 391

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole») fornendo motivi a sostegno di tale proposta di periodo di tempo ragionevole.

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle parti.

Articolo 392

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza o sulla coerenza di qualsiasi misura adottata e notificata a norma del paragrafo 1 per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 393

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata

alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.

2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualora tale offerta sia presentata senza che le parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 392 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4. La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

- a) una volta che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 398 del presente accordo;
- b) una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo; o
- c) una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 394

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.

2. In deroga agli articoli 391, 392 e 393 del presente accordo, la parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

3. Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione per la mancata esecuzione degli obblighi, la parte convenuta può, a norma dell'articolo 393, paragrafo 3, e dell'articolo 395 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

Articolo 395

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio

arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 396

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato per il periodo necessario alla nomina di un nuovo arbitro; tale periodo non può tuttavia essere superiore a 20 giorni.

Articolo 397

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta delle parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta delle parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente informa di conseguenza l'altra parte e il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 405 del presente accordo.

Articolo 398

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al presente capo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, ed eventualmente al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.

Articolo 399

Regole di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.

*Articolo 400***Informazioni e consulenza tecnica**

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

*Articolo 401***Norme di interpretazione**

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

*Articolo 402***Decisioni e lodi del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è comunque reso noto in alcun caso.
2. I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 381 del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

*Articolo 403***Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento progressivo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3 (Ostacoli tecnici al commercio), 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), 8 (Appalti pubblici) o 10 (Concorrenza) del presente accordo, o che comunque impongono a una parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.
2. Se una controversia solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

Sezione 4

Disposizioni generali*Articolo 404***Elenchi degli arbitri**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo.

*Articolo 405***Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC**

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, in relazione a una determinata misura, una parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la parte non presenta una denuncia di violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta per prima non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e
 - b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

*Articolo 406***Termini di presentazione**

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

CAPO 15

Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V*Articolo 407***Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio**

1. Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui agli articoli 451 e 452 del presente accordo, del diritto della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), le parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o a uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.
2. Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione e applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova ne informa l'Unione.

*Articolo 408***Abrogazione della normativa interna incompatibile**

Nell'ambito del ravvicinamento normativo, la Repubblica di Moldova abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.

*Articolo 409***Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio**

1. L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Repubblica di Moldova ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 407, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.
2. L'Unione valuta se la legislazione della Repubblica di Moldova sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Repubblica di Moldova fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.
3. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Repubblica di Moldova per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.
4. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto di eventuali disposizioni o prassi interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.
5. Entro 12 mesi dall'avvio della valutazione di cui al paragrafo 1 l'Unione informa la Repubblica di Moldova dei risultati di tale valutazione, salvo diversa disposizione. Le parti discutono tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 452 del presente accordo, salvo diversa disposizione.

*Articolo 410***Sviluppi pertinenti al ravvicinamento**

1. La Repubblica di Moldova provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione interna gli sviluppi del diritto dell'Unione concernenti i settori legati al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
2. La Repubblica di Moldova si astiene da qualsiasi azione suscettibile di compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. L'Unione comunica alla Repubblica di Moldova qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione concernenti gli obblighi in materia di ravvicinamento che incombono alla Repubblica di Moldova in forza del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
4. La Repubblica di Moldova comunica all'Unione le proposte e le misure legislative, comprese le prassi interne, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi che le incombono a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
5. Su richiesta, le parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o azioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sulla legislazione della Repubblica di Moldova o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6. Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 409 del presente accordo, la Repubblica di Moldova modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo. Qualora la Repubblica di Moldova adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo.
7. Se le circostanze lo richiedono, conformemente al paragrafo 8 possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione e applicazione, qualora la Repubblica di Moldova non provveda a ravvicinare la propria legislazione interna per tener conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 del presente accordo non adotti una decisione per aggiornare il titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.
8. Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Repubblica di Moldova. La Repubblica di Moldova può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro un mese dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.

*Articolo 411***Scambio di informazioni**

Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 358, paragrafo 1, del presente accordo.

*Articolo 412***Disposizione generale**

1. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, decidendo anche la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.

2. Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 29 novembre 2013.
3. Le disposizioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo, nella misura in cui vi sia un conflitto.
4. Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

TITOLO VI

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO I

Assistenza finanziaria

Articolo 413

La Repubblica di Moldova usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione. La Repubblica di Moldova può altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente al disposto del presente capo.

Articolo 414

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei pertinenti regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 415

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le parti sono enunciati nei programmi d'azione annuali basati su quadri pluriennali che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica di Moldova, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 416

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza dell'Unione sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 417

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

Articolo 418

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 419

Le parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e della Repubblica di Moldova conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.

CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo*Articolo 420***Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.

*Articolo 421***Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione cui la Repubblica di Moldova possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli realizzati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea (CCE).

*Articolo 422***Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale**

Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 423***Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo**

1. Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell'Unione e della Repubblica di Moldova si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.
2. L'OLAF può convenire con la propria controparte della Repubblica di Moldova di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica di Moldova.
3. Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 13, del presente accordo.

*Articolo 424***Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione**

1. Le autorità della Repubblica di Moldova controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'Unione.

3. Le autorità della Repubblica di Moldova informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.
4. La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5. La Commissione europea ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.
6. A tal fine le autorità competenti della Repubblica di Moldova forniscono alla Commissione europea le informazioni sull'attuazione dei fondi dell'Unione e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 425

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica di Moldova provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell'Unione. Se del caso, l'OLAF può assistere le competenti autorità della Repubblica di Moldova in tale compito.

Articolo 426

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1. Le autorità della Repubblica di Moldova trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono comunicati anche all'OLAF.
2. Le autorità della Repubblica di Moldova informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica di Moldova ne informano la Commissione europea al termine di ogni anno civile.

Articolo 427

Audit

1. La Commissione europea e la CCE hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o partecipi alla loro attuazione. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
3. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla CCE possono eseguire controlli documentali o in loco e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori nella Repubblica di Moldova.
4. La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla CCE hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica di Moldova e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

5. Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui al presente articolo tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'Unione, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica di Moldova cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 428

Controlli sul posto

1. Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato a eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi e da altre irregolarità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica di Moldova.
3. Le autorità della Repubblica di Moldova ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica di Moldova possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
4. Se manifestano interesse, le autorità competenti della Repubblica di Moldova possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all'OLAF.
5. Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica di Moldova forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

Articolo 429

Misure e sanzioni amministrative

La Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 430

Recupero

1. Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati.
2. Quando l'attuazione dei fondi dell'Unione è affidata alle autorità della Repubblica di Moldova, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica di Moldova per evitare che i fondi dell'Unione vadano perduti.
3. La Commissione europea consulta la Repubblica di Moldova a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.
4. Quando la Commissione europea attua i fondi dell'Unione direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente capo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili nella Repubblica di Moldova nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica di Moldova. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Repubblica di Moldova designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

- b) assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova;
- c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Repubblica di Moldova sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.
5. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Repubblica di Moldova. L'esecuzione forzata ha luogo nel rispetto delle disposizioni procedurali della Repubblica di Moldova. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 431

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Repubblica di Moldova e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nella Repubblica di Moldova, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 432

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO I

Quadro istituzionale

Articolo 433

Il dialogo politico e programmatico, anche per quanto riguarda le questioni connesse alla cooperazione settoriale tra le parti, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 del presente accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.

Articolo 434

1. È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.

3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 435

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
4. Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 436

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne.
2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova a quella dell'Unione secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.

Articolo 437

1. È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

Articolo 438

1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
3. Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.

4. Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 439

1. Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche con l'obiettivo di passare in rassegna i progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al presente accordo.
4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.
5. I sottocomitati istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Tali sottocomitati riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione, riunito anche nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 440

1. È istituito un Comitato parlamentare di associazione, composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Repubblica di Moldova, dall'altro; tale Comitato costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Repubblica di Moldova, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 441

1. Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.
2. Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Articolo 442

1. Le parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.

2. È istituita una piattaforma della società civile, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Repubblica di Moldova; tale piattaforma rappresenta una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3. La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.
4. La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Repubblica di Moldova rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 443

1. La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2. La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3. Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 444

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 445

Accesso ai documenti ufficiali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Articolo 446

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a uso specificamente militare; e
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

*Articolo 447***Non discriminazione**

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - a) le misure applicate dalla Repubblica di Moldova nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; e
 - b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti della Repubblica di Moldova non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Repubblica di Moldova.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

*Articolo 448***Ravvicinamento progressivo**

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 449***Ravvicinamento dinamico**

In linea con l'obiettivo della Repubblica di Moldova di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni previsti nei titoli III, IV, V e VI del presente accordo, e conformemente alle disposizioni di cui agli allegati del presente accordo, il Consiglio di Associazione riesamina e aggiorna periodicamente tali allegati, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo. La presente disposizione fa salve le disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 450***Monitoraggio**

Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti coopereranno per facilitare il processo di monitoraggio nell'ambito degli organi istituzionali stabiliti dal presente accordo.

*Articolo 451***Valutazione del ravvicinamento**

1. L'Unione valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'Unione individualmente, dall'Unione d'intesa con la Repubblica di Moldova o congiuntamente dalle parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica di Moldova comunica all'Unione i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'Unione. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, terrà conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.
2. La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organi e agenzie dell'Unione, organi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

*Articolo 452***Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento**

1. I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all'articolo 451 del presente accordo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare, all'unanimità, raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
2. Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri a esso conferiti dall'articolo 436 del presente accordo, decide in merito a un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dagli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 453***Adempimento degli obblighi**

1. Le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
2. Le parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.
3. Le parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 454 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

*Articolo 454***Risoluzione delle controversie**

1. Qualora fra le parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una parte presenta all'altra parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo V (Scambi e questioni commerciali) sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.
2. Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti di cui agli articoli 437 e 439 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. La controversia, finché non sia stata risolta, è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 453, paragrafo 3, del presente accordo, oppure quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui all'articolo 439 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

*Articolo 455***Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi**

1. Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 454 del presente accordo e se la parte attrice continua a ritenere che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che a essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 453, paragrafo 2, e secondo una procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 453, paragrafo 3, e all'articolo 454 del presente accordo.
3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:
 - a) la denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
 - b) la violazione, a opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.

*Articolo 456***Relazione con altri accordi**

1. È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998.
2. Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
3. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed entrato in vigore il 1° aprile 2013.

Articolo 457

1. Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
2. Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 458

1. Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
2. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Moldova attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica di Moldova.

*Articolo 459***Allegati e protocolli**

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 460***Durata**

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

*Articolo 461***Definizione delle parti**

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

*Articolo 462***Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Moldova, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. L'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, su tutto il suo territorio.
3. Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.
4. Se una parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) nelle parti del territorio della Repubblica di Moldova di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta, è sospesa l'applicazione del presente accordo o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.
5. Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo V e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.

*Articolo 463***Depositario del presente accordo**

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

*Articolo 464***Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e alle procedure interne applicabili.
4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:
 - a) la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e
 - b) la notifica della Repubblica di Moldova relativa al completamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria del presente accordo.
5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, come stabilito all'articolo 459, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7. Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.

*Articolo 465***Testi autentici**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Enda Kenny, Taoiseach.

Για την Ελληνική Δημοκρατία




Anninos K. Efstathiou.

Por el Reino de España



Mariano Rajoy

Pour la République française



Laurent Fabius


Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –




Lietuvos Respublikos vardu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'L' and followed by several loops and a long horizontal stroke.


Magyarország részéről

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Għar-Repubblika ta' Malta

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A highly stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial stroke followed by a smaller, more compact part of the signature.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, somewhat irregular loops and strokes.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, starting with a large, bold initial stroke followed by several smaller, connected strokes.


Pentru România

A handwritten signature in black ink, featuring a very large, prominent initial stroke followed by a long, horizontal tail stroke.

Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

За Европейската общност за атомна енергия
 Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
 Za Evropské společenství pro atomovou energii
 For Det Europæiske Atomenergifællesskab
 Für die Europäische Atomgemeinschaft
 Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
 For the European Atomic Energy Community
 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
 Za Europejską zajednicę za atomską energję
 Per la Comunità europea dell'energia atomica
 Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
 Europos atominės energijos bendrijos vardu
 Az Európai Atomenergia-közösség részéről
 Fisem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika
 Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
 Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
 Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
 Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
 Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
 Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
 För Europeiska atomenergigemenskapen

Pentru Republica Moldova

ALLEGATO I

DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA)

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione

Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali

1. Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le parti garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le parti tengono conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
 2. Si applicano inoltre i seguenti principi:
 - a) l'autorità trasferente e l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche la notificazione all'altra parte di ogni rettifica, cancellazione o blocco di tali dati;
 - b) su richiesta, l'autorità ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui risultati conseguiti;
 - c) i dati personali possono essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità trasferente;
 - d) l'autorità trasferente e l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.
-

ALLEGATO II

DEL CAPO 3 (DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E GOVERNANCE SOCIETARIA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla *governance* societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO III

DEL CAPO 4 (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per le attrezzature di lavoro nuove, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Per le attrezzature di lavoro già utilizzate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 16 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO IV

DEL CAPO 5 (PROTEZIONE DEI CONSUMATORI) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO V

DEL CAPO 6 (STATISTICHE) DEL TITOLO IV

L'acquis statistico dell'UE di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 6 (Statistiche), articolo 46, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

ALLEGATO VI

DEL CAPO 8 (FISCALITÀ) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- oggetto e ambito di applicazione [titolo I, articolo 1, articolo 2, paragrafo 1), lettere a), c) e d)]
- soggetti passivi (titolo III, articolo 9, paragrafo 1, e articoli da 10 a 13)
- operazioni imponibili (titolo IV, articoli da 14 a 16, 18, 19, da 24 a 30)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articoli 31 e 32)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articolo 36, paragrafo 1, articoli 38, 39, da 43 a 49, da 53 a 56, da 58 a 61)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- fatto generatore ed esigibilità dell'imposta (titolo VI, articoli da 62 a 66, 70, 71)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- base imponibile (titolo VII, articoli da 72 a 82, da 85 a 92)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- aliquote (titolo VIII, articoli da 93 a 99, 102, 103)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- esenzioni [titolo IX, articoli da 131 a 137, 143, 144, articolo 146, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), articolo 146, paragrafo 2, articoli 147, 148, articolo 150, paragrafo 2, articoli da 151 a 161, articolo 163]

Calendario: fatti salvi gli altri capi del presente accordo, per tutte le esenzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/112 del Consiglio, relative a beni e servizi in zone franche, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre esenzioni, tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— detrazioni (titolo X, articoli da 167 a 169, da 173 a 192)

Calendario: per tutte le detrazioni per soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre detrazioni, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi [titolo XI, articoli 193, 194, 198, 199, da 201 a 208, 211, 212, articolo 213, paragrafo 1, articolo 214, paragrafo 1, lettera a), articolo 214, paragrafo 2, articoli 215, da 217 a 236, da 238 a 242, 244, da 246 a 248, da 250 a 252, 255, 256, 260, 261, da 271 a 273]

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— regimi speciali (titolo XII, articoli da 281 a 292, da 295 a 344, da 346 a 356)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— disposizioni varie (titolo XIV, articolo 401)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— sezione 3 sui limiti quantitativi

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tabacco

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, a eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafo 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima direttiva, che sono attuati entro il 2025. Il Consiglio di associazione deciderà in merito a un calendario diverso per l'attuazione qualora il contesto regionale lo richieda.

Alcol

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: per tutte le disposizioni relative alle aliquote, detta direttiva è attuata entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— articolo 1 di tale direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: per i soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VII

DEL CAPO 12 (AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2006 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), la parte relativa all'indicazione geografica dei vini nel titolo II, capo I, sezione II

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V «Controlli nel settore vitivinicolo»

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1216/2007 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
- per le sementi destinate alla semina: articolo 157;
- per lo zucchero: allegato IV, lettera B;
- per i cereali/il riso: allegato IV, lettera A;
- per il tabacco greggio: articoli 123, 124, 126; va notato che l'articolo 104 non è applicabile al presente accordo;
- per il luppolo: articolo 117, articolo 121, primo comma, lettera g), articolo 158; va notato che l'articolo 185 non è applicabile al presente accordo;
- per gli oli commestibili/oli di oliva: articolo 118, allegato XVI;
- per le piante vive e i prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII;
- per i prodotti ortofrutticoli: articolo 113 bis

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Sono applicabili tutte le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007, compresi gli allegati, a eccezione del titolo III e del titolo IV di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1825/2000 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
- per il pollame e le uova: allegato XIV, parti A, B e C: tutti gli articoli;
- per la carne di vitello: articolo 113 *ter*, allegato XI *bis*: tutti gli articoli;
- per i bovini adulti, i suini e gli ovini: allegato V;
- per il latte e i prodotti lattiero-caseari: articoli 114 e 115 con gli allegati, allegato XII: tutti gli articoli, allegato XIII: tutti gli articoli, allegato XV: tutti gli articoli

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 566/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008, a eccezione degli articoli da 33 a 35, dell'allegato III e dell'allegato V di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Si applicano tutte le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 18, dell'articolo 26, dell'articolo 35 e dell'articolo 37 di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2007 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VIII

DEL CAPO 14 (COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Infrastrutture

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza Energetica

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/952/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2007/74/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
- regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
- regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
- regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico
- regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
- regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
- regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
- regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
- regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
- direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

- direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
- direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie a uso domestico
- direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico
- direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie a uso domestico
- direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici a uso domestico
- direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
- direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria a uso domestico
- direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici a uso domestico
- direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.


ALLEGATO IX

DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV

1. Le parti hanno deciso di cooperare allo sviluppo della rete di trasporto strategica per il territorio della Repubblica di Moldova. La mappa indicativa della rete di trasporto strategica proposta dalla Repubblica di Moldova è inclusa nel presente allegato (cfr. il punto 6 del presente allegato).
2. A tale proposito le parti riconoscono l'importanza dell'attuazione delle principali misure prioritarie della strategia di investimento nelle infrastrutture di trasporto nella Repubblica di Moldova, intese a ripristinare ed estendere i collegamenti stradali e ferroviari di rilevanza internazionale che attraversano il territorio della Repubblica di Moldova, a partire dalle strade nazionali M3 Chisinau — Giurgiulesti e M14 Brest — Briceni — Tiraspol — Odessa, nonché a potenziare e ammodernare i collegamenti ferroviari con i paesi limitrofi, utilizzati per il traffico internazionale e in transito.
3. Le parti riconoscono l'importanza di migliorare i collegamenti di trasporto rendendoli più agevoli, sicuri e affidabili a reciproco vantaggio dell'UE e della Repubblica di Moldova. Le parti intendono cooperare al fine di sviluppare ulteriori collegamenti di trasporto, in particolare mediante:
 - a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e l'eliminazione delle strozzature infrastrutturali;
 - b) la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato orientale;
 - c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare i trasporti;
 - d) l'ulteriore sviluppo nella Repubblica di Moldova di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano l'efficacia e la trasparenza della pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, dei diritti d'uso e dei finanziamenti;
 - e) l'adozione di azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, intese a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per rendere più scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'UE, la Repubblica di Moldova e i partner regionali;
 - f) lo scambio di pratiche ottimali sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;
 - g) tenendo presenti, se pertinenti, le disposizioni ambientali di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 16 (Ambiente), del presente accordo, in particolare la valutazione di impatto strategico, la valutazione di impatto ambientale e la legislazione dell'UE sulla natura e la qualità dell'aria;
 - h) lo sviluppo, a livello regionale, di sistemi efficienti di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System* — ERTMS), che assicurino redditività, interoperabilità ed elevata qualità.
4. Le parti collaboreranno al fine di collegare la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nonché alle reti della regione.
5. Le parti si adopereranno per individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova.

6. Mappa (mappa delle reti di trasporto strategiche sul territorio della Repubblica di Moldova):

Map of Strategic transport networks for the territory of the Republic of Moldova



ALLEGATO X

DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada**Condizioni tecniche**

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);
- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);
- requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

da sostituire entro il 19 gennaio 2013 con le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tali regolamenti sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 27 relativo ai tachigrafi digitali, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 relative ai tachigrafi digitali sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento

Calendario: tali disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto su rotaia**Accesso al mercato e alle infrastrutture**

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);
- separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione di licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 di tale direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

L'accordo globale sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, che contiene l'elenco e il calendario per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE pertinente nel settore dell'aviazione.

Trasporti nazionali per via navigabile

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XI

DEL CAPO 16 (AMBIENTE)

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale per quanto riguarda la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni da parte delle autorità pubbliche in queste procedure per il pubblico, comprese le ONG [articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC (IED)].

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6)

- divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1)
- applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 *bis* e 4 *ter*)

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 94/63/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II, fase II)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti a ottemperare alla prescrizione relativa alla comunicazione degli inventari delle emissioni e alla presentazione di relazioni a norma della direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- sviluppo di programmi nazionali volti al rispetto dei limiti nazionali

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- osservanza di tutti gli altri obblighi, compresi i limiti nazionali di emissione

Entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo i limiti nazionali di emissione si applicano come stabilito nel protocollo originale di Göteborg del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Entro detto periodo, inoltre, la Repubblica di Moldova si adopera per ratificare il protocollo di Göteborg, comprese le modifiche adottate nel 2012.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

istituzione di programmi di controllo (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio «chi inquina paga» e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- classificazione delle discariche (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

- instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Repubblica di Moldova (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e attuazione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d) e articolo 23, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità pertinenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi per ricevere notifiche contenenti informazioni sugli impianti Seveso pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 6, 14 e 15)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (articolo 13)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti, delle autorità preposte all'applicazione delle disposizioni e istituzione del sistema ufficiale di verifica e controllo (articoli 121 e 125)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle legislazioni nazionali in materia di sostanze chimiche (articolo 126)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali volte a istituire un sistema nazionale di registrazione delle sostanze chimiche e delle miscele (titolo II, articoli 5, 6, 7 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali concernenti le informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento sulle sostanze chimiche e sulle miscele e gli obblighi a carico degli utilizzatori a valle (titoli IV e V, articoli 31 e 37)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali intese ad adottare l'elenco delle restrizioni come specificato nell'allegato XVII di REACH (titolo VIII, articolo 67)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XII

DEL CAPO 17 (INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato di ozono

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas a effetto serra (allegati I e II)
- istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 9, da 14 a 17, 19 e 21)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5)
- istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6)
- istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al 2019 per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)
- istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 2015 (articoli 5 e 11)
- definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)
- istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e delle imprese (articoli 26 e 27)

- istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)
- istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti
- definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8)
- divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1)
- permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4)
- istituzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XIII

DEL CAPO 21 (SANITÀ PUBBLICA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale — tossicodipendenza

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione (2007/C 164/01) del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XIV

**DEL CAPO 25 (COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, POLITICA AUDIOVISIVA E MEDIA) DEL
TITOLO IV**

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/65/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XV

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1. Le parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a eccezione di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 e fatto salvo il punto 5 del presente allegato.
 2. I prodotti elencati nell'allegato XV-A sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato. Alle importazioni che superano il limite del contingente tariffario si applica l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF).
 3. I prodotti elencati nell'allegato XV-B sono assoggettati a un dazio all'importazione nell'UE in esenzione dell'aliquota *ad valorem* di tale dazio.
 4. La Repubblica di Moldova procede alla soppressione di determinati dazi doganali come specificato nell'allegato XV-D con le seguenti modalità:
 - a) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 6 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1° gennaio dei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 4 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1° gennaio dei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - c) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «10-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 10 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - d) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 5 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - e) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 3 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - f) la soppressione dei dazi doganali per i prodotti di cui alla categoria «10-S» (prodotti soggetti a una moratoria di 5 anni) ha inizio il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.
 5. L'importazione dei prodotti originari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XV-C è soggetta al meccanismo antielusione dell'Unione di cui all'articolo 148 del presente accordo.
-

ALLEGATO XV-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)

Numero d'ordine	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
1	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000	esenzione
2	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220	esenzione
3	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	10 000	esenzione
4	0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000	esenzione
5	0809 40 05	Prugne, fresche	10 000	esenzione
6	2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix \leq 30 a 20 °C e di valore $>$ 18 EUR per 100 kg	500	esenzione
	2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix $>$ 67 a 20 °C e di valore $>$ 22 EUR per 100 kg		
	2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix $>$ 30 e \leq 67 a 20 °C e di valore $>$ 18 EUR per 100 kg, concentrati		
	2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix $>$ 30 e \leq 67 a 20 °C e di valore $>$ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)		

ALLEGATO XV-B

**PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ⁽¹⁾
che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione (UNIONE)**

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati
0709 91 00	Carciofi, freschi o refrigerati
0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate
0805 10 20	Arance dolci, fresche
0805 20 10	Clementine
0805 20 30	Monreal e satsuma
0805 20 50	Mandarini e wilkings
0805 20 70	Tangerini
0805 20 90	Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)
0805 50 10	Limoni «Citrus limon, Citrus limonum»
0808 30 90	Pere (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)
0809 10 00	Albicocche, fresche
0809 21 00	Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche
0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)
0809 30 10	Pesche noci, fresche
0809 30 90	Pesche, fresche (escl. pesche noci)
2204 30 92	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ \% vol}$ e $> 0,5 \text{ \% vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 94	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ \% vol}$ e $> 0,5 \text{ \% vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 96	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ \% vol}$ e $> 0,5 \text{ \% vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 98	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ \% vol}$ e $> 0,5 \text{ \% vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)

⁽¹⁾ Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

ALLEGATO XV-C

PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
Prodotti agricoli			
1 Carni suine	0203 11 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	4 500
	0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	0203 12 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)	
	0203 19 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	
	0203 21 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	
	0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	0203 22 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	0203 29 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	0203 29 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)	
0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)		
2 Carni di volatili da cortile	0207 11 30	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati	600

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 11 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)	
	0207 12 10	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati	
	0207 12 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)	
	0207 13 10	Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 20	Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati	
	0207 13 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate	
	0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 14 10	Pezzi di galli o galline, disossati, congelati	
	0207 14 20	Metà o quarti di galli o galline, congelati	
	0207 14 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate	
	0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	0207 14 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)	
	0207 24 10	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 24 90	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %»)	
	0207 25 10	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati	
	0207 25 90	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %»)	
	0207 26 10	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 20	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 26 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 26 50	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 70	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)	
	0207 26 80	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	
	0207 26 99	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 27 10	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 27 20	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati	
	0207 27 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate	
	0207 27 50	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 27 70	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)	
	0207 27 80	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	
	0207 27 99	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	0207 41 30	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate	
	0207 41 80	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	0207 42 30	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate	
	0207 42 80	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate	
	0207 44 10	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 21	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 44 31	Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 44 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 44 51	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 61	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 71	Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate	
	0207 44 81	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	
	0207 44 99	Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 45 10	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 45 21	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati	
	0207 45 31	Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate	
	0207 45 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati	
	0207 45 51	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 45 61	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 45 81	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	0207 45 99	Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	0207 51 10	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate	
	0207 51 90	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	0207 52 90	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate	
	0207 54 10	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 21	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 54 31	Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 54 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 54 51	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 61	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 71	Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate	
	0207 54 81	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 54 99	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 55 10	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 55 21	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati	
	0207 55 31	Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate	
	0207 55 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati	
	0207 55 51	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 55 61	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 55 81	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	0207 55 99	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	0207 60 05	Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate	
	0207 60 10	Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 31	Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate	
	0207 60 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 51	Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 61	Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 81	Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 99	Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)	
	1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	
3 Prodotti lattiero-caseari	0402 10 11	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	1 700
	0402 10 19	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	0402 10 91	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	
	0402 10 99	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)	
	0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 50	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 90	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)	
4 Uova in guscio	0407 21 00	Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)	7 000 ⁽¹⁾
	0407 29 10	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0407 29 90	Uova di volatili, in guscio, fresche (escl. uova di volatili da cortile, nonché fertilizzate per incubazione)	
	0407 90 10	Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte	
5 Uova e albumine	0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli)	400
	0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	
6 Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento	1001 91 90	Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta]	75 000
	1001 99 00	Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]	
7 Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo	1003 90 00	Orzo (escl. orzo destinato alla semina)	70 000
8 Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco	1005 90 00	Granturco (escl. granturco destinato alla semina)	130 000
9 Zuccheri	1701 99 10	Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, $\geq 99,5$ % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	37 400

Prodotti agricoli trasformati

10 Cereali trasformati	1904 30 00	Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro	2 500
	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol	
	2207 20 00	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	
	2208 90 91	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri	
	2208 90 99	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri	
	2905 43 00	Mannitolo	
	2905 44 11	D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	
	2905 44 19	D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	2905 44 91	D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)	
	2905 44 99	D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	
	3505 10 10	Destrina	
	3505 10 50	Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)	
	3505 10 90	Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)	
	3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3505 20 50	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3505 20 90	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3809 10 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 %	
	3809 10 30	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 %	
	3809 10 50	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 %	
	3809 10 90	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 %	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	3824 60 11	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	
	3824 60 19	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	
	3824 60 91	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
	3824 60 99	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
11 Sigarette	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	1 000 o 1 miliardo di pezzi ⁽²⁾
	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)	
12 Prodotti lattiero-caseari trasformati	0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse del 39 % o più ma meno del 60 %	500
	0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %	
	1806 20 70	Preparazioni dette «chocolate milk crumb» in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg	
	2106 10 80	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, $\geq 1,5$ % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o di amido o fecola	
	2202 90 99	Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ≥ 2 %.	
13 Zuccheri trasformati	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere	4 200
	1302 20 90	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido	
	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido	
	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro, allo stato solido	
	1704 90 99	Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg]	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 65\%$ e $< 80\%$	
	1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 80\%$	
	1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao $< 18\%$	
	1901 90 99	Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti $< 40\%$, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido e panna acida	
	2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	
	2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate	
	2106 90 98	Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, $\geq 1,5\%$ di materie grasse provenienti dal latte, $\geq 5\%$ di saccarosio o di isoglucosio, $\geq 5\%$ di glucosio o $\geq 5\%$ di amido o fecola	
	3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, $\geq 1,5\%$ di materie grasse provenienti dal latte, $\geq 5\%$ di saccarosio o di isoglucosio, $\geq 5\%$ di glucosio o $\geq 5\%$ di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo $> 0,5\%$ vol)	
14 Granturco dolce	0710 40 00	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato	1 500
	0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	
	2001 90 30	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	
	2004 90 10	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	
	2005 80 00	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)	

(¹) 140 milioni x 50 g = 7 000 t

(²) A condizione che 1 pezzo pesi all'incirca 1 g.

ALLEGATO XV-D

ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0203 11 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 12 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 19 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 19 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 19 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 19 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 21 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 22 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	20 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	10 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 29 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	10 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 29 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	10 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)	10 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)
0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	10 % + 200 EUR/t	Contingente tariffario 1 (4 000 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0206 30 00	Frattaglie commestibili di animali della specie suina, fresche o refrigerate	15	10-S
0206 41 00	Fegati commestibili di animali della specie suina, congelati	15	10-S
0206 49 20	Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate (escl. fegati)	15	10-S
0207 11 10	Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %», freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 11 30	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 11 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 12 10	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 12 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 10	Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 20	Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 13 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)	20 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 10	Pezzi di galli o galline, disossati, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 20	Metà o quarti di galli o galline, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0207 14 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 40	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 70	Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 91	Fegati commestibili di galli o galline, congelati	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0207 14 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)	15 % + 100 EUR/t	Contingente tariffario 2 (4 000 t)
0210 99 41	Fegati commestibili di animali della specie suina domestica, salati o in salamoia, secchi o affumicati	15	10-A
0210 99 49	Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati)	15	10-A
0401 10 10	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse \leq 1 %, in imballaggi immediati di contenuto \leq 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 10 90	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse \leq 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto \leq 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 20 11	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse \leq 3 % e $>$ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto \leq 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 20 19	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse \leq 3 % e $>$ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto \leq 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 20 91	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse $>$ 3 % e \leq 6 %, in imballaggi immediati di contenuto \leq 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0401 20 99	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 11	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 19	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 31	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 39	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 91	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0401 30 99	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)	15	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0402 10 11	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	10	10-A
0402 10 19	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	10	10-A
0402 10 91	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	10	10-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0402 10 99	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	10	10-A
0402 21 11	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $> 1,5$ %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	10	10-A
0402 21 17	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 11 % e $> 1,5$ %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg o presentati diversamente	10	10-A
0402 21 19	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 11 % e ≤ 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg o presentati diversamente	10	10-A
0402 21 91	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	10	10-A
0402 21 99	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	10	10-A
0402 29 15	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e $> 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg (escl. latte per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto ≤ 500 g)	10	10-A
0402 29 19	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e $> 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	10	10-A
0402 29 91	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	10	10-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0402 29 99	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	10	10-A
0402 91 11	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 19	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 31	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 39	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 51	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 59	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 91	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 91 99	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)	10	10-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0402 99 11	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 9,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 99 19	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 9,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 99 31	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse $> 9,5$ % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 99 39	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse $> 9,5$ % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 99 91	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0402 99 99	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg (escl. in forme solide)	10	10-A
0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)	15 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)	15 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	15 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 10 50	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	15 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 10 90	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)	15 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0405 20 10	Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\geq 39\%$ e $< 60\%$	20 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 20 30	Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\geq 60\%$ e $\leq 75\%$	20 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 20 90	Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse $> 75\%$ e $< 80\%$	20 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 90 10	Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\geq 99,3\%$ e aventi tenore, in peso, di acqua $\leq 0,5\%$	20 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0405 90 90	Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse $\geq 99,3\%$ e aventi tenore, in peso, di acqua $\leq 0,5\%$, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte)	20 % + 500 EUR/t	Contingente tariffario 3 (1 000 t)
0406 10 20	Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 40\%$	10	5-A
0406 10 80	Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse $> 40\%$	10	5-A
0406 20 90	Formaggi grattugiati o in polvere [escl. formaggi di Glarus alle erbe (detti «Schabziger»)]	10	5-A
0406 30 10	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 56\%$ della sostanza secca	10	3-A
0406 30 31	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 36\%$ e tenore, in peso, di materie grasse $\leq 48\%$ della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto]	10	3-A
0406 30 39	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 36\%$ e tenore, in peso, di materie grasse $> 48\%$ della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 56\%$ della sostanza secca]	10	3-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0406 30 90	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca]	10	3-A
0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, compreso il formaggio di siero di latte, latticini, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando « <i>Penicillium roqueforti</i> », nonché formaggi grattugiati o in polvere)	10	5-A
0406 90 13	Emmental (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 21	Cheddar (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 23	Edam (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 25	Tilsit (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 27	Butterkäse (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 29	Kashkaval (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta)	10	5-A
0406 90 69	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a.	10	5-A
0406 90 78	Gouda avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)	10	5-A
0406 90 86	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 %, n.n.a.	10	5-A
0406 90 87	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a.	10	5-A
0406 90 88	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a.	10	5-A
0406 90 93	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a.	10	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0406 90 99	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a.	10	5-A
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	dal 1° gennaio al 15 marzo — 10; dal 1° aprile al 31 ottobre — 20; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10	5-A
0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate (escl. cipolle da semina)	15	5-A
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	15	5-A
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati	15	5-A
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	15	5-A
0706 90 10	Sedani-ropa, freschi o refrigerati	15	5-A
0706 90 90	Barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-ropa e barbaforte o cren)	15	5-A
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	dal 1° gennaio al 15 marzo — 10; dal 1° aprile al 31 ottobre — 15; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10	5-A
0708 10 00	Piselli « <i>Pisum sativum</i> », anche sgranati, freschi o refrigerati	15	5-A
0708 20 00	Fagioli « <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> », anche sgranati, freschi o refrigerati	15	5-A
0708 90 00	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli « <i>Pisum sativum</i> » e fagioli « <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> »)	15	5-A
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	15	5-A
0709 51 00	Funghi del genere « <i>Agaricus</i> », freschi o refrigerati	15	5-A
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	15	5-A
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	15	5-A
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	dal 1° gennaio al 14 luglio — 10; dal 15 luglio al 20 novembre — 15; dal 21 novembre al 31 dicembre — 10	10-S

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	dal 1° gennaio al 30 giugno — 10; dal 1° luglio al 31 luglio — 20; dal 1° agosto al 31 dicembre — 10	10-S
0809 20 05	Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche	dal 1° gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10	5-A
0809 20 95	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide «Prunus cerasus»)	dal 1° gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10	10-A
0809 30 10	Pesche noci, fresche	dal 1° gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre — 10	5-A
0809 30 90	Pesche, fresche (escl. pesche noci)	dal 1° gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre — 10	10-S
0809 40 05	Prugne, fresche	dal 1° gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre — 10	10-S
0810 10 00	Fragole, fresche	dal 1° gennaio al 30 aprile — 10; dal 1° maggio al 31 luglio — 20; dal 1° agosto al 31 dicembre — 10	5-A
0810 90 50	Ribes nero (cassis), fresco	10	5-A
0810 90 60	Ribes rosso, fresco	10	5-A
0810 90 70	Ribes bianco e uva spina, freschi	10	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
0811 10 90	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelate	15	5-A
0811 20 31	Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
0811 20 39	Ribes nero (cassis), anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
0811 20 51	Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
0811 20 59	More di rovo o di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
0811 20 90	More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
0811 90 75	Ciliegie acide «Prunus cerasus», anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15	5-A
1601 00 10	Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1601 00 91	Salsicce non cotte, di carne, di frattaglie o di sangue (escl. fegato)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 31 11	Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)	20	10-A
1602 31 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	10-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1602 31 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, $\geq 25\%$ e $< 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	10-A
1602 31 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti, in peso, $\geq 25\%$ di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	20	10-A
1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti $\geq 25\%$ e $< 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti $\geq 25\%$ di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1602 39 21	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	20	10-A
1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	10-A
1602 39 40	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	20	10-A
1602 39 80	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	20	10-A
1602 41 10	Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 42 10	Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica	20	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 49 11	Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 49 13	Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 49 15	Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1602 49 19	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 49 30	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 49 50	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 50 10	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di animali della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato)	15	10-S
1602 50 31	«Corned beef», in recipienti ermeticamente chiusi	15	10-A
1602 50 39	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte)	15	10-S
1602 50 80	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte)	15	10-S

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1602 90 51	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	15	Contingente tariffario 4 (1 700 t)
1602 90 61	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina, compresi i miscugli di carni cotte o non cotte e di frattaglie cotte o non cotte (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, nonché preparazioni di fegato)	15	10-A
1602 90 69	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	15	10-A
1701 11 10	Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 11 90	Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 12 10	Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 12 90	Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 91 00	Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 99 10	Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)
1701 99 90	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)	75	Contingente tariffario 5 (5 400 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1702 30 10	Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 30 51	Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 30 59	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio e sciroppo di glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 30 91	Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, meno del 99 % di glucosio (escl. isoglucosio)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 30 99	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 40 10	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 40 90	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 60 10	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 60 95	Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro, allo stato solido	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio	75	Contingente tariffario 6 (640 t)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1702 90 60	Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 75	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 79	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1702 90 99	Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina, miele artificiale e caramello)	75	Contingente tariffario 6 (640 t)
1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova	10	3-A
1902 19 90	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento (grano) tenero, non contenenti uova	10	5-A
1904 10 10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco	15	5-A
1904 10 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. a base di granturco o di riso)	15	3-A
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	15	3-A
1904 20 91	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)	15	3-A
1904 20 99	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. a base di granturco o riso, nonché preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)	15	3-A
1905 10 00	Pane croccante detto «Knäckebrot»	15	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
1905 31 99	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. biscotti rivestiti o ricoperti di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, nonché doppio biscotto con ripieno)	15	5-A
1905 32 11	Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 85 g (escl. cialde e cialdine aventi tenore di umidità > 10 %)	15	3-A
1905 32 99	Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. cialde e cialdine rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, salate, nonché aventi tenore di umidità > 10 %)	15	5-A
1905 40 10	Fette biscottate	15	5-A
1905 90 30	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca	10	5-A
1905 90 45	Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti)	10	5-A
1905 90 55	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, nonché cialde e cialdine)	10	5-A
1905 90 60	Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, nonché fette biscottate)	10	5-A
1905 90 90	Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili)	10	3-A
2001 90 70	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	20	3-A
2002 10 10	Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	20	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2002 10 90	Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	20	5-A
2002 90 11	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	5-A
2002 90 19	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	5-A
2002 90 31	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	3-A
2002 90 39	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	3-A
2002 90 91	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	3-A
2002 90 99	Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	20	3-A
2004 90 50	Piselli « <i>Pisum sativum</i> » e fagiolini « <i>Phaseolus spp.</i> », preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	10	3-A
2005 40 00	Piselli « <i>Pisum sativum</i> », preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)	25	5-A
2005 51 00	Fagioli « <i>Vigna spp.</i> » e « <i>Phaseolus spp.</i> » in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)	15	5-A
2005 80 00	Granturco dolce « <i>Zea mays var. saccharata</i> », preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)	10	3-A
2005 99 50	Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	15	3-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2005 99 90	Ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. cotti negli zuccheri o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10, pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli « <i>Pisum sativum</i> », fagioli « <i>Vigna spp.</i> » e « <i>Phaseolus spp.</i> », asparagi, olive, granturco dolce « <i>Zea mays var. saccharata</i> », germogli di bambù, frutta del genere <i>Capsicum</i> piccante, capperi, carciofi, carote e miscugli di ortaggi)	15	3-A
2007 99 10	Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	10	5-A
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	10	5-A
2007 99 33	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	10	5-A
2007 99 35	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	10	5-A
2009 50 10	Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri	15	5-A
2009 50 90	Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole (escl. succhi addizionati di zuccheri)	15	5-A
2009 69 11	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati	15	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)	15	5-A
2009 69 71	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, concentrati	15	5-A
2009 69 79	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)	15	5-A
2009 69 90	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %)	15	5-A
2009 71 10	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 71 91	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 79 19	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 79 93	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati ≤ 30 %, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg	15	5-A
2009 80 96	Succhi di ciliegia, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. succhi addizionati di zuccheri)	10	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2009 80 99	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C [escl. succhi addizionati di zuccheri, miscugli di succhi, succhi di agrumi, guaiava, mango, mangostano, papaia, tamarindo, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack (pane di scimmia), sapotiglia, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananasso, pomodoro, uva, compresi i mosti di uva, mela, pera, ciliegia e frutti della specie «Vaccinium macrocarpon»]	10	5-A
2009 90 51	Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C e di valore > 30 EUR per 100 kg, addizionati di zuccheri (escl. miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso)	15	3-A
2009 90 59	Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. addizionati di zuccheri, miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso)	15	5-A
2204 10 19	Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo $\geq 8,5$ % vol (escl. Champagne)	0,5 EUR/l	5-A
2204 10 91	Asti spumante con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 10 99	Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol (escl. Asti spumante)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 10	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 ° C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 litri (escl. vini spumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 11	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Alsace», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 12	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 13	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 21 17	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 18	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Mosel-Saar-Ruwer», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 19	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Pfalz», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 22	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rheinhessen», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 23	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 24	Vini bianchi di qualità prodotti nel Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 26	Vini bianchi di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 27	Vini bianchi di qualità prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 28	Vini bianchi di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 32	Vini bianchi di qualità di tipo «vinho verde», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 34	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 21 36	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 37	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Valencia», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 38	Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Alsace», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», «Mosel-Saar-Ruwer», «Pfalz», «Rheinhessen», «Tokaj», Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, «Penedés», «Rioja», «Valencia», «vinho verde», vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 42	Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 43	Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 44	Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 46	Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 47	Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 48	Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 62	Vini di qualità prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 21 66	Vini di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 67	Vini di qualità prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 68	Vini di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 69	Vini di qualità prodotti nelle regioni «Dao», «Bairrada» e «Douro», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 71	Vini di qualità prodotti nella regione «Navarra», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 74	Vini di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 76	Vini di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 77	Vini di qualità prodotti nella regione «Valdepeñas», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 78	Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, «Dao», «Bairrada», «Douro», «Navarra», «Penedés», «Rioja», «Valdepeñas», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 79	Vini bianche di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 21 80	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 81	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 82	Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 83	Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 84	Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 85	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 87	Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 88	Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 89	Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 91	Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 21 92	Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 93	Vini di Tokaj (<i>Aszu</i> e <i>Szamorodni</i>), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 94	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 95	Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 96	Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 97	Vini di Tokaj (<i>Aszu</i> e <i>Szamorodni</i>), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 98	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal)	0,5 EUR/l	5-A
2204 21 99	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 10	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità > 2 litri (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 11	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, <i>Aszu</i> , <i>Szamorodni</i> , <i>Máslás</i> , <i>Fordítás</i>), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 12	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 29 13	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 17	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 18	Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Tokaj», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 42	Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 43	Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 44	Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 46	Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 47	Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 48	Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 58	Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 29 62	Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 64	Vini bianchi prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 65	Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini prodotti in Sicilia e nel Veneto)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 71	Vini prodotti in Puglia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 72	Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 75	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini prodotti in Puglia e in Sicilia, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 77	Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 78	Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 82	Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 83	Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini di qualità prodotti in regioni determinate)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 29 84	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 87	Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 88	Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 89	Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 91	Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 92	Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 93	Vini di Tokaj (<i>Aszu</i> e <i>Szamorodni</i>), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 94	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini bianchi generici, vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal)	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 95	Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 96	Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 29 98	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal)	0,5 EUR/l	5-A

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
2204 29 99	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol	0,5 EUR/l	5-A
2204 30 10	Mosti di uva, mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)	0,5 EUR/l	5-A
2204 30 92	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ % vol}$ e $> 0,5 \text{ % vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)	0,5 EUR/l	5-A
2204 30 94	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ % vol}$ e $> 0,5 \text{ % vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)	0,5 EUR/l	5-A
2204 30 96	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ % vol}$ e $> 0,5 \text{ % vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)	0,5 EUR/l	5-A
2204 30 98	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1 \text{ % vol}$ e $> 0,5 \text{ % vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)	0,5 EUR/l	5-A
2208 20 40	Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 litri	0,5 EUR/l	5-A
2208 20 62	Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri	0,5 EUR/l	5-A
2208 20 64	Armagnac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri	0,5 EUR/l	5-A
2208 20 87	Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità > 2 litri	0,5 EUR/l	5-A
2208 20 89	Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 litri (escl. distillato greggio, Cognac, Armagnac, Grappa e Brandy de Jerez)	0,5 EUR/l	5-A
2523 10 00	Cementi non polverizzati detti «clinkers»	10	5
2523 29 00	Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente)	10	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
3917 21 10	Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 21 90	Tubi rigidi, di polimeri di etilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	5
3917 22 10	Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 22 90	Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	5
3917 23 10	Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 23 90	Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	5
3917 31 00	Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa	6,5	5
3917 32 10	Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 32 31	Tubi flessibili, di polimeri di etilene, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 32 35	Tubi flessibili, di polimeri di cloruro di vinile, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	5
3917 32 39	Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di polimeri di etilene e di cloruro di vinile)	6,5	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
3917 32 51	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente)	6,5	5
3917 32 91	Budella artificiali (escl. di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche)	6,5	5
3917 32 99	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura e budella artificiali)	6,5	5
3917 39 12	Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa)	6,5	3
3917 39 15	Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa)	6,5	3
3917 39 19	Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassetamento o di condensazione, nonché tubi che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa)	6,5	3
3917 39 90	Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie (escl. tubi senza saldatura o tagliati a misura, nonché tubi che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa)	6,5	3
3917 40 00	Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi), di materie plastiche, per tubi	6,5	3
3922 10 00	Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche	6,5	3
3922 20 00	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche	6,5	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
3922 90 00	Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)	6,5	3
3923 10 00	Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche	6,5	3
3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	6,5	3
3923 29 10	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile	6,5	3
3923 29 90	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene)	6,5	3
3923 30 10	Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 litri	6,5	3
3923 30 90	Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 litri	6,5	3
3923 50 90	Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli)	6,5	3
3923 90 90	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura; filetti estrusi presentati in forma tubolare, di materie plastiche)	6,5	3
3924 10 00	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche	6,5	3
3924 90 11	Spugne per uso domestico o da toeletta, di cellulosa rigenerata	6,5	3
3924 90 90	Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. cellulosa rigenerata) (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici)	6,5	3
3925 10 00	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 litri	6,5	3
3925 20 00	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche	6,5	3
3925 30 00	Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. accessori e articoli simili)	6,5	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
3925 90 10	Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni, di materie plastiche	6,5	3
3925 90 20	Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche	6,5	3
3925 90 80	Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi ecc., motivi decorativi architettonici, per esempio scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a.	6,5	3
3926 20 00	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole), ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati	6,5	3
3926 90 97	Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a.	6,5	5
5702 41 10	Tappeti «Axminster» di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati	12	5
5702 41 90	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster»)	12	5
5702 42 10	Tappeti «Axminster» di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati	20	5
5702 42 90	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster»)	20	5
5702 49 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)	12	5
5703 10 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, «tufted» agugliati, anche confezionati	12	5
5703 20 19	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie $\leq 0,3 \text{ m}^2$)	12,5	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
5703 20 99	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. tappeti stampati, quadrelli con superficie $\leq 0,3 \text{ m}^2$)	12,5	5
5703 30 19	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. quadrelli con superficie $\leq 0,3 \text{ m}^2$)	12,5	5
5704 90 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro (non «tufted» né «floccati»), anche confezionati (escl. quadrelli con superficie $\leq 0,3 \text{ m}^2$)	12	5
5705 00 30	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro)	12	5
5705 00 90	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro)	12	5
6101 20 90	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni]	12	5
6101 30 90	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni]	12	5
6102 20 90	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)]	12	5
6102 30 90	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)]	12	5
6103 32 00	Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili)	12	5
6103 33 00	Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento o simili)	12	5
6103 42 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6103 43 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno)	12	5
6104 32 00	Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)	12	3
6104 33 00	Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)	12	3
6104 39 00	Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché giacche a vento e simili)	12	3
6104 42 00	Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	5
6104 43 00	Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	5
6104 44 00	Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	5
6104 49 00	Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché sottogonne)	12	5
6104 52 00	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	3
6104 53 00	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	3
6104 59 00	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché sottogonne)	12	3
6104 62 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno)	12	3
6104 63 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno)	12	3
6104 69 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, nonché mutandine e costumi da bagno)	12	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6105 10 00	Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]	12	5
6105 20 10	Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]	12	5
6106 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette)	12	5
6106 20 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette)	12	5
6107 11 00	Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo	12	5
6107 12 00	Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	12	5
6107 19 00	Slip e mutande, a maglia, di altre materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)	12	5
6107 21 00	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere)	12	5
6107 22 00	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere)	12	5
6108 21 00	Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza	12	5
6108 22 00	Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	12	5
6108 29 00	Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali)	12	5
6108 31 00	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt, magliette e negligé)	12	5
6108 32 00	Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T-shirt, magliette e negligé)	12	5
6108 91 00	Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6108 92 00	Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, reggiseni, busti e simili)	12	5
6109 10 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	12	3
6109 90 30	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	12	3
6109 90 90	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)	12	3
6110 11 10	Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g	12	5
6110 11 30	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti]	12	5
6110 11 90	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti]	12	5
6110 20 10	Magliette a collo alto, a maglia, di cotone	12	3
6110 20 91	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)	12	3
6110 20 99	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)	12	3
6110 30 10	Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	12	5
6110 30 91	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6110 30 99	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)	12	5
6115 21 00	Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. a compressione graduata)	12	3
6115 22 00	Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. a compressione graduata)	12	3
6115 29 00	Calzemaglie (collant), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie a compressione graduata, di fibre sintetiche, nonché per bambini piccoli)	12	3
6115 95 00	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di cotone [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli]	12	3
6115 96 91	Calze da donna di fibre sintetiche, a maglia [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex e gambaletti da donna]	12	3
6115 96 99	Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, nonché calzemaglie per bambini piccoli]	12	3
6115 99 00	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di materie tessili [escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli]	12	3
6201 11 00	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6201 12 10	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6201 12 90	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6201 13 10	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6201 13 90	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6201 19 00	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia)	12	3
6201 91 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni)	12	3
6201 92 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)	12	3
6201 93 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)	12	3
6201 99 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; vestiti o completi, insieme, giacche e pantaloni)	12	3
6202 11 00	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	3
6202 12 10	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	3
6202 12 90	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6202 13 10	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	3
6202 13 90	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	3
6202 19 00	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia)	12	3
6202 91 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni)	12	3
6202 92 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)	12	3
6202 93 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)	12	3
6202 99 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni)	12	3
6203 11 00	Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)	12	3
6203 12 00	Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)	12	3
6203 19 10	Vestiti o completi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)	12	3
6203 19 30	Vestiti o completi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)	12	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6203 19 90	Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)	12	3
6203 22 10	Completati da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6203 31 00	Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	3
6203 32 10	Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	3
6203 32 90	Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)	12	3
6203 33 10	Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	3
6203 33 90	Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)	12	3
6203 41 10	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]	12	3
6203 42 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	3
6203 42 31	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]	12	3
6203 42 35	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]	12	3
6203 42 51	Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6203 42 59	Tute con bretelle (salopette), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	3

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6203 42 90	«Shorts», di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi da bagno e mutande)	12	3
6203 43 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	3
6203 43 19	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]	12	3
6203 43 31	Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6203 43 39	Tute con bretelle (salopette), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	3
6203 43 90	«Shorts», di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)	12	3
6203 49 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	3
6203 49 19	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]	12	3
6203 49 31	Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	3
6203 49 39	Tute con bretelle (salopette), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	3
6203 49 50	«Shorts», di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)	12	3
6203 49 90	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)	12	3
6204 12 00	Abiti a giacca (tailleur), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6204 13 00	Abiti a giacca (tailleur), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)	12	5
6204 19 10	Abiti a giacca (tailleur), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)	12	5
6204 19 90	Abiti a giacca (tailleur), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché completi da sci e costumi da bagno)	12	5
6204 31 00	Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	3
6204 32 10	Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	5
6204 32 90	Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)	12	5
6204 33 10	Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	5
6204 33 90	Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)	12	5
6204 39 11	Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	5
6204 39 19	Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)	12	5
6204 39 90	Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché giacche a vento e simili)	12	5
6204 41 00	Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 42 00	Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 43 00	Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6204 44 00	Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 49 00	Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 51 00	Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 52 00	Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 53 00	Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 59 10	Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 59 90	Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne)	12	5
6204 61 10	Pantaloni, compresi pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)	12	5
6204 61 85	Tute con bretelle (salopette) e «shorts», di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)	12	5
6204 62 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	5
6204 62 31	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per donna o ragazza [escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	5
6204 62 39	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]	12	5
6204 63 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6204 63 18	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]	12	5
6204 69 11	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]	12	5
6204 69 18	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]	12	5
6204 69 90	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)	12	5
6205 20 00	Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]	12	3
6205 30 00	Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]	12	5
6205 90 10	Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]	12	5
6205 90 80	Camicie e camicette di materie tessili, per uomo o ragazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]	12	5
6206 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)	12	5
6206 30 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)	12	5
6206 40 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)	12	5
6211 32 10	Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	5
6211 33 10	Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6212 10 90	Reggiseni e bustini di materie tessili di qualunque tipo, anche elastici e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip)	12	5
6302 21 00	Biancheria da letto, di cotone, stampata (escl. a maglia)	12	5
6302 31 00	Biancheria da letto, di cotone (escl. stampata, a maglia)	12	5
6302 32 90	Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata, a maglia, nonché di tessuto non tessuto)	12	5
6302 51 00	Biancheria da tavola, di cotone (escl. a maglia)	12	5
6302 53 90	Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia, nonché di tessuto non tessuto)	12	5
6302 60 00	Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	5
6302 91 00	Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	5
6302 93 90	Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. in tessuto non tessuto, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	5
6302 99 90	Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, lino o fibre sintetiche o artificiali, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	5
6309 00 00	Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)	12,5	5
6402 20 00	Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6402 91 10	Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche)	15	5
6402 91 90	Calzature che ricoprono la caviglia, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6402 99 05	Calzature con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche)	15	5
6402 99 10	Calzature con tomaia di gomma e suola esterna di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6402 99 31	Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)	15	5
6402 99 39	Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)	15	5
6402 99 50	Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6402 99 91	Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con soles interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6402 99 93	Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature ortopediche)	15	5
6402 99 96	Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)	15	5
6402 99 98	Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)	15	5
6403 59 95	Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche)	15	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6403 59 99	Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina o tomaia è formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche)	15	5
6403 91 16	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	15	5
6403 91 18	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	15	5
6403 91 96	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16)	15	5
6403 91 98	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18)	15	5
6403 99 36	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	15	5
6403 99 38	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	15	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
6403 99 96	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)	15	5
6403 99 98	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, con soles interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)	15	5
6404 11 00	Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili	15	5
6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6404 19 90	Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6405 20 91	Pantofole e altre calzature da camera, con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6405 20 99	Calzature con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
6405 90 10	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaia di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)	15	5
7010 90 41	Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma $< 2,5$ litri	10	5
7010 90 43	Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale $> 0,33$ litri ma < 1 litro	10	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
7010 90 51	Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma $< 2,5$ litri	10	5
7010 90 53	Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale $> 0,33$ litri ma ≤ 1 litro	10	5
9401 30 10	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini (escl. mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria)	10	5
9401 30 90	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per sedersi imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini, nonché mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria, poltrone da parrucchiere)	10	5
9401 40 00	Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	10	5
9401 61 00	Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (escl. mobili per sedersi trasformabili in letti)	10	5
9401 69 00	Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno (non imbottiti)	10	5
9401 71 00	Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei o per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	10	5
9401 79 00	Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. mobili imbottiti, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	10	5
9401 80 00	Mobili per sedersi, n.n.a.	10	5
9403 20 80	Mobili di metallo (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, mobili per sedersi e letti, nonché mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	10	5
9403 30 11	Scrivanie per ufficio, con intelaiatura di legno	10	5
9403 30 19	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi)	10	5
9403 30 91	Armadi di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm	10	5
9403 30 99	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi)	10	5
9403 40 10	Elementi di cucine componibili	10	5

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011	Descrizione	Aliquota NPF applicata	Categoria
9403 40 90	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili)	10	5
9403 50 00	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi)	10	5
9403 60 10	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi)	10	5
9403 60 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi)	10	5
9403 60 90	Mobili di legno (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, nei negozi, nelle cucine, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno e nelle camere da letto, nonché mobili per sedersi)	10	5
9403 70 00	Mobili di materie plastiche (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi)	10	5
9403 89 00	Mobili di canna, vimini o materiali simili (escl. mobili di bambù o di canna d'India, di metallo, di legno e di materie plastiche, mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi)	10	5
9403 90 30	Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi)	10	5
9403 90 90	Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno, di mobili per sedersi, nonché di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	10	5

ALLEGATO XVI

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO ⁽¹⁾

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti	Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1° dicembre 2011
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti	Riesame e pieno ravvicinamento: 2014
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	Ravvicinamento: 2012
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Ravvicinamento: 2015
LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE	
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione	Ravvicinamento: 2015
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione	Pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas	Riesame e pieno ravvicinamento: 2016
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone	Ravvicinamento: 2015

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173, paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'acquis o alla legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali misure di attuazione connesse a tali atti.

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Decisione n. 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	Riesame e pieno ravvicinamento: 2016
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura	Ravvicinamento: 2014
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi	Pieno ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di conformarla alle disposizioni standard della decisione n. 768/2008/CE	Pieno ravvicinamento: 2014
Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione	Riesame e pieno ravvicinamento: 2017
Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità	Riesame e pieno ravvicinamento: 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici	Ravvicinamento: 2015

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» O DELL'«APPROCCIO GLOBALE» CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE	
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili	Ravvicinamento: 2016
PRODOTTI COSMETICI	
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici	Ravvicinamento: 2015
Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici	Ravvicinamento: 2015
Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici	
Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici	
Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici	
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici	
Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici	
Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici	
COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	
1. Veicoli a motore e loro rimorchi	
1.1 Omologazione	
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)	Ravvicinamento: 2016
1.2 Prescrizioni tecniche armonizzate	
Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili	Ravvicinamento: 2017

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno	Ravvicinamento: 2017
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo	Ravvicinamento: 2018
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo	Ravvicinamento: 2018
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati	Ravvicinamento: 2018
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Ravvicinamento: 2018
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità	Ravvicinamento: 2018
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore	Ravvicinamento: 2015
2. Veicoli a motore a due o tre ruote	
2.1 Omologazione	
Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2015
2.2 Prescrizioni tecniche armonizzate	
Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote	Ravvicinamento: 2017

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote	Ravvicinamento: 2017
Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote	Ravvicinamento: 2017

3. Trattori agricoli o forestali a ruote

3.1 Omologazione

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli	Ravvicinamento: 2016
---	----------------------

3.2 Prescrizioni tecniche armonizzate

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente	Ravvicinamento: 2016

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali	Ravvicinamento: 2016
SOSTANZE CHIMICHE	
1. REACH e sua attuazione	
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche	Ravvicinamento: 2013-2014
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	Ravvicinamento: 2013-2014
2. Sostanze chimiche pericolose	
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Ravvicinamento: 2014
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Ravvicinamento: 2016
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori	Ravvicinamento: 2013-2014
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Ravvicinamento realizzato nel 2009
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti	Ravvicinamento: 2013-2014
3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura	
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	Ravvicinamento: 2013-2014
4. Detergenti	
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti	Ravvicinamento: 2013-2014

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
5. Concimi	
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi	Ravvicinamento realizzato l'11 giugno 2013
6. Precursori di droghe	
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe	Ravvicinamento: 2015
7. Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio	
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)	Ravvicinamento: 2013-2014
PRODOTTI FARMACEUTICI	
1. Medicinali per uso umano	
Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia	Ravvicinamento: 2014
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	Recepimento: 2015
2. Medicinali per uso veterinario	
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	Ravvicinamento: 2013
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare	Ravvicinamento: 2014
3. Varie	
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi	Ravvicinamento: 2014
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati	Ravvicinamento: 2015
Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione	Ravvicinamento: 2015

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	Ravvicinamento: 2015
Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo	Ravvicinamento: 2015
Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario	Ravvicinamento: 2015
Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio	Ravvicinamento: 2015
Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali	Ravvicinamento: 2015

ALLEGATO XVII

COPERTURA

—

ALLEGATO XVII-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri volatili
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

- I. **Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano**
 1. Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
 2. Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne
 3. Molluschi bivalvi vivi
 4. Prodotti della pesca
 5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
 6. Uova e prodotti a base di uova
 7. Cosce di rana e lumache
 8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
 9. Stomaci, vesciche e budella trattati
 10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
 11. Collagene
 12. Miele e prodotti dell'apicoltura

II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

III. Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ⁽¹⁾ potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

⁽¹⁾ Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1. Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)
2. Coadiuvanti tecnologici
3. Aromi alimentari
4. Enzimi alimentari

Mangimi ⁽¹⁾

5. Additivi dei mangimi
6. Materie prime per mangimi
7. Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II
8. Sostanze indesiderabili nei mangimi

⁽¹⁾ Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

*ALLEGATO XVII-B***NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
 2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
 3. animali da allevamento.
-

*ALLEGATO XVII-C***ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V**

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio
 2. Prodotti composti
 3. Organismi geneticamente modificati (OGM)
 4. Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze β -agoniste
-

*ALLEGATO XVII-D***MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE**

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti
 2. Cloni
 3. Irradiazione (ionizzazione)
-

ALLEGATO XVIII

**ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA
SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI
POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI**

ALLEGATO XVIII-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica
 2. Malattia vescicolare dei suini
 3. Stomatite vescicolosa
 4. Peste equina
 5. Peste suina africana
 6. Febbre catarrale degli ovini
 7. Influenza aviaria patogena
 8. Malattia di Newcastle
 9. Peste bovina
 10. Peste suina classica
 11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
 12. Peste dei piccoli ruminanti
 13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
 14. Febbre della Valle del Rift
 15. Dermatite nodulare contagiosa
 16. Encefalomielite equina venezuelana
 17. Morva
 18. Durina
 19. Encefalomielite enterovirale
 20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
 21. Setticiemia emorragica virale (VHS)
 22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
 23. Bonamia ostreae
 24. Marteilia refringens
-

ALLEGATO XVIII-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è immediatamente notificata all'altra parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures — ISPM).

ANNEX XIX

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B. Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

- della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure
- dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1. Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la parte importatrice trasmette alla parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
- la durata del controllo effettuato;
- eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.

3. Le parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della presente lettera, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della presente lettera possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

ALLEGATO XX

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1. Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).
2. Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.
 - 2.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
 - macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato XVII-A, parte 1);
 - stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
 - laboratori di sezionamento;
 - stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;
 - centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;
 - stabilimenti per:
 - prodotti a base di uova;
 - prodotti lattiero-caseari;
 - prodotti della pesca;
 - stomaci, vesciche e budella trattati;
 - gelatina e collagene;
 - olio di pesce;
 - navi officina;
 - pescherecci congelatori.
 - 2.2. Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
	Corni e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
 - a) l'importazione dalla parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;
 - b) l'autorità competente della parte esportatrice deve aver fornito alla parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti della parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la parte importatrice;
 - c) in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;
 - d) la verifica eseguita dalla parte importatrice a norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice;

nell'Unione, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;
 - e) sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

ALLEGATO XXI

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

1. Principi:

- a) l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla parte esportatrice;
- c) il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la parte esportatrice e la parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della parte esportatrice è di esclusiva competenza della parte importatrice.

2. Condizioni preliminari:

- a) il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche;
- b) le parti possono avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo;
- c) la parte esportatrice avvia la procedura solo se la parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. Procedura:

- a) la parte esportatrice avvia la procedura presentando alla parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della parte esportatrice a cui la parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di una categoria di prodotti in questione;
- c) nel presentare la domanda, la parte esportatrice:
 - i) evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto in questione o di una categoria di prodotti;
 - ii) individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;
 - iii) individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;
- d) una volta ricevuta la domanda, la parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;

- e) la parte importatrice informa contemporaneamente la parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;
 - f) la parte esportatrice dimostra obiettivamente alla parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di prodotti;
 - g) la parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice;
 - h) la parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;
 - i) se la parte esportatrice lo richiede, la parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice:
- a) la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di controllo dei residui);
 - b) la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
 - su norme riconosciute a livello internazionale e/o su norme fondate su solide prove scientifiche e/o
 - sulla valutazione dei rischi e/o
 - su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e su verifiche, nonché
 - sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché
 - sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:
 - dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
 - dai risultati delle ispezioni della parte esportatrice;
 - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
 - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della parte importatrice;
 - dall'operato delle autorità competenti della parte esportatrice, nonché
 - da esperienze precedenti.
5. Conclusioni della parte importatrice
- In caso di conclusione negativa, la parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla parte esportatrice.
6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo.
-

ALLEGATO XXII

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B. Frequenza dei controlli materiali

B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli materiali	
Animali vivi 100 %	100 %
Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucro di origine animale Uova da cova	20 %
Prodotti della categoria II Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova	50 %

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
<p>Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa, direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche).</p> <p>Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche</p> <p>Molluschi bivalvi</p> <p>Miele</p>	
<p>Prodotti della categoria III</p> <p>Sperma</p> <p>Embrioni</p> <p>Stallatico</p> <p>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)</p> <p>Gelatina</p> <p>Cosce di rana e lumache</p> <p>Ossa e prodotti a base di ossa</p> <p>Pelli</p> <p>Setole, lana, peli e piume</p> <p>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli</p> <p>Prodotti dell'apicoltura</p> <p>Trofei di caccia</p> <p>Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia</p> <p>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico</p> <p>Fieno e paglia</p> <p>Agenti patogeni</p> <p>Proteine animali trasformate (confezionate)</p>	<p>Minima 1 % Massima 10 %</p>
<p>Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)</p>	<p>100 % delle prime sei spedizioni (allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche).</p>

B.2. Importazione di alimenti di origine non animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

— Pimenti (<i>Capsicum annuum</i>) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90	10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi
— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05	
— <i>Curcuma longa</i> (curcuma) — 0910 30 00 (<i>Alimenti — spezie essiccate</i>)	
— Olio di palma rosso — ex 1511 10 90	

B.3. Importazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

ALLEGATO XXIII

CERTIFICAZIONE

A. Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1. Le autorità competenti delle parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.
4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
 - a) accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure
 - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.
5. Le autorità competenti delle parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
 - a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché
 - b) siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

La data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio della spedizione o delle spedizioni.

7. Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.
8. Ciascuna parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.

9. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
- a) qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
 - b) qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B. Certificati di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della parte esportatrice riconosciute equivalenti dalla parte importatrice.

C. Lingue ufficiali per la certificazione

1. Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

i certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale:

il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189 del presente accordo.

2. Importazione nella Repubblica di Moldova

Il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di Moldova.

ALLEGATO XXIV

RAVVICINAMENTO

—

ALLEGATO XXIV-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO

PARTE I

Ravvicinamento progressivo**1. Norme generali**

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali:

- a) attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis di base dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure
- b) modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis di base dell'UE.

In entrambi i casi, la Repubblica di Moldova:

- a) abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali ravvicinate;
- b) garantisce l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali ravvicinate.

La Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori ⁽¹⁾ descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

- a) sistemi di controllo
 - mercato interno;
 - importazioni;
- b) salute e benessere degli animali
 - individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;
 - misure di controllo delle malattie degli animali;
 - scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;
 - benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;
- c) sicurezza alimentare
 - immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
 - etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
 - controlli dei residui;
 - norme specifiche per i mangimi;

⁽¹⁾ Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

- d) sottoprodotti di origine animale
- e) fitosanità
 - organismi nocivi;
 - prodotti fitosanitari;
- f) organismi geneticamente modificati
 - rilasciati nell'ambiente;
 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.

PARTE II

Valutazione**1. Procedura e metodologia**

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V («Scambi e questioni commerciali») è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare ⁽¹⁾.

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo.

2. Tabelle di corrispondenza

2.1. In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge ⁽²⁾.

2.2. Modello di tabella di corrispondenza

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TRA

titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,

E

titolo dell'atto normativo nazionale

(pubblicato nella)

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

Atto normativo dell'UE	Legislazione nazionale	Osservazioni (della Repubblica di Moldova)	Osservazioni dell'esaminatore

⁽¹⁾ In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX ecc.).

⁽²⁾ Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

Legenda

Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo ⁽¹⁾ nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

Osservazioni della Repubblica di Moldova: in questa colonna la Repubblica di Moldova fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

⁽¹⁾ Come indicato sul sito EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

*ALLEGATO XXIV-B***ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RAVVICINA LA PROPRIA
LEGISLAZIONE NAZIONALE**

L'elenco della legislazione da ravvicinare di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo sarà fornito dalla Repubblica di Moldova entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXV

STATUS DI EQUIVALENZA

[...]

—

ALLEGATO XXVI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Transito comune e DAU

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di dette convenzioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del titolo I e del titolo II del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di tale regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVII

**ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO;
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI
DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDI-
PENDENTI**

Unione

1. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-A
2. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-B
3. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-C
4. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-D

Repubblica di Moldova

5. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-E
6. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-F
7. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-G
8. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-H

Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
UE	Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri
ES	Spagna
EE	Estonia
FI	Finlandia
FR	Francia
EL	Grecia
HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi

PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SK	Repubblica slovacca
SI	Slovenia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:

MD	Repubblica di Moldova
----	-----------------------

ALLEGATO XXVII-A

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori della Repubblica di Moldova le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte dell'UE, di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 205 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XXVII-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽¹⁾.

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società della Repubblica di Moldova) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società della Repubblica di Moldova. ⁽²⁾

⁽¹⁾ I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all'economia dell'Unione, esse beneficiano del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri.

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione.

FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione della Repubblica di Moldova intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

PL: gli investitori della Repubblica di Moldova possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno, svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.

SK: una persona fisica della Repubblica di Moldova che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Repubblica slovacca.

Investimenti

ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi o enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri, occorre un'autorizzazione governativa preventiva.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare in cui la partecipazione di controllo è detenuta da persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova devono ottenere un'autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

FR: per le acquisizioni superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20 % in società francesi quotate in borsa, da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova, si applicano le seguenti disposizioni:

- sono liberi gli investimenti di meno di 7,6 milioni di EUR in aziende francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di EUR, una volta decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica dei suddetti importi;
- trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.

La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova a società di recente privatizzazione.

IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

Settore immobiliare

L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni ⁽¹⁾:

AT: per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servizi) sui beni immobili.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).

Riserve settoriali

A. Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole a opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49 %.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Repubblica di Moldova è soggetto ad autorizzazione.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.

B. Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75 % dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75 % da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

C. Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽¹⁾ da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

D. Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽²⁾ da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.

SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ⁽³⁾ (tranne la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽⁴⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

⁽²⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

⁽³⁾ Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

⁽⁴⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

1. Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %.

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale, possono effettuare i rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici; per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori della Repubblica di Moldova devono associarsi a investitori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.

DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice libéral» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée o sociétés en commandite par actions) e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.

ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.

HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50 % delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.

PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.

SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.

SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat», è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

A. Navi

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora una persona fisica o giuridica della Repubblica di Moldova goda di diritti di proprietà su una nave, affinché tale nave possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

B. Aeromobili

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.

BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell'UE.

FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e vigilanza.

IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

4. Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

6. Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

7. Servizi finanziari ⁽¹⁾

UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

⁽¹⁾ Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che preli servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono a) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la registrazione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.

Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.

Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).

Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.

Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.

PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali).

I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.

Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione.

8. *Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione*

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.

UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell'UE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.

9. *Servizi connessi al turismo e ai viaggi*

BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

10. *Servizi ricreativi, culturali e sportivi*

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda le scuole di sci e i servizi di guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

BE, FR, HR, IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.

11. *Trasporti*

Trasporti marittimi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

Trasporto sulle vie navigabili interne ⁽¹⁾

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 % del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

⁽¹⁾ Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

Servizi di trasporto aereo

UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova dall'altra.

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ⁽¹⁾ a quello accordato nell'Unione da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'Unione dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.

Trasporto su strada

UE: per le operazioni di cabotaggio è prevista la costituzione in società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.

AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione.

BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è prevista la cittadinanza dell'UE.

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, se si eccettua il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale.

⁽¹⁾ Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.

14. Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Repubblica di Moldova controllate ⁽¹⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ⁽²⁾, a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

15. Altri servizi non compresi altrove

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

⁽²⁾ Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.

ALLEGATO XXVII-B

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica di Moldova in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

- a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*;
- b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di sostenere esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ⁽¹⁾ (tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti incaricati di funzioni pubbliche quali notai, <i>huissiers de justice</i> o altri <i>officiers publics et ministériels</i>)	Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT, MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro). BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di « <i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i> » e di « <i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i> » è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria unicamente per utilizzare il titolo svedese « <i>advokat</i> ». Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 tranne i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri: nessuna

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e CPC 86212 tranne i servizi di contabilità)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.). HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e in relazione a persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto. Per la modalità 2 Nessuna
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. BG, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
d) Servizi architettonici e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio	Per la modalità 1 AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione. BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno. DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale). Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale.

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 8671 e CPC 8674)	HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio. Per la modalità 2 Nessuna
f) Servizi di ingegneria; e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per la modalità 1 AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione. CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale). Per la modalità 2 Nessuna
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. Per la modalità 2 Nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno. UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia. Per la modalità 2 Nessuna
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno. FI, PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti (1)	LV, LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211 Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi informatici e affini (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (2)	Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri o a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE.
b) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e	
c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)	
D. Servizi immobiliari (3)	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna

(1) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(2) Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

(3) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Relativi ad aeromobili (CPC 83104)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 87203)	Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno. HU: nessuna.
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 Nessuna
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno. Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV, PL: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 Nessuna
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) Altro	
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali. Per la modalità 2 Nessuna
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

(¹) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
<p>A. Servizi postali e di corriere.</p> <p>(Servizi relativi al trattamento ⁽¹⁾ degli invii postali ⁽²⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:</p>	
<p>i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽³⁾, tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza;</p> <p>ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽⁴⁾;</p> <p>iii) trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo ⁽⁶⁾;</p> <p>iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,</p> <p>v) servizi di consegna per espresso ⁽⁷⁾ per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),</p> <p>vi) vi) trattamento della posta senza indirizzo</p> <p>vii) scambio di documenti ⁽⁸⁾</p> <p>I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi ⁽⁹⁾ e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna ⁽⁵⁾</p>

⁽¹⁾ Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

⁽²⁾ Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽³⁾ Ad esempio lettere e cartoline.

⁽⁴⁾ Compresi libri e cataloghi.

⁽⁵⁾ Giornali e periodici.

⁽⁶⁾ Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

⁽⁷⁾ Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell'avvenuto recapito.

⁽⁸⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽⁹⁾ Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽¹⁾ e parte di CPC 73210 ⁽²⁾)	
B. Servizi di telecomunicazione (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽³⁾ , esclusa la trasmissione radiotelevisiva ⁽⁴⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ⁽⁵⁾	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno.

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
---	--------------------------------------

4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A. Servizi dei commissionari	Per le modalità 1 e 2
a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	UE, tranne AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

⁽¹⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

⁽²⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

⁽³⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto I.B. Servizi informatici.

⁽⁴⁾ Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

⁽⁵⁾ Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco. Per la modalità 1
B. Servizi di commercio all'ingrosso	AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽¹⁾)	BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽²⁾ Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), tranne la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici ⁽³⁾ (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)	MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza.
D. Franchising (CPC 8929)	

⁽¹⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

⁽²⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.).

⁽³⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 UE, tranne EE, LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, LT, LV: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU: nessuna Per la modalità 2 Nessuna Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU, LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU, LT: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁾	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽¹⁾	
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 nessuna
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria.

⁽¹⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.</p> <p>PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. <p>BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano. <p>BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.</p> <p>FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.</p> <p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurazioni vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia; c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. <p>HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.</p> <p>IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p> <p>SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione.</p> <p>BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione vita; b) assicurazioni rami non-vita: <ul style="list-style-type: none"> i) per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto; ii) assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere d'investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100 % e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente); c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.</p> <p>L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo <i>money broking</i>, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento.</p> <p>IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LV: nessun impegno tranne che per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione.</p> <p>LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.</p> <p>MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.</p> <p>SI:</p> <p>i) partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno.</p> <p>ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina.
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne che per il catering. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.

(¹) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 9619)	Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinema-teatri. LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinema-teatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 1 CY, EE, HR: nessun impegno.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporti marittimi	Per le modalità 1 e 2
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale ⁽¹⁾)	BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio.
b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale ⁽²⁾)	

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Trasporto sulle vie navigabili interne a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale) b) Trasporto di merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale)	Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria. BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. CZ, SK: nessun impegno per la modalità 1
C. Trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto di merci (CPC 7112)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna.
D. Trasporto su strada a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio ⁽¹⁾).	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽²⁾ (CPC 7139)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁾

A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio
--	--

⁽¹⁾ Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

⁽²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)	<p>BG: nessun impegno</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223) e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745) g) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.</p> <p>UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV, SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio</p>
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)	Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne che per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'UE, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.
e) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2
f) Sistemi telematici di prenotazione	UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ⁽¹⁾ a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.
g) Gestione aeroportuale	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽²⁾	Per la modalità 1
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Prestazione di servizi di trasporto combinato	BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

⁽¹⁾ Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

⁽²⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽¹⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
C. Servizi di deposito e magazzino di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia	Per la modalità 1 UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva.

⁽¹⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 887)	Per la modalità 2 nessuna
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁾ (per CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

⁽¹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).

ALLEGATO XXVII-C

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni. L'elenco seguente comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:

- a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*; e
- b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*;

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica di Moldova.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Percentuale di persone trasferite all'interno delle società</p> <p>BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p>HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Repubblica di Moldova.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Laureati in tirocinio</p> <p>Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.</p> <p>BG, HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio ⁽¹⁾.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Amministratori delegati e revisori</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.</p> <p>FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.</p> <p>FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.</p> <p>RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽²⁾.</p>

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽²⁾ Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 222 del presente accordo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ⁽¹⁾ tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».	<p>AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.</p> <p>BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.</p> <p>BG: gli avvocati della Repubblica di Moldova possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino moldovo e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente.</p> <p>FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata o di un altro Stato membro dell'UE).</p> <p>HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.</p> <p>LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.</p> <p>SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».</p>

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale.

La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato, pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro, che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato, pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro, che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	<p>FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p>
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.).</p> <p>DK: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario.</p> <p>FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.</p> <p>EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali.</p> <p>HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali.</p> <p>SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.</p>
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.</p> <p>HU: è previsto il requisito della residenza.</p>
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	<p>EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.</p> <p>BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.</p> <p>EL, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni.</p>
f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	<p>EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.</p> <p>BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.</p> <p>HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>EL, HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>CZ, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.</p> <p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.</p> <p>PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.</p> <p>PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>BG, DE, EL, FR, HR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p>
<p>j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)</p>	<p>AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.</p> <p>BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>CY, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>HU: nessun impegno.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p>AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.</p> <p>BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>HU: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.</p> <p>CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p>
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽¹⁾	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini della Repubblica di Moldova è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.</p> <p>DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).</p> <p>IT, PT: è previsto il requisito della residenza.</p>
D. Servizi immobiliari ⁽²⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	<p>FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
b) Per conto terzi (CPC 822)	<p>DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).</p> <p>FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.</p>

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽²⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza. DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. IT, PT: è previsto il requisito della residenza.
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	LV: è previsto il requisito della cittadinanza.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	<p>UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne:</p> <p>BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866;</p> <p>BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;</p> <p>AT per CPC 633, 8861-8866;</p> <p>EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;</p> <p>CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e</p> <p>SI per CPC 633, 8861, 8866.</p>
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	<p>CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.</p>
n) Servizi fotografici (CPC 875)	<p>HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.</p>
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	<p>HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.</p> <p>SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici e di tipografie.</p> <p>IT: I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro.</p>
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	<p>SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo.</p> <p>DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).</p>
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	<p>BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>IT: nessun impegno.</p>
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901)	<p>BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>IT: nessun impegno.</p>

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.) da 1 a 4.

I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁾	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)	
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽²⁾	
c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»).
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

⁽²⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.).

Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare.</p> <p>CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).</p> <p>IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori.</p>
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo alla quale partecipino una persona fisica o una persona giuridica della Repubblica di Moldova può comprendere un numero di cittadini moldovi proporzionale alla partecipazione detenuta dalla persona fisica o dalla persona giuridica della Repubblica di Moldova, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.</p> <p>ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).</p> <p>FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova ha la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	<p>BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.</p> <p>FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania.</p> <p>PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)</p> <p>E. Servizi sociali (CPC 933)</p>	<p>FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.</p> <p>PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.</p>
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
<p>A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾</p>	<p>BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.</p> <p>HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)</p>	<p>BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.</p> <p>HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.</p>
<p>C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)</p>	<p>BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.</p>
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
<p>A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)</p>	<p>FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.</p>

(1) Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporti marittimi	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
D. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽¹⁾).	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽²⁾ (CPC 7139)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.

⁽¹⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

⁽²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽¹⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽²⁾	SK: è previsto il requisito della residenza.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

⁽¹⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

⁽²⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁾ (per CPC ver. 1.0 97230)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

⁽¹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO XXVII-D

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)

1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
 - a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*; e
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*;
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica di Moldova.
6. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XXVII-A del presente accordo.
9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 217, paragrafo 1 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

1. servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
2. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
3. servizi di consulenza fiscale;
4. servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
5. servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
6. servizi informatici e affini;
7. servizi di ricerca e sviluppo;
8. pubblicità;
9. servizi di consulenza gestionale;
10. servizi connessi alla consulenza gestionale;
11. servizi tecnici di prova e analisi;
12. servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica;
13. manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;
14. servizi di traduzione;
15. servizi di ricognizione sul campo;
16. servizi ambientali;
17. servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
18. servizi di intrattenimento.

Le parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 2, del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

1. servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
2. servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
3. servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
4. servizi informatici e affini;
5. servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;
6. servizi di traduzione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro. ⁽¹⁾</p>
<p>Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE)</p> <p>(parte di CPC 861) ⁽²⁾</p>	<p>AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
	<p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p>
	<p>FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p>
<p>Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili</p> <p>(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine.</p> <p>FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale</p> <p>(CPC 863) ⁽³⁾</p>	<p>BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi.</p> <p>PT: nessun impegno.</p> <p>HR, HU: è previsto il requisito della residenza.</p>

⁽¹⁾ Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 222 del presente accordo.

⁽²⁾ Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza.</p>
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>HR, HU: è previsto il requisito della residenza.</p>
Servizi informatici e affini (CPC 84)	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.</p>
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ⁽¹⁾ , 853)	<p>UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ⁽²⁾.</p> <p>CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>BE, UK: nessun impegno.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p>
Pubblicità (CPC 871)	<p>BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<p>DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	<p>DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno.</p>

⁽¹⁾ Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi ambientali (CPC 9401 ⁽¹⁾ , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ⁽²⁾ , parte di CPC 94060 ⁽³⁾ , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ⁽⁴⁾) (CPC 7471)	AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici). HR: è previsto il requisito della residenza. UK: nessun impegno.
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata ⁽⁵⁾ . Verifica della necessità economica. AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi; — verifica della necessità economica; — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile. BE, UK: nessun impegno.

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

⁽⁴⁾ Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

⁽⁵⁾ Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

ALLEGATO XXVII-E

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Repubblica di Moldova, di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni;
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosectore indicato nella prima colonna.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:
- a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*;
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*;
3. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 1, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
4. Conformemente all'articolo 205 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosectore	Descrizione delle riserve
<p>I. RISERVE ORIZZONTALI</p> <p>Le riserve riguardano tutti i settori</p>	<p>Terreni</p> <p>È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>I prestatori stranieri possono acquistare terreni, tranne terreni agricoli e aree forestali.</p>
<p>I. RISERVE SPECIFICHE</p> <p>1. SERVIZI ALLE IMPRESE</p> <p>A. Servizi professionali</p> <p>a) Servizi legali</p> <p>— Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861)</p>	<p>I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.</p> <p>I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.</p> <p>I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.</p> <p>I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)</p> <p>F. Altri servizi alle imprese</p> <p>k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)</p> <p>l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873)</p> <p>2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE</p> <p>A. Servizi postali</p> <p>a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi; (CPC 7511)</p> <p>7. SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p> <p>Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati.</p>	<p>I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.</p> <p>Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>L'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali in base alla verifica della necessità economica.</p> <p>I servizi possono essere prestati solo da persone giuridiche costituite nella Repubblica di Moldova.</p> <p>Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova».</p> <p>La banca nazionale di Moldova funge da agente finanziario del governo sul mercato dei buoni del Tesoro.</p>

ALLEGATO XXVII-F

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

(REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui sono assunti gli impegni;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
- a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *prov*, 1991;
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *ver 1.0*, 1998;
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.
4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono rispettivamente alle forme di prestazione di servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
I. IMPEGNI SPECIFICI	
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali:	
— tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale;	1) nessun impegno tranne che per la stesura dei documenti legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(CPC 861)	2) nessuna
— Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo; (parte di CPC 861)	1) Nessuna 2) Nessuna
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi fiscali (CPC 863); d) Servizi architettonici; (CPC 8671); e) Servizi di ingegneria; (CPC 8672);	
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673); g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674);	
h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)	1) Nessuna 2) I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di cure mediche fornite all'estero.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	1) Nessuna 2) Nessuna
j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)	1) Nessuna 2) I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di servizi medici utilizzati all'estero.
B. Servizi informatici e affini	
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841); b) Servizi di implementazione di software (CPC 842); c) Servizi di elaborazione dati; (CPC 843); d) Servizi di istruzione primaria (CPC 844); e) Altri (CPC 845 + 849).	1) Nessuna 2) Nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851); b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852); c) Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari (CPC 853).	1) Nessuna 2) Nessuna
D. Servizi immobiliari	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821); b) Per conto terzi (CPC 822)	1) Nessuna 2) Nessuna
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103); b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104); c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC +83102 + 83105); d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109)	1) Nessuna 2) Nessuna
e) Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment).	
F. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871); b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865); d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866); e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676); f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881);	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882); h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883 + 5115); i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 + 885); (tranne che per 88442);	
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887);	
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872);	
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873);	
m) Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675); n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC +8861-8866); o) Servizi di pulizia di edifici (CPC 874);	
p) Servizi fotografici (CPC 875); q) Servizi di imballaggio (CPC 876); r) Servizi di stampa, editoria (CPC 88442); s) Servizi congressuali (CPC 87909*); t) Altro (CPC 8790).	
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali	
a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazio- nali relativi a lettere fino a 350 grammi (CPC 7511);	1) Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova». 2) Nessuna
b) Servizi postali per pacchi (CPC 75112)	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi di sportello presso gli uffici postali (CPC 75113)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di corriere (CPC 7512)	1) Nessuna 2) Nessuna
C. Servizi di telecomunicazione	
a) Servizi di telefono pubblico; (CPC 7521);	1) Nessuna 2) Nessuna
b) Servizi cellulari analogici (CPC 75213.1);	
c) Servizi cellulari digitali (CPC 75213.2);	
d) Servizi mobili (CPC 75213): — servizi di radioavviso (CPC 75291), — servizi mobili di dati;	
e) Comunicazione satellitare;	
f) Servizi di rete alle imprese (CPC 7522);	
g) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 75232);	
h) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*);	
i) Servizi telegrafici e di telex (CPC 7522 e 7523)	
j) Servizi di fax (CPC 7521*+7529*);	
k) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522*+7523*)	
l) Posta elettronica (CPC 7523*);	
m) Messaggeria vocale (CPC 7523*)	
n) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523*);	
o) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*);	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
p) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltra e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*);	
q) Conversione di codice e di protocollo (CPC non disponibile); r) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843); s) Altri servizi di telecomunicazione (CPC 7529); t) Altro (CPC 7549).	
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI	
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512); b) Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 + 516); d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517); e) Altro (CPC 511 + 515 + 518).	
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
a) Servizi dei commissionari (CPC 621); b) Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 611, 622);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 611 + 613 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234); d) Franchising (CPC 8929); e) Altri servizi di distribuzione.	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
a) Servizi di istruzione primaria (CPC 921); b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922);	1) Nessuna 2) Nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di istruzione superiore (parte di CPC 923); d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC924); e) Altri servizi di istruzione (CPC 929).	
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽¹⁾	1) Nessuna 2) Nessuna
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi	
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	
b) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)	
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁾	
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque	
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽³⁾	
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio	
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)	
G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	
a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie; b) Servizi assicurativi rami non vita (CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti; d) Riassicurazione e retrocessione; e) Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie).	

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; b) Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali;	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Leasing finanziario; d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro e) Garanzie e impegni	
f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: — strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);	
— valuta estera; — prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio; — strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc.;	
— valori mobiliari; — altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi; g) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»; h) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;	
i) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;	
j) Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;	
k) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;	
l) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati.	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
8. OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	
a) Servizi ospedalieri Servizi di ospedali e sanatori privati (CPC 9311, tranne i servizi prestati dal settore pubblico); b) Servizi sociali (CPC 933); c) Altri servizi sanitari (CPC 9319 tranne 93191).	1) Nessuna 2) Nessuna
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
a) Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641-643); b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472); d) Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi.	
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
a) Servizio di gestione di sale cinematografiche (CPC 96199**) ⁽¹⁾	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno
b) Altri servizi di intrattenimento (CPC 96191 + 96194) c) Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962);	1) Nessuna 2) Nessuna
e) Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964).	
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
a) Servizi di trasporto marittimo (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**); b) Trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);	1) Nessuna 2) Nessuna
c) Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo: a) e b) Trasporto di passeggeri e di merci (CPC 731, 732), c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 734),	

⁽¹⁾ ** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<ul style="list-style-type: none"> d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**), e) Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo (CPC 746*), f) Sistemi telematici di prenotazione (CPC 746*) g) Gestione aeroportuale h) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering) 	
<ul style="list-style-type: none"> d) Trasporto spaziale (CPC 733); 	
<ul style="list-style-type: none"> e) Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743); 	
<ul style="list-style-type: none"> f) Servizi di trasporto stradale <ul style="list-style-type: none"> a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 + 7122), b) Trasporto di merci (CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio), 	
<ul style="list-style-type: none"> c) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124), d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 + 8867); e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744); 	
<ul style="list-style-type: none"> g) Trasporto mediante condotte (CPC 7131, 7139); 	
<ul style="list-style-type: none"> h) Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> a) Servizi di movimentazione di carichi, magazzino e deposito merci (CPC 741, 742); b) Servizi delle agenzie di trasporto merci e servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 748, 749). 	

ALLEGATO XXVII-G

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni.

L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Repubblica di Moldova non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
 - a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*; e
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*;
3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'Unione.
5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica di Moldova, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>I. IMPEGNI SPECIFICI</p> <p>1. SERVIZI ALLE IMPRESE</p> <p>A. Servizi professionali</p> <p>a) Servizi legali:</p> <p>— Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861)</p> <p>j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)</p>	<p>I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.</p> <p>I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.</p> <p>I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.</p> <p>I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione.</p> <p>I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.</p> <p>Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>È previsto il requisito della cittadinanza.</p>

ALLEGATO XXVII-H

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Repubblica di Moldova non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
 - a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *prov*, 1991; e
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *ver 1.0*, 1998;
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione.
6. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica di Moldova nell'allegato XXVII-E del presente accordo.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosectore	Descrizione delle riserve
I. IMPEGNI SPECIFICI	
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Servizi legali: — Tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale; (CPC 861)	<p>I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.</p> <p>I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.</p> <p>I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.</p> <p>I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione del consiglio di mediazione.</p> <p>I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.</p> <p>Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
— Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo; (parte di CPC 861)	Nessuna
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862);	Nessuna
c) Servizi fiscali (CPC 863);	
d) Servizi architettonici; (CPC 8671)	
e) Servizi di ingegneria; (CPC 8672)	
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	
g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674)	
h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)	
i) Servizi veterinari (CPC 932)	
j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)	È previsto il requisito della cittadinanza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi informatici e affini	
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841)	Nessuna
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	
c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843)	
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	
e) Altri (CPC 845 + 849)	
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851);	Nessuna
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852);	
c) Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari (CPC 853).	
D. Servizi immobiliari	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821);	Nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822).	
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103);	Nessuna
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104);	
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101 + 83102 + 83105);	
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109);	
e) Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment).	
F. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871);	Nessuna
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865);	
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676);	
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvi- coltura (CPC 881);	
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882);	
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883 + 5115);	
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 + 885) (tranne che per 88442);	
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887);	
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872);	
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873);	
m) Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675);	
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC 633 + 8861-8866);	
o) Servizi di pulizia di edifici (CPC 874);	
p) Servizi fotografici (CPC 875);	
q) Servizi di imballaggio (CPC 876);	
r) Servizi di stampa, editoria (CPC 88442);	
s) Servizi congressuali (CPC 87909*);	
t) Altro (CPC 8790).	
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali	
a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazio- nali relativi a lettere fino a 350 grammi (CPC 7511);	Nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi postali per pacchi (CPC 75112);	
c) Servizi di sportello presso gli uffici postali (CPC 75113);	
B. Servizi di corriere (CPC 7512)	Nessuna
C. Servizi di telecomunicazione	
a) Servizi di telefono pubblico (CPC 7521);	Nessuna
b) Servizi cellulari analogici (CPC 75213.1);	
c) Servizi cellulari digitali (CPC 75213.2);	
d) Servizi mobili (CPC 75213);	
— servizi di radioavviso (CPC 75291)	
— servizi mobili di dati;	
e) Comunicazione satellitare;	
f) Servizi in rete alle imprese (CPC 7522);	
g) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 75232);	
h) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*);	
i) Servizi telegrafici e di telex (CPC 7522 e 7523);	
j) Servizi di fax (CPC 7521*+7529*);	
k) Servizi relativi ai circuiti privati affittati; (CPC 7522*+7523*)	
l) Posta elettronica (CPC 7523*);	
m) Messaggeria vocale (CPC 7523*);	
n) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523*);	
o) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*);	
p) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*);	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
q) Conversione di codice e di protocollo (CPC non disponibile); r) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843); s) Altri servizi di telecomunicazione (CPC 7529); t) Altri (CPC 7549).	
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI	
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	Nessuna
b) Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513);	
c) Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 + 516);	
d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517);	
e) Altri (CPC511 + 515 + 518).	
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
a) Servizi dei commissionari (CPC 621);	Nessuna
b) Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 611, 622);	
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234);	
d) Franchising (CPC 8929);	
e) Altri servizi di distribuzione.	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
a) Servizi di istruzione primaria (CPC 921);	Nessuna
b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922);	
c) Servizi di istruzione superiore (parte di CPC 923);	
d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC924);	
e) Altri servizi di istruzione (CPC 929).	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>6. SERVIZI AMBIENTALI</p> <p>A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽¹⁾</p> <p>B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi</p> <p>a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)</p> <p>b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)</p> <p>C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁾</p> <p>D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque</p> <p>a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽³⁾</p> <p>E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)</p> <p>F. Protezione della biodiversità e del paesaggio</p> <p>a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)</p> <p>G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)</p>	Nessuna
<p>7. SERVIZI FINANZIARI</p> <p>A. Servizi assicurativi e connessi</p> <p>a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (CPC 8121);</p> <p>b) Servizi assicurativi rami non-vita (CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti);</p> <p>c) Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti (CPC 8129);</p> <p>d) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299);</p> <p>e) Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie) (CPC 8140).</p>	Nessuna

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (CPC 81115-81119)	nessuna
b) Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali; (CPC 8113);	
c) Leasing finanziario; (8112);	
d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339*);	
e) Garanzie e impegni (CPC 81199*);	
f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:	
— strumenti del mercato monetario (assegna, cambiali, certificati di deposito ecc.), (81339*)	
— valuta estera (81333),	
— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio, (81339*)	
— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc., (81339*)	
— valori mobiliari; (CPC 81321*)	
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (81339*)	
g) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo <i>money broking</i> (81339*);	
h) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (8119**, 81323*);	
i) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (81339* o 81319*);	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (8131 o 8133);	
k) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (8131);	
l) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati (8132)	
8. OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	
a) Servizi ospedalieri Servizi di ospedali e sanatori privati (CPC 9311 tranne i servizi prestati dal settore pubblico);	Nessuna
b) Servizi sociali (CPC 933);	
c) Altri servizi sanitari (CPC 9319 tranne 93191).	
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
a) Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641-643);	Nessuna
b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471);	
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472);	
d) Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi.	
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
a) Servizio di gestione di sale cinematografiche (CPC 96199**) ⁽¹⁾ ;	Nessuna
b) Altri servizi di intrattenimento (CPC 96191 + 96194);	
c) Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962);	

⁽¹⁾ ** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964).	
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
a) Servizi di trasporto marittimo (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**);	Nessuna
b) Trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);	
c) Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo:	
a) e b) Trasporto di passeggeri e di merci (CPC 731, 732),	
c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 734),	
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**),	
e) Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo (CPC 746*),	
f) Sistemi telematici di prenotazione (CPC 746*);	
d) Trasporto spaziale (CPC 733);	
e) Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743);	
f) Servizi di trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 + 7122),	
b) Trasporto di merci (CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio),	
c) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124),	
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 + 8867),	
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale: (CPC 744);	
g) Trasporto mediante condotte (CPC 7131, 7139);	
h) Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto	
a) Servizi di movimentazione di carichi, magazzino e deposito merci (CPC 741, 742),	
b) Servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 748, 749).	

ALEGATO XXVIII

RAVVICINAMENTO

—

ALLEGATO XXVIII-A

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

Le associazioni di credito e risparmio della Repubblica di Moldova sono equiparate agli enti elencati all'articolo 2 dell'anzidetta direttiva e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione della medesima direttiva.

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/18/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate di seguito, sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per quanto riguarda gli enti diversi dagli enti creditizi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) dell'anzidetta direttiva, le disposizioni relative al capitale iniziale richiesto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, articolo 6, articolo 7, lettere a), b) e c), articolo 8, lettere a), b) e c) e articolo 9, dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

Calendario: non pertinente

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/73/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

- rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;
- istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: le suddette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

- adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le suddette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata conformemente alla direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

- accesso e uso di determinate risorse di rete;
- controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi; e
- trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

Calendario: le anzidette disposizioni dell'anzidetta direttiva 2002/19/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

- adozione di norme relative agli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento degli obblighi di servizio universale;
- garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: le anzidette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale direttiva sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

- attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: le anzidette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

- adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;
- eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione;

- garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione;
- armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori che agiscono in qualità di intermediari allorché prestano servizi di semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea detta «caching» o di «hosting» in assenza di un obbligo generale di sorveglianza.

Calendario: le suddette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- adozione di una politica e di una legislazione volte a definire un quadro per l'uso delle firme elettroniche che assicuri il loro riconoscimento giuridico di massima e la loro ammissibilità come mezzo probatorio nei procedimenti giudiziari
- istituzione di un sistema obbligatorio di controllo dei prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati

Calendario: le suddette disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII-C

NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/6/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Controllo dello Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIX

APPALTI PUBBLICI

—

ALLEGATO XXIX-A

SOGLIE

1. Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:
 - a) 130 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali, tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino;
 - b) 200 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
 - c) 5 000 000 EUR per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici;
 - d) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - e) 400 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità.
 2. Le soglie di valore di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
-

ALLEGATO XXIX-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova	Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE	
1	Attuazione dell'articolo 271 del presente accordo Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 270, paragrafo 2, del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo	9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXIX-C e XXIX-D
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXIX-E e XXIX-F
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXIX-G, XXIX-H e XXIX-I
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXIX-J e XXIX-K

ALLEGATO XXIX-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi**(Fase 2)**

TITOLO I	Definizioni e principi generali
Articolo 1	Definizioni [paragrafi 1, 2, 8, 9, paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15]
Articolo 2	Principi di aggiudicazione degli appalti
Articolo 3	Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 4	Operatori economici
Articolo 6	Riservatezza
CAPO II	Campo di applicazione
Sezione 1	Soglie
Articolo 8	Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 9	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2	Situazioni specifiche
Articolo 10	Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
Sezione 3	Appalti esclusi
Articolo 12	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state ravvicinate le norme di base della direttiva 2004/17/CE)
Articolo 13	Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
Articolo 14	Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 15	Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
Articolo 16	Esclusioni specifiche
Articolo 18	Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
Sezione 4	Regime particolare
Articolo 19	Appalti riservati
CAPO III	Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Articolo 20	Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
Articolo 21	Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
Articolo 22	Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV	Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 23	Specifiche tecniche
Articolo 24	Varianti
Articolo 25	Subappalto
Articolo 26	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 27	Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
CAPO V	Procedure
Articolo 28	Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Articolo 30	Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
Articolo 31	Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
CAPO VI	Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35	Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia; paragrafo 2; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma
Articolo 36	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7
Sezione 2	Termini
Articolo 38	Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Articolo 39	Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
Sezione 3	Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Articolo 40	Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
Articolo 41	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 4	Comunicazione
Articolo 42	Regole applicabili alle comunicazioni
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Disposizioni generali
Articolo 44	Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
Sezione 2	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 45	Situazione personale del candidato o dell'offerente
Articolo 46	Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Articolo 47	Capacità economica e finanziaria
Articolo 48	Capacità tecniche e professionali

Articolo 49	Norme di garanzia della qualità
Articolo 50	Norme di gestione ambientale
Articolo 51	Documenti e informazioni complementari
Sezione 3	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 53	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 55	Offerte anormalmente basse
ALLEGATI	
Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato II	Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Allegato II A	
Allegato II B	
Allegato V	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato X	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO XXIX-D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

(Fase 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo, articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera b)
Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti Paragrafo 1, lettera b) Paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

ALLEGATO XXIX-E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali**(Fase 3)**

TITOLO I	Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I	Definizioni di base
Articolo 1	Definizioni (paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13)
CAPO II	Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 1	Enti
Articolo 2	Enti aggiudicatori
Sezione 2	Attività
Articolo 3	Gas, energia termica ed elettricità
Articolo 4	Acqua
Articolo 5	Servizi di trasporto
Articolo 6	Servizi postali
Articolo 7	Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti
Articolo 9	Appalti che riguardano più attività
CAPO III	Principi generali
Articolo 10	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 11	Operatori economici
Articolo 13	Riservatezza
CAPO II	Soglie ed esclusioni
Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Importi delle soglie degli appalti
Articolo 17	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2	Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 2	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 19	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 20	Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 21	Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 22	Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali
Articolo 23	Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata, ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 3	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi
Articolo 24	Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva
Articolo 25	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Sottosezione 4	Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori
Articolo 26	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
CAPO III	Norme applicabili agli appalti di servizi
Articolo 31	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A
Articolo 32	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B
Articolo 33	Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B
CAPO IV	Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 34	Specifiche tecniche
Articolo 35	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 36	Varianti
Articolo 37	Subappalto
Articolo 39	Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
CAPO V	Procedure
Articolo 40	[fatta eccezione per il paragrafo 3, lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate
CAPO VI	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione degli avvisi
Articolo 41	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 42	Avvisi con cui si indice una gara, paragrafi 1 e 3
Articolo 43	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (fatta eccezione per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)
Articolo 44	Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (fatta eccezione per il paragrafo 2, primo comma, e per i paragrafi 4, 5 e 7)
Sezione 2	Termini
Articolo 45	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
Articolo 46	Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

Articolo 47	Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione 3	Comunicazioni e informazioni
Articolo 48	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 49	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Articolo 51	Disposizioni generali
Sezione 1	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 52	Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni
Articolo 54	Criteri di selezione qualitativa
Sezione 2	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 55	Criteri di aggiudicazione degli appalti
Articolo 57	Offerte anormalmente basse
Allegato XIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara: A. Procedure aperte B. Procedure ristrette C. Procedure negoziate
Allegato XIV	Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Allegato XV A	Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi
Allegato XV B	Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente" di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara
Allegato XVI	Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Allegato XVII A	Servizi ai sensi dell'articolo 31
Allegato XVII B	Servizi ai sensi dell'articolo 32
Allegato XX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XXI	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato XXIII	Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4
Allegato XXIV	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi

ALLEGATO XXIX-F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE

(Fase 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera b)
Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti Paragrafo 1, lettera b) Paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

ALLEGATO XXIX-G

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/18/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B del presente accordo.

TITOLO I	Definizioni e principi generali
Articolo 1	Definizioni [paragrafi 5, 6, 7, 10, e paragrafo 11, lettera c)]
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO II	Campo di applicazione
Sezione 2	Situazioni specifiche
Articolo 11	Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Sezione 4	Regime particolare
Articolo 19	Appalti riservati
CAPO V	Procedure
Articolo 29	Dialogo competitivo
Articolo 32	Accordi quadro
Articolo 33	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 34	Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
CAPO VI	Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 35	Bandi e avvisi: paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo e terzo comma
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 52	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
Sezione 3	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 54	Ricorso alle aste elettroniche

ALLEGATO XXIX-H

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(Fase 4)

TITOLO I	Definizioni e principi generali
Articolo 1	Definizioni [paragrafi 3, 4, e paragrafo 11, lettera e)]
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO II	Campo di applicazione
Sezione 3	Appalti esclusi
Articolo 17	Concessioni di servizi
TITOLO III	Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici
CAPO I	Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 56	Campo di applicazione
Articolo 57	Esclusioni dal campo di applicazione (fatta eccezione per l'ultimo paragrafo)
Articolo 58	Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 59	Termini
Articolo 60	Subappalto
Articolo 61	Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
CAPO II	Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 62	Disposizioni applicabili
CAPO III	Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 63	Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
Articolo 64	Pubblicazione del bando
Articolo 65	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
TITOLO IV	Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 66	Disposizioni generali
Articolo 67	Campo di applicazione
Articolo 68	Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 69	Bandi e avvisi
Articolo 70	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Articolo 71	Mezzi di comunicazione
Articolo 72	Selezione dei concorrenti

Articolo 73	Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 74	Decisioni della commissione giudicatrice
Allegato VII B	Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
Allegato VII C	Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice
Allegato VII D	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi

ALLEGATO XXIX-I

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE
quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE
(Fase 4)**

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti Articolo 2 <i>quinquies</i> , paragrafo 1, lettera c) Paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-J

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

(Fase 5)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/17/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B del presente accordo.

TITOLO I	Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I	Definizioni di base
Articolo 1	Definizioni (paragrafi 4, 5, 6 e 8)
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 14	Accordi quadro
Articolo 15	Sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2	Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 5	Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 28	Appalti riservati
Articolo 29	Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
CAPO V	Procedure
Articolo 40 paragrafo 3, lettere i) e l)	
CAPO VI	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione degli avvisi
Articolo 42	Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2
Articolo 43	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (solo per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Ricorso alle aste elettroniche
Allegato XIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara
	D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

ALLEGATO XXIX-K

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE
quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE****(Fase 5)**

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti Articolo 2 <i>quinquies</i> , paragrafo 1, lettera c) Paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-L

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 5	Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
CAPO VI	Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 36	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8
Articolo 37	Pubblicazione non obbligatoria
Sezione 5	Verbali
Articolo 43	Contenuto dei verbali
TITOLO V	Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 75	Obblighi statistici
Articolo 76	Contenuto del prospetto statistico
Articolo 77	Comitato consultivo
Articolo 78	Revisione delle soglie
Articolo 79	Modificazioni
Articolo 80	Attuazione
Articolo 81	Meccanismi di controllo
Articolo 82	Abrogazioni
Articolo 83	Entrata in vigore
Articolo 84	Destinatari
ALLEGATI	
Allegato III	Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV	Autorità governative centrali
Allegato VIII	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX	Registri
Allegato IX A	Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B	Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C	Appalti pubblici di servizi
Allegato XI	Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII	Tavola di concordanza

ALLEGATO XXIX-M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO II	Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 2	Attività
Articolo 8	Elenchi di enti aggiudicatori
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 12	Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
Sezione 2	Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 1	
Articolo 18	Concessioni di lavori e di servizi
Sottosezione 2	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 20	Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2
Sottosezione 5	Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 27	Appalti sottoposti a un regime speciale
Articolo 30	Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza
CAPO IV	Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 38	Condizioni di esecuzione dell'appalto
CAPO VI	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione degli avvisi
Articolo 44	Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)
Sezione 3	Comunicazioni e informazioni
Articolo 50	Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Sezione 3	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 58	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 59	Relazioni con i paesi terzi nel campo dei lavori, delle forniture e degli appalti di servizi

TITOLO IV	Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 67	Obblighi statistici
Articolo 68	Comitato consultivo
Articolo 69	Revisione delle soglie
Articolo 70	Modificazioni
Articolo 71	Attuazione
Articolo 72	Meccanismi di controllo
Articolo 73	Abrogazione
Articolo 74	Entrata in vigore
Articolo 75	Destinatari
ALLEGATI	
Allegato I	Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica
Allegato II	Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità
Allegato III	Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
Allegato IV	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
Allegato V	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XXII	Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXV	Termini di recepimento e di attuazione
Allegato XXVI	Tabella di concordanza

ALLEGATO XXIX-N

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti Articolo 2 <i>quinquies</i> , paragrafo 1, lettera a) Paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame

ALLEGATO XXIX-O

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE AL
DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quin- quies</i>	Privazione di effetti Articolo 2 <i>quinquies</i> , paragrafo 1, lettera a) Paragrafo 1
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame

ALLEGATO XXIX-P

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE

1. Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.
 2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
 3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici.
 4. Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
 5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla parte Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in tema di appalti pubblici.
 6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (Cfr. articolo 270 del presente accordo).
-

ALLEGATO XXX

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

—

ALLEGATO XXX-A

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 1 E 2

PARTE A

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 1

Legge n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella Repubblica di Moldova.

PARTE B

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 2

1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2. Parte II, titolo II, capo I, sezione 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e rispettive modalità di applicazione
3. Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e rispettive modalità di applicazione.
4. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e rispettive modalità di applicazione.

PARTE C

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.
 2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.
 3. L'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.
 4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.
 5. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
 6. Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.
 7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.
-

ALLEGATO XXX-B

CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

1. Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini.
 2. Informazioni sulla categoria del prodotto.
 3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), nella Repubblica di Moldova o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.
 4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Repubblica di Moldova entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.
 5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al punto 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
 - è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
 - è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;
 - tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
 - danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della nota informativa;
 - è in conflitto con una denominazione considerata generica.
 6. I criteri di cui al punto 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio della Repubblica di Moldova.
-

ALLEGATO XXX-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
AT	Gailtaler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
AT	Tiroler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
AT	Gailtaler Almkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Bergkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Graukäse	Formaggi	
AT	Vorarlberger Alpkäse	Formaggi	
AT	Vorarlberger Bergkäse	Formaggi	
AT	Steirisches Kübiskernöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
AT	Marchfeldspargel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Steirischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Wachauer Marille	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Waldviertler Graumohn	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Jambon d'Ardenne	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
BE	Fromage de Herve	Formaggi	
BE	Beurre d'Ardenne	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
BE	Brussels grondwitloof	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Vlaams-Brabantse Tafeldruif	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Pâté gaumais	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
BE	Geraardsbergse Mattentaart	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
BE	Gentse azalea	Fiori e piante ornamentali	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
CY	Λουκούμι Γεροσκίπου	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Loukoumi Geroskipou
CZ	Nošovické kysané zelí	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
CZ	Všestarská cibule	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
CZ	Pohořelický kapr	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
CZ	Třeboňský kapr	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
CZ	Český kmín	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CZ	Chamomilla bohémica	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CZ	Žatecký chmel	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CZ	Brněnské pivo; Starobrněnské pivo	Birre	
CZ	Březnický ležák	Birre	
CZ	Budějovické pivo	Birre	
CZ	Budějovický měšťanský var	Birre	
CZ	České pivo	Birre	
CZ	Černá Hora	Birre	
CZ	Českobudějovické pivo	Birre	
CZ	Chodské pivo	Birre	
CZ	Znojenské pivo	Birre	
CZ	Hořické trubičky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Karlovarský suchar	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Lomnické suchary	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
CZ	Pardubický perník	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Štramberké uši	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Jihočeská Niva	Formaggi	
CZ	Jihočeská Zlatá Niva	Formaggi	
DE	Diepholzer Moorschnucke	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Lüneburger Heidschnucke	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katen-schinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Greußener Salami	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Schwarzwälder Schinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Leberwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Rostbratwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Rotwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Allgäuer Bergkäse	Formaggi	
DE	Allgäuer Emmentaler	Formaggi	
DE	Altenburger Ziegenkäse	Formaggi	
DE	Odenwälder Frühstückskäse	Formaggi	
DE	Lausitzer Leinöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
DE	Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
DE	Feldsalate von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Gurken von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Salate von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Spreewälder Gurken	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Spreewälder Meerrettich	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Holsteiner Karpfen	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Oberpfälzer Karpfen	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Schwarzwaldforelle	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Bayerisches Bier	Birre	
DE	Bremer Bier	Birre	
DE	Dortmunder Bier	Birre	
DE	Hofer Bier	Birre	
DE	Kölsch	Birre	
DE	Kulmbacher Bier	Birre	
DE	Mainfranken Bier	Birre	
DE	Münchener Bier	Birre	
DE	Reuther Bier	Birre	
DE	Wernesgrüner Bier	Birre	
DE	Aachener Printen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Lübecker Marzipan	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Meißner Fummel	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
DE	Nürnberger Lebkuchen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen	Pasta alimentare	
DE	Hopfen aus der Hallertau	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
DK	Danablu	Formaggi	
DK	Esrom	Formaggi	
DK	Lammefjordsgulerod	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
EL	Ανεβατό	Formaggi	Anevato
EL	Γαλοτύρι	Formaggi	Galotyri
EL	Γραβιέρα Αγράφων	Formaggi	Graviera Agrafon
EL	Γραβιέρα Κρήτης	Formaggi	Graviera Kritis
EL	Γραβιέρα Νάξου	Formaggi	Graviera Naxou
EL	Καλαθάκι Λήμνου	Formaggi	Kalathaki Limnou
EL	Κασέρι	Formaggi	Kasseri
EL	Κατίκι Δομοκού	Formaggi	Katiki Domokou
EL	Κεφαλογραβιέρα	Formaggi	Kefalograviera
EL	Κοπανιστή	Formaggi	Kopanisti
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Formaggi	Ladotyri Mytilinis
EL	Μανούρι	Formaggi	Manouri
EL	Μετσοβόνη	Formaggi	Metsovone
EL	Μπάτζος	Formaggi	Batzos
EL	Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Formaggi	Xinomyzithra Kritis
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	Formaggi	Pichtogalo Chanion
EL	Σαν Μιχάλη	Formaggi	San Michali
EL	Σφέλα	Formaggi	Sfela

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
EL	Φέτα	Formaggi	Feta
EL	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaggi	Formaela Arachovas Parnassou
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Agios Mattheos Kerkyras
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Apokoronas Chanion Kritis
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Arxanes Irakliou Kritis
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Viannos Irakliou Kritis
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano
EL	Ζάκυνθος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Zakynthos
EL	Θάσος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Thassos
EL	Καλαμάτα	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kalamata
EL	Κεφαλονιά	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kefalonia
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kolymvari Chanion Kritis
EL	Κρανίδι Αργολίδας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kranidi Argolidas
EL	Κροκεές Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Krokees Lakonias
EL	Λακωνία	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lakonia
EL	Λέσβος; Μυτιλήνη	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lesvos; Mytilini
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lygourio Asklepiou
EL	Ολυμπία	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Olympia
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Peza Irakliou Kritis
EL	Πέτρινα Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Petrina Lakonias
EL	Πρέβεζα	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Preveza

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
EL	Ρόδος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Rodos
EL	Σάμος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Samos
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Sitia Lasithiou Kritis
EL	Φοινίκι Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Finiki Lakonias
EL	Χανιά Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Chania Kritis
EL	Ακτινίδιο Πιερίας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Aktinidio Pierias
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Aktinidio Sperchiou
EL	Ελιά Καλαμάτας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Elia Kalamatas
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis
EL	Θρούμπα Θάσου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumpa Thassou
EL	Θρούμπα Χίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumpa Chiou
EL	Κελυφωτό φυσίκι Φθιώτιδας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Kelifoto fistiki Fthiotidas
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Kerassia tragana Rodochoriou
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Amfissis
EL	Κονσερβολιά Άρτας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Artas
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Atalantis
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Piliou Volou
EL	Κονσερβολιά Ροβίων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Rovion
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Stylidas
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Korinthiaki stafida Vostitsa
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Koum kouat Kerkyras
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mila Zagoras Piliou

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
EL	Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mila Delicious Pilafa Tripoleos
EL	Μήλο Καστοριάς	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Milo Kastorias
EL	Ξερά σύκα Κύμης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Xera syka Kymis
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Patata Kato Nevrokopiou
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Portokalia Maleme Chanion Kritis
EL	Ροδάκινα Νάουσας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Rodakina Naoussas
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Stafida Zakynthou
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Syka Vravronas Markopoulou Messongion
EL	Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tsakoniki melitzana Leonidiou
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia Gigantes Elefantas Prespon Florinas
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas
EL	Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia Gigantes-Elefantas Kastorias
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia Gigantes Elefantas Kato Nevrokopiou
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia kina Messo-sperma Kato Nevrokopiou
EL	Φυστίκι Αίγινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fistiki Eginas
EL	Φυστίκι Μεγάρων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fistiki Megaron
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Avgotaracho Messolongiou
EL	Κρόκος Κοζάνης	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	Krokos Kozanis
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	Meli elatis Menalou vanilia
EL	Κρητικό παξιμάδι	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Kritiko paximadi

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
EL	Μαστίχα Χίου	Gomme e resine naturali	Masticha Chiou
EL	Τσίχλα Χίου	Gomme e resine naturali	Tsikla Chiou
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	Oli essenziali	Mastichelaio Chiou
ES	Arzúa-Ulloa	Formaggi	
ES	Carne de Ávila	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Cantabria	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Morucha de Salamanca	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero Manchego	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Lacón Gallego	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Lechazo de Castilla y León	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Pollo y Capón del Prat	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Ternasco de Aragón	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Terñera Asturiana	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Terñera de Extremadura	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Terñera de Navarra; Nafarroako Aratxea	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Terñera Gallega	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Botillo del Bierzo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Cecina de León	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Chorizo Riojano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Dehesa de Extremadura	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Guijuelo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Jamón de Huelva	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Teruel	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Trevélez	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Sobrasada de Mallorca	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Afuegàl Pitu	Formaggi	
ES	Cabrales	Formaggi	
ES	Cebreiro	Formaggi	
ES	Gamoneu; Gamonedo	Formaggi	
ES	Idiazábal	Formaggi	
ES	Mahón-Menorca	Formaggi	
ES	Picón Bejes-Tresviso	Formaggi	
ES	Queso de La Serena	Formaggi	
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	Formaggi	
ES	Queso de Murcia	Formaggi	
ES	Queso de Murcia al vino	Formaggi	
ES	Queso de Valdeón	Formaggi	
ES	Queso Ibores	Formaggi	
ES	Queso Majorero	Formaggi	
ES	Queso Manchego	Formaggi	
ES	Queso Nata de Cantabria	Formaggi	
ES	Queso Palmero; Queso de la Palma	Formaggi	
ES	Queso Tetilla	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Queso Zamorano	Formaggi	
ES	Quesucos de Liébana	Formaggi	
ES	Roncal	Formaggi	
ES	San Simón da Costa	Formaggi	
ES	Torta del Casar	Formaggi	
ES	Miel de Galicia; Mel de Galicia	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Miel de Granada	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Miel de La Alcarria	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Aceite de La Alcarria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de la Rioja	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite del Bajo Aragón	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite Monterrubbio	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Antequera	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Baena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Gata-Hurdes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Les Garrigues	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Mantequilla de Soria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Montes de Granada	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Montes de Toledo	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Poniente de Granada	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Priego de Córdoba	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Cadiz	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Cazorla	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Segura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra Mágina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Siurana	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alcachofa de Tudela	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alubia de La Bañeza-León	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Arroz de Valencia; Arròs de València	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Avellana de Reus	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Berenjena de Almagro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Calasparra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Calçot de Valls	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cereza del Jerte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Coliflor de Calahorra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Espárrago de Navarra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Faba Asturiana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Faba de Lourenzá	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Garbanzo de Fuentesauco	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Judías de El Barco de Ávila	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Kaki Ribera del Xúquer	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Lenteja de La Armuña	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Lenteja Pardina de Tierra de Campos	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Manzana de Girona; Poma de Girona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Manzana Reineta del Bierzo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Melocotón de Calanda	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pataca de Galicia; Patata de Galicia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Patatas de Prades; Patates de Prades	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pera de Jumilla	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Peras de Rincón de Soto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Pimiento Asado del Bierzo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimiento Riojano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Uva de mesa embolsada «Vinalopó»	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Caballa de Andalusia	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
ES	Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
ES	Melva de Andalusia	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
ES	Azafrán de la Mancha	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Chufa de Valencia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Pimentón de la Vera	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Pimentón de Murcia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Pemento do Couto	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Alfajor de Medina Sidonia	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Ensaïmada de Mallorca; Ensaimada mallorquina	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Mantecadas de Astorga	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Mazapán de Toledo	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Pan de Cea	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
ES	Pan de Cruz de Ciudad Real	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Tarta de Santiago	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Turrón de Alicante	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FI	Lapin Poron liha	Carni fresche (e frattaglie)	
FI	Lapin Puikula	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FI	Kainuun rönttönen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Agneau de l'Aveyron	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Lozère	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Pauillac	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Sisteron	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Bourbonnais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Poitou-Charentes	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Quercy	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Barèges-Gavarnie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Boeuf de Bazas	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf de Chalosse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf du Maine	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Dinde de Bresse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Pintadeau de la Drome	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de la Sarthe	Carni fresche (e frattaglie)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Porc de Normandie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de Vendée	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Taureau de Camargue	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Veau de l'Aveyron et du Ségala	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Veau du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Alsace	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Ancenis	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Auvergne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bourgogne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bresse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bretagne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Challans	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Cholet	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Gascogne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Houdan	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Janzé	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de la Champagne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de la Drôme	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de l'Ain	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Licques	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de l'Orléanais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Loué	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Normandie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Vendée	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles des Landes	Carni fresche (e frattaglie)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Volailles du Béarn	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Berry	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Charolais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Forez	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Gatinais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Gers	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Languedoc	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Lauragais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Maine	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du plateau de Langres	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Val de Sèvres	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Velay	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Boudin blanc de Reithel	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Abondance	Formaggi	
FR	Banon	Formaggi	
FR	Beaufort	Formaggi	
FR	Bleu d'Auvergne	Formaggi	
FR	Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel	Formaggi	
FR	Bleu des Causses	Formaggi	
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	Formaggi	
FR	Brie de Meaux	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Brie de Melun	Formaggi	
FR	Brocciu Corse; Brocciu	Formaggi	
FR	Camembert de Normandie	Formaggi	
FR	Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet	Formaggi	
FR	Chabichou du Poitou	Formaggi	
FR	Chaource	Formaggi	
FR	Chevrotin	Formaggi	
FR	Comté	Formaggi	
FR	Crottin de Chavignol; Chavignol	Formaggi	
FR	Emmental de Savoie	Formaggi	
FR	Emmental français est-central	Formaggi	
FR	Époisses	Formaggi	
FR	Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison	Formaggi	
FR	Laguiole	Formaggi	
FR	Langres	Formaggi	
FR	Livarot	Formaggi	
FR	Maroilles; Marolles	Formaggi	
FR	Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs	Formaggi	
FR	Morbier	Formaggi	
FR	Munster; Munster-Géromé	Formaggi	
FR	Neufchâtel	Formaggi	
FR	Ossau-Iraty	Formaggi	
FR	Pélardon	Formaggi	
FR	Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Pont-l'Évêque	Formaggi	
FR	Pouligny-Saint-Pierre	Formaggi	
FR	Reblochon; Reblochon de Savoie	Formaggi	
FR	Rocamadour	Formaggi	
FR	Roquefort	Formaggi	
FR	Sainte-Maure de Touraine	Formaggi	
FR	Saint-Nectaire	Formaggi	
FR	Salers	Formaggi	
FR	Selles-sur-Cher	Formaggi	
FR	Tome des Bauges	Formaggi	
FR	Tomme de Savoie	Formaggi	
FR	Tomme des Pyrénées	Formaggi	
FR	Valençay	Formaggi	
FR	Crème d'Isigny	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel d'Alsace	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de Corse; Mele di Corsica	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de Provence	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de sapin des Vosges	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Œufs de Loué	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Beurre d'Isigny	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nice	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nîmes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nyons	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Ail blanc de Lomagne	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Ail de la Drôme	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Ail rose de Lautrec	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Asperge des sables des Landes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Chasselas de Moissac	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Clémentine de Corse	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Coco de Paimpol	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Fraise du Périgord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Haricot tarbais	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Kiwi de l'Adour	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Lentille vert du Puy	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Lentilles vertes du Berry	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Lingot du Nord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Mâche nantaise	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Melon du Haut-Poitou	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Melon du Quercy	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Mirabelles de Lorraine	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Muscat du Ventoux	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Noix de Grenoble	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Noix du Périgord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Oignon doux des Cévennes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olive de Nice	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives noires de Nyons	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Petit Epeautre de Haute Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Poireaux de Créances	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pomme de terre de l'île de Ré	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pomme du Limousin	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes de terre de Merville	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes et poires de Savoie	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes des Alpes de Haute Durance	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
FR	Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Riz de Camargue	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Anchois de Collioure	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Cidre de Bretagne; Cidre Breton	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Cidre de Normandie; Cidre Normand	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Cornouaille	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Domfront	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Farine de Petit Épeautre de Haute Provence	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Huîtres Marennes Oléron	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Piment d'Espelette; Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Bergamote(s) de Nancy	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Brioche vendéenne	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Pâtes d'Alsace	Pasta alimentare	
FR	Raviole du Dauphiné	Pasta alimentare	
FR	Foin de Crau	Fieno	
HU	Budapesti téliszalámi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Hajdúsági torma	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IE	Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara	Carni fresche (e frattaglie)	
IE	Timoleague Brown Pudding	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IE	Imokilly Regato	Formaggi	
IE	Clare Island Salmon	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Abbacchio Romano	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Agnello di Sardegna	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Mortadella Bologna	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Prosciutto di S. Daniele	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Bresaola della Valtellina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Capocollo di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Ciauscolo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Coppa Piacentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Cotechino Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Culatello di Zibello	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Lardo di Colonnata	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Pancetta di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Pancetta Piacentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Carpegna	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Norcia	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Parma	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Toscano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Prosciutto di Sauris	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Brianza	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Cremona	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame di Varzi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame d'oca di Mortara	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Piacentino	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame S. Angelo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salamini italiani alla cacciatora	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salsiccia di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Soppressata di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Soppressa Vicentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Zampone Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Asiago	Formaggi	
IT	Bitto	Formaggi	
IT	Bra	Formaggi	
IT	Caciocavallo Silano	Formaggi	
IT	Canestrato Pugliese	Formaggi	
IT	Casatella Trevigiana	Formaggi	
IT	Casciotta d'Urbino	Formaggi	
IT	Castelmagno	Formaggi	
IT	Fiore Sardo	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Fontina	Formaggi	
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	Formaggi	
IT	Gorgonzola	Formaggi	
IT	Grana Padano	Formaggi	
IT	Montasio	Formaggi	
IT	Monte Veronese	Formaggi	
IT	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi	
IT	Murazzano	Formaggi	
IT	Parmigiano Reggiano	Formaggi	
IT	Pecorino di Filiano	Formaggi	
IT	Pecorino Romano	Formaggi	
IT	Pecorino Sardo	Formaggi	
IT	Pecorino Siciliano	Formaggi	
IT	Pecorino Toscano	Formaggi	
IT	Provolone Valpadana	Formaggi	
IT	Provolone del Monaco	Formaggi	
IT	Quartirolo Lombardo	Formaggi	
IT	Ragusano	Formaggi	
IT	Raschera	Formaggi	
IT	Ricotta Romana	Formaggi	
IT	Robiola di Roccaverano	Formaggi	
IT	Spessa delle Giudicarie	Formaggi	
IT	Stelvio; Stilsfer	Formaggi	
IT	Taleggio	Formaggi	
IT	Toma Piemontese	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	Formaggi	
IT	Valtellina Casera	Formaggi	
IT	Miele della Lunigiana	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
IT	Alto Crotonese	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Aprutino Pescarese	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Brisighella	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Bruzio	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Canino	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Cartoceto	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Chianti Classico	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Cilento	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Collina di Brindisi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline di Romagna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Salernitane	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Teatine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Pontine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Dauno	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Garda	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Irpinia — Colline dell'Ufita	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Laghi Lombardi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Lametia	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Lucca	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Molise	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Monte Etna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Monti Iblei	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Penisola Sorrentina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Riviera Ligure	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Sabina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Sardegna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Tergeste	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terra di Bari	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terra d'Otranto	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terre di Siena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terre Tarentine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Toscano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Tuscia	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Umbria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Val di Mazara	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valdemone	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valle del Belice	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valli Trapanesi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Arancia del Gargano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Arancia Rossa di Sicilia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Asparago Bianco di Bassano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago verde di Altedo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Basilico Genovese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cappero di Pantelleria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo di Paestum	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna Cuneo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna del Monte Amiata	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna di Montella	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna di Vallerano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ciliegia di Marostica	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cipollotto Nocerino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Clementine del Golfo di Taranto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Clementine di Calabria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Crudo di Cuneo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Sarconi	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Sorana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Farro della Garfagnana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fico Bianco del Cilento	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ficodindia dell'Etna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fungo di Borgotaro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Kiwi Latina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	La Bella della Daunia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone Costa d'Amalfi	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone di Sorrento	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone Femminello del Gargano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone del Mugello	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Castel del Rio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Roccadaspide	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di San Zeno	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Caprese Michelangelo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela Val di Non	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela di Valtellina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Melannurca Campana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola Romana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola di Giffoni	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Nocellara del Belice	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Oliva Ascolana del Piceno	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Patata di Bologna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Peperone di Senise	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pera dell'Emilia Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pera mantovana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pesca di Verona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pesca e nettarina di Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pistacchio Verde di Bronte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pomodoro di Pachino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio di Chioggia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio di Verona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio Rosso di Treviso	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Riso Nano Vialone Veronese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Scalognò di Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Sedano Bianco di Sperlona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Uva da tavola di Canicattì	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Uva da tavola di Mazzarrone	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Zafferano di Sardegna	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Aceto Balsamico di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Zafferano dell'Aquila	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Zafferano di San Gimignano	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Coppia Ferrarese	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pagnotta del Dittaino	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pane casareccio di Genzano	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pane di Altamura	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pane di Matera	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Ricciarelli di Siena	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale	Oli essenziali	
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	Carni fresche (e frattaglie)	
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
LU	Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
LU	Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
NL	Boeren-Leidse met sleutels	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
NL	Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnkaas	Formaggi	
NL	Noord-Hollandse Edammer	Formaggi	
NL	Noord-Hollandse Gouda	Formaggi	
NL	Opperdoezer Ronde	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
NL	Westlandse druif	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Bryndza Podhalańska	Formaggi	
PL	Oscypek	Formaggi	
PL	Wielkopolski ser smażony	Formaggi	
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PL	Andruty kaliskie	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Rogal świętomarciński	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Wiśnia nadwiślanka	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Borrego da Beira	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego do Baixo Alentejo	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego Serra da Estrela	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego Terrincho	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito da Beira	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito da Gralheira	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito de Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito Transmontano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carnalentejana	Carni fresche (e frattaglie)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Carne Arouquesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Barrosã	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Cachena da Peneda	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne da Charneca	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Porco Alentejano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne dos Açores	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Marinhola	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Maronesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Mertolenga	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Mirandesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cordeiro Bragançano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Vitela de Lafões	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Alheira de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriça de carne de Barroso- Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriça de Carne de Vinhais; Linguíça de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Chouriça doce de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Farinheira de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Linguíça de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Lombo Branco de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morcela de Assar de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morcela de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Painho de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paio de Beja	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Presunto de Barrancos	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Barroso	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Salpicão de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Sangureira de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Queijo de Azeitão	Formaggi	
PT	Queijo de cabra Transmontano	Formaggi	
PT	Queijo de Nisa	Formaggi	
PT	Queijo do Pico	Formaggi	
PT	Queijo mestiço de Tolosa	Formaggi	
PT	Queijo Rabaçal	Formaggi	
PT	Queijo S. Jorge	Formaggi	
PT	Queijo Serpa	Formaggi	
PT	Queijo Serra da Estrela	Formaggi	
PT	Queijo Terrincho	Formaggi	
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Azeite do Alentejo Interior	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel da Serra da Lousã	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel da Serra de Monchique	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel da Terra Quente	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel das Terras Altas do Minho	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel de Barroso	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Alentejo	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Parque de Montezinho	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel dos Açores	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Requeijão Serra da Estrela	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Azeite de Moura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeite de Trás-os-Montes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites do Norte Alentejano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites do Ribatejo	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Queijo de Évora	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Ameixa d'Elvas	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Amêndoa Douro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Anona da Madera	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Batata Doce de Aljezur	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Batata de Trás-os-montes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha da Terra Fria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha de Padrela	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha Marvão-Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Cereja da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Citrinos do Algarve	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã da Beira Alta	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã de Alcobaça	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã de Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
PT	Pêra Rocha do Oeste	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Pêssego da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Ovos moles de Aveiro	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
SE	Svecia	Formaggi	
SE	Skånsk spettekaka	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
SK	Slovenská bryndza	Formaggi	
SK	Slovenská parenica	Formaggi	
SK	Slovenský oštiepok	Formaggi	
SK	Skalický trdelník	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Orkney beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Orkney lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Scotch Beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Scotch Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Shetland Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Welsh Beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Welsh lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	Formaggi	
UK	Bonchester cheese	Formaggi	
UK	Buxton blue	Formaggi	
UK	Dorset Blue Cheese	Formaggi	
UK	Dovedale cheese	Formaggi	

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente latino
UK	Exmoor Blue Cheese	Formaggi	
UK	Single Gloucester	Formaggi	
UK	Staffordshire Cheese	Formaggi	
UK	Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese	Formaggi	
UK	Teviotdale Cheese	Formaggi	
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	Formaggi	
UK	White Stilton cheese; Blue Stilton cheese	Formaggi	
UK	Melton Mowbray Pork Pie	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
UK	Cornish Clotted Cream	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
UK	Yorkshire Forced Rhubarb	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Jersey Royal potatoes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Arbroath Smokies	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Scottish Farmed Salmon	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Whitstable oysters	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Gloucestershire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	Herefordshire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	Worcestershire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	Birre	
UK	Rutland Bitter	Birre	

Prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nell'UE

[...]

ALLEGATO XXX-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BE	Côtes de Sambre et Meuse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Hagelandse wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Haspengouwse Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Heuvellandse Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Crémant de Wallonie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin mousseux de qualite de Wallonie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin de pays des Jardins de Wallonie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BE	Vlaamse landwijn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Асеновград <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Asenovgrad	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Болярово <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Bolyarovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Брестник <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Brestnik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Варна <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Varna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Велики Преслав <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Veliki Preslav	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Видин <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Vidin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Враца <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Vratsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Върбица <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Varbitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Долината на Струма <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Struma valley	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Драгоево <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Dragoevo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Евксиноград <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Evksinograd	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ивайловград <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Ivaylovgrad	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карлово <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Karlovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карнобат <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Karnobat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ловеч <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Lovech	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лозица <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Lozitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лом <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Lom	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Любимец <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Lyubimets	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лясковец <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Lyaskovets	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Мелник <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Melnik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Монтана <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Montana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Нова Загора <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Nova Zagora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Нови Пазар <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Novi Pazar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ново село <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Novo Selo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Оряховица <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Oryahovitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Павликени <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Pavlikeni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пазарджик <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Pazardjik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Перушица <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Perushtitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Плевен <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Pleven	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пловдив <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Plovdiv	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Поморие <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Pomorie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Русе <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Ruse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сакар <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Sakar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сандански <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Sandanski	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Свищов <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Svishtov	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Септември <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Septemvri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Славянци <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Slavyantsi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сливен <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Sliven	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Стамболово <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Stambolovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Стара Загора <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Stara Zagora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сунгурларе <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Sungurlare	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сухиндол <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Suhindol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Търговище <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Targovishte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хан Крум <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Han Krum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хасково <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Haskovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хисаря <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Hisarya	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хърсово <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Harsovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Черноморски <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Black Sea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шивачево <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Shivachevo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шумен <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Shumen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Ямбол <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Yambol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Южно Черноморие <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Čechy <i>seguita o no da Litoměřická</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Čechy <i>seguita o no da Mělnická</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava <i>seguita o no da Mikulovská</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava <i>seguita o no da Slovácká</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava <i>seguita o no da Velkopavlovická</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava <i>seguita o no da Znojemská</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	České	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Moravské	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Ahr <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Baden <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Franken <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Hessische Bergstraße <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mittelrhein <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mosel-Saar-Ruwer <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Termine equivalente: Mosel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Nahe <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Pfalz <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
DE	Rheingau <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Rheinhessen <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Saale-Unstrut <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Sachsen <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Württemberg <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Ahrtaler	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Badischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Bayerischer Bodensee	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mosel	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Ruwer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Saar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Main	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mecklenburger	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mitteldeutscher	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Nahegauer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Pfälzer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Regensburger	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinburgen	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheingauer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
DE	Saarländischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Sächsischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Schwäbischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Starkenburger	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Taubertäler	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Brandenburger	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Neckar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Oberrhein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rhein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rhein-Neckar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Schleswig-Holsteinischer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγχιάλος <i>Termine equivalente: Anchialos</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αμύνταιο <i>Termine equivalente: Amynteo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αρχάνες <i>Termine equivalente: Archanes</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Γουμένισσα <i>Termine equivalente: Goumenissa</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Δαφνές <i>Termine equivalente: Dafnes</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ζίτσα <i>Termine equivalente: Zitsa</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Λήμνος <i>Termine equivalente: Lemnos</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαντινεία <i>Termine equivalente: Mantinia</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας <i>Termine equivalente:</i> Mavrodaphne of Cephalonia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαυροδάφνη Πατρών <i>Termine equivalente:</i> Mavrodaphne of Patras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μεσσηνικόλα <i>Termine equivalente:</i> Messenikola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Κεφαλληνίας <i>Termine equivalente:</i> Cephalonia Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Λήμνου <i>Termine equivalente:</i> Lemnos Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Πατρών <i>Termine equivalente:</i> Patras Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Ρίου Πατρών <i>Termine equivalente:</i> Rio Patron Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Ρόδου <i>Termine equivalente:</i> Rhodes Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νάουσα <i>Termine equivalente:</i> Naoussa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νεμέα <i>Termine equivalente:</i> Nemea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάρος <i>Termine equivalente:</i> Paros	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάτρα <i>Termine equivalente:</i> Patras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πεζά <i>Termine equivalente:</i> Peza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πλαγιές Μελίτων <i>Termine equivalente:</i> Cotes de Meliton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ραψάνη <i>Termine equivalente:</i> Rapsani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρόδος <i>Termine equivalente:</i> Rhodes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρομπόλα Κεφαλληνίας <i>Termine equivalente:</i> Robola of Cephalonia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σάμος <i>Termine equivalente:</i> Samos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Σαντορίνη <i>Termine equivalente:</i> Santorini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σητεία <i>Termine equivalente:</i> Sitia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αβδηρα <i>Termine equivalente:</i> Avdira	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Άγιο Όρος <i>Termine equivalente:</i> Mount Athos/Holly Mountain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ήπειρος <i>Termine equivalente:</i> Epirus	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ίλιον <i>Termine equivalente:</i> Ilion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ίσμαρος <i>Termine equivalente:</i> Ismaros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγορά <i>Termine equivalente:</i> Agora	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αδριανή <i>Termine equivalente:</i> Adriani	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αιγαίο Πέλαγος <i>Termine equivalente:</i> Aegean Sea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ανάβυσσος <i>Termine equivalente:</i> Anavyssos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αργολίδα <i>Termine equivalente:</i> Argolida	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αρκαδία <i>Termine equivalente:</i> Arkadia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αταλάντη <i>Termine equivalente:</i> Atalanti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αττική <i>Termine equivalente:</i> Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αχαΐα <i>Termine equivalente:</i> Achaia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βίλτσιτσα <i>Termine equivalente:</i> Vilitsa	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βελβεντός <i>Termine equivalente:</i> Velventos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου <i>Termine equivalente:</i> Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Γεράνεια <i>Termine equivalente:</i> Gerania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Γρεβενά <i>Termine equivalente:</i> Grevena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Δράμα <i>Termine equivalente:</i> Drama	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Δωδεκάνησος <i>Termine equivalente:</i> Dodekanese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Επανομή <i>Termine equivalente:</i> Epanomi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Εύβοια <i>Termine equivalente:</i> Evia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηλεία <i>Termine equivalente:</i> Ilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ημαθία <i>Termine equivalente:</i> Imathia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηράκλειο <i>Termine equivalente:</i> Heraklion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θήβα <i>Termine equivalente:</i> Thebes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θαψανά <i>Termine equivalente:</i> Thapsana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλία <i>Termine equivalente:</i> Thessalia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλονίκη <i>Termine equivalente:</i> Thessaloniki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θράκη <i>Termine equivalente:</i> Thrace	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ικαρία <i>Termine equivalente:</i> Ikaria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ιωάννινα <i>Termine equivalente:</i> Ioannina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κάρυστος <i>Termine equivalente:</i> Karystos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κέρκυρα <i>Termine equivalente:</i> Corfu	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Κίσσαμος <i>Termine equivalente:</i> Kissamos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καρδίτσα <i>Termine equivalente:</i> Karditsa	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καστοριά <i>Termine equivalente:</i> Kastoria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κιθαιρώνας <i>Termine equivalente:</i> Kitherona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κλημέντι <i>Termine equivalente:</i> Klimenti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κνημίδα <i>Termine equivalente:</i> Knimida	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κοζάνη <i>Termine equivalente:</i> Kozani	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κορωπί <i>Termine equivalente:</i> Koropi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρήτη <i>Termine equivalente:</i> Crete	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρασιά <i>Termine equivalente:</i> Krania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κραννώνα <i>Termine equivalente:</i> Krannona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κυκλάδες <i>Termine equivalente:</i> Cyclades	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κως <i>Termine equivalente:</i> Kos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κόρινθος <i>Termine equivalente:</i> Korinthos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λακωνία <i>Termine equivalente:</i> Lakonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λασιθί <i>Termine equivalente:</i> Lasithi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λετρίνα <i>Termine equivalente:</i> Letrines	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λευκάδα <i>Termine equivalente:</i> Lefkada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Ληλάντιο Πεδίο <i>Termine equivalente:</i> Lilantio Pedio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μέτσοβο <i>Termine equivalente:</i> Metsovo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαγνησία <i>Termine equivalente:</i> Magnissia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μακεδονία <i>Termine equivalente:</i> Macedonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαντζαβινάτα <i>Termine equivalente:</i> Mantzavinata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρκόπουλο <i>Termine equivalente:</i> Markopoulo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρτίνο <i>Termine equivalente:</i> Martino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεσσηνία <i>Termine equivalente:</i> Messinia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μετέωρα <i>Termine equivalente:</i> Meteora	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεταξάτα <i>Termine equivalente:</i> Metaxata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μονεμβασία <i>Termine equivalente:</i> Monemvasia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Νέα Μεσημβρία <i>Termine equivalente:</i> Nea Messimvria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Οπούντια Λοκρίδος <i>Termine equivalente:</i> Opountia Lokridos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πέλλα <i>Termine equivalente:</i> Pella	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παγγαίο <i>Termine equivalente:</i> Pangeon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παιανία <i>Termine equivalente:</i> Peanea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παλλήνη <i>Termine equivalente:</i> Pallini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παρνασσός <i>Termine equivalente:</i> Parnasos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Πελοπόννησος <i>Termine equivalente:</i> Peloponnese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πιερία <i>Termine equivalente:</i> Pieria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πισάτιδα <i>Termine equivalente:</i> Pisatis	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αιγιαλείας <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Egialia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πάικου <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Paiko	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αμπέλου <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Ambelos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Βερτίσκου <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Vertiskos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πάρνηθας <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Parnitha	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πεντελικού <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Pendeliko	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πετρωτού <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Petroto	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές του Αίνου <i>Termine equivalente:</i> Slopes of Enos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πυλία <i>Termine equivalente:</i> Pylia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Αττικής <i>può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Βοιωτίας <i>può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Viotia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Γιάλτρων <i>accompagnata o no da Εύβοια</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Gialtra (Evvia)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Ευβοίας <i>può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Evvia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Θηβών <i>accompagnata o no da Βοιωτία</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Thebes (Viotia)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Καρύστου <i>accompagnata o no da Εύβοια</i> <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Karystos (Evvia)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Ρετσίνα Κρωπίας <i>oppure</i> Ρετσίνα Κορωπίου <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Kropia <i>oppure</i> Retsina of Koropi (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μαρκοπούλου <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Markopoulo (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μεγάρων <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Megara (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μεσογείων <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Mesogia (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Παιανίας <i>oppure</i> Ρετσίνα Λιοπεσίου <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Peania <i>oppure</i> Retsina of Liopesi (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Παλλήνης <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Pallini (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Πικερμίου <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Pikermi (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Σπάτων <i>accompagnata o no da</i> Αττική <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Spata (Attika)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Χαλκίδας <i>accompagnata o no da</i> Εύβοια <i>Termine equivalente:</i> Retsina of Halkida (Evia)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ριτσώνα <i>Termine equivalente:</i> Ritsona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σέρρες <i>Termine equivalente:</i> Serres	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σιάτιστα <i>Termine equivalente:</i> Siatista	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σιθωνία <i>Termine equivalente:</i> Sithonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σπάτα <i>Termine equivalente:</i> Spata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Στερεά Ελλάδα <i>Termine equivalente:</i> Sterea Ellada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σύρος <i>Termine equivalente:</i> Syros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Τεγέα <i>Termine equivalente:</i> Tegea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Τριφυλία <i>Termine equivalente:</i> Trifilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Τύρναβος <i>Termine equivalente:</i> Tyrnavos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Φλώρινα <i>Termine equivalente:</i> Florina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλικούνα <i>Termine equivalente:</i> Halikouna	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλκιδική <i>Termine equivalente:</i> Halkidiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ajaccio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Aloxe-Corton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola</i> <i>Termine equivalente:</i> Vin d'Alsace	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Altenberg de Bergbieten	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Altenberg de Bergheim	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Altenberg de Wolxheim	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Brand	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Bruderthal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Eichberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Engelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Florimont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Frankstein	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Froehn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	<i>Alsace Grand Cru seguita da</i> Furstentum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Geisberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Gloeckelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Goldert	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Hatschbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Hengst	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kanzlerberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kastelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kessler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kirchberg de Barr	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kirchberg de Ribeauvillé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Kitterlé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Mambourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Mandelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Marckrain	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Moenchberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Muenchberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Ollwiller	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Osterberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Pfersigberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Pflingstberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Praelatenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Rangen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Saering	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Schlossberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Schoenenbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Sommerberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Sonnenglanz	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Spiegel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Sporen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Steinen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Steingrubler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Steinklotz	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Vorbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Wiebelsberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Wineck-Schlossberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Winzenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Zinnkoepflé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Zotzenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alsace Grand Cru <i>preceduta da</i> Rosacker	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Coteaux de la Loire <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Villages <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou-Villages Brissac <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Arbois <i>seguita o no da</i> Pupillin <i>seguita o no da</i> «mousseux»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Auxey-Duresses <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bandol <i>Termine equivalente:</i> Vin de Bandol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Banyuls <i>seguita o no da</i> «Grand Cru» e/o «Rancio»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Barsac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Béarn <i>seguita o no da</i> Bellocq	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaujolais <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da</i> «Villages», <i>seguita o no da</i> «Supérieur»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaune	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bellet <i>Termine equivalente:</i> Vin de Bellet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bergerac <i>seguita o no da</i> «sec»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blagny <i>seguita o no da</i> Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blanquette de Limoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Blanquette méthode ancestrale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blaye	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnes-mares	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnezeaux <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé», «Mousseux» o «supérieur»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux Côtes de Francs	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux Haut-Benauge	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourg <i>Termine equivalente:</i> Côtes de Bourg/Bourgeais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Chitry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Côte Chalonnaise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Côte Saint-Jacques	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Côtes d'Auxerre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Côtes du Couchois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Coulanges-la-Vineuse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Épineuil	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Hautes Côtes de Beaune	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Hautes Côtes de Nuits	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> La Chapelle Notre-Dame	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» o <i>dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Le Chapitre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» <i>o dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé» <i>o dal nome di un'unità geografica più piccola</i> Vézelay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne <i>seguita o no da</i> «Clairet», «Rosé», «ordinaire» <i>o</i> «grand ordinaire»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne aligoté	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne passe-tout-grains	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgueil	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bouzeron	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Brouilly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bugey <i>seguita o no da</i> Cerdon, <i>preceduta o no da</i> «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» <i>o</i> «Roussette du» <i>o seguita da</i> «Mousseux» <i>o</i> «Pétillant», <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Buzet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabardès	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet d'Anjou <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet de Saumur <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cadillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cahors	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cassis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cérons	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Beauroy <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Berdiot <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Beugnons	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Butteaux <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Chapelot <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Chatains <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Chaume de Talvat <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Bréchain <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Cuissy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Fontenay <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Jouan <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Léchet <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Savant <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte de Vaubarousse <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Côte des Prés Girots <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Forêts <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Fourchaume <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> L'Homme mort <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Les Beauregards <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Les Épinottes <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Les Fourneaux <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Les Lys <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Mélinots <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Mont de Milieu <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Montée de Tonnerre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Montmains <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Morein <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Pied d'Aloup <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Roncières <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Sécher <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Troesmes <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaillons <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vau de Vey <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vau Ligneau <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaucoupin <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaugiraut <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaulorent <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaupulent <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vaux-Ragnons <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis <i>seguita o no da</i> Vosgros <i>seguita o no da</i> «premier cru»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Blanchot	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Bougros	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Grenouilles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Les Clos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Preuses	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Valmur	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Vaudésir	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin-Clos-de-Bèze	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambolle-Musigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Champagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chapelle-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Charlemagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Charmes-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chassagne-Montrachet <i>seguita o no da</i> Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château Grillet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château-Chalon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Châteaumeillant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châteauneuf-du-Pape	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châtillon-en-Diois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chenas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chevalier-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cheverny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chinon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chiroubles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chorey-les-Beaune <i>seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Bellegarde	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Languedoc <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de la Roche	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Tart	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Vougeot	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos des Lambrays	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos Saint-Denis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Collioure	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Condrieu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Corbières	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cornas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>seguita o no da Calvi preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>seguita o no da Figari preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>seguita o no da Sartène preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse <i>preceduta o no da «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton-Charlemagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Costières de Nimes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune <i>preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune-Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Brouilly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Nuits-villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte roannaise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte Rôtie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux champenois <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Aix-en-Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Ancenis <i>seguita dal nome della varietà di vite</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Coteaux de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de l'Aubance <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Pierrevert	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Saumur <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Giennois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Cabrières	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Coteaux de Vérargues/Vérargues	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Grès de Montpellier	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> La Clape	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Montpeyroux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Pic-Saint-Loup	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Quatourze	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Saint-Drézéry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Saint-Georges-d'Orques	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Saint-Saturnin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc <i>seguita o no da</i> Picpoul-de-Pinet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Layon <i>seguita o no da</i> Val de Loire <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Coteaux du Layon Chaume <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Loir <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Lyonnais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Quercy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Tricastin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Vendômois <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux varois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes Canon Fronsac <i>Termine equivalente:</i> Canon Fronsac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne <i>seguita o no da</i> Boudes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne <i>seguita o no da</i> Chanturgue	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne <i>seguita o no da</i> Châteaugay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne <i>seguita o no da</i> Corent	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne <i>seguita o no da</i> Madargue	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bergerac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Blaye	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Castillon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Duras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Millau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Côtes de Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Saint-Mont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Toul	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Brulhois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Forez	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Jura <i>seguita o no da «mousseux»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Lubéron	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Marmandais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Rhône	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon Villages <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Ventoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Vivarais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cour-Cheverny <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant d'Alsace	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bourgogne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Limoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Crémant du Jura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crépy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Criots-Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crozes-Hermitage <i>Termine equivalente: Crozes-Ermitage</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Échezeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entre-Deux-Mers	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Faugères	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens <i>seguita o no da Brem</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens <i>seguita o no da Mareuil</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens <i>seguita o no da Pissotte</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens <i>seguita o no da Vix</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fitou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fixin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fleurie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Floc de Gascogne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronsac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Frontignan <i>preceduta o no da «Muscat de» o «Vin de»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gaillac <i>seguita o no da «mousseux»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Gaillac premières côtes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gevrey-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gigondas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Givry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grand Roussillon <i>seguita o no da</i> «Rancio»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grand-Échezeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves <i>seguita o no da</i> «supérieures»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves de Vayres	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Griotte-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gros plant du Pays nantais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Poitou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Hermitage <i>Termine equivalente: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Irancy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Irouléguay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jasnières <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Juliéнас	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jurançon <i>seguita o no da</i> «sec»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	L'Étoile <i>seguita o no da</i> «mousseux»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	La Grande Rue	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ladoix <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lalande de Pomerol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Latricières-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Les Baux de Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Limoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lirac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Listrac-Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Loupiac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lussac-Saint-Émilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mâcon <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da</i> «Supérieur» o «Villages» <i>Termine equivalente:</i> Pinot-Chardonnay-Mâcon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Macvin du Jura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Madiran	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Malepère	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> Clos de la Boutière	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> La Croix Moines	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> La Fussièrè	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> Le Clos des Loyères	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> Le Clos des Rois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> Les Clos Roussots	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marcillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Margaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marsannay <i>seguita o no da</i> «rosé»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maury <i>seguita o no da</i> «Rancio»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mazis-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mazoyères-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Menetou-Salon <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mercrey	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Meursault <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois-La-Livinière	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Monbazillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagne Saint-Émilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Monthélie <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montlouis-sur-Loire <i>seguita o no da</i> Val de Loire <i>seguita o no da</i> «mousseux» o «pétillant»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morey-Saint-Denis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morgon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moselle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulin-à-Vent	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulis <i>Termine equivalente: Moulis-en-Médoc</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Coteaux de la Loire <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Côtes de Grandlieu <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Sèvre et Maine <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Beaumes-de-Venise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Lunel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Mireval	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat du Cap Corse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Musigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Néac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Nuits <i>Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Orléans <i>seguita o no da</i> Cléry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Pacherenc du Vic-Bilh <i>seguita o no da «sec»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Palette	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Patrimonio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pauillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pécharmant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pernand-Vergelesses <i>seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pessac-Léognan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Petit Chablis <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pineau des Charentes <i>Termine equivalente: Pineau Charentais</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pomerol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pommard	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Fuissé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Loché	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-sur-Loire <i>seguita o no da Val de Loire</i> <i>Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Vinzelles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Premières Côtes de Blaye	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Premières Côtes de Bordeaux <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Puisseguin-Saint-Émilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Puligny-Montrachet <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Quarts de Chaume <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Quincy <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rasteau <i>seguita o no da</i> «Rancio»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Régnié	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Reuilly <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Richebourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rivesaltes <i>seguita o no da</i> «Rancio» <i>preceduta o no da</i> «Muscat»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée (La)	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée Contie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée Saint-Vivant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé de Loire <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé des Riceys	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosette	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé d'Anjou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Roussette de Savoie <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ruchottes-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rully	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Sardos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Amour	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Saint-Aubin <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Bris	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Chinian	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Émilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Émilion Grand Cru	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Estèphe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Georges-Saint-Émilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Joseph	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Julien	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint Mont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Nicolas-de-Bourgueil <i>seguita o no da</i> Val de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Péray <i>seguita o no da</i> «mousseux»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Pourçain	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Romain <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Véran	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Croix du Mont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Foy Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sancerre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Santenay <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Saumur <i>seguita o no da Val de Loire seguita o no da</i> «mousseux» o «pétillant»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saumur-Champigny <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saussignac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sauternes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières-Coulée de Serrant <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières-Roche-aux-Moines <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savigny-les-Beaune <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» <i>Termine equivalente:</i> Savigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Seyssel <i>seguita o no da</i> «mousseux»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tâche (La)	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tavel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine <i>seguita o no da Val de Loire seguita o no da</i> «mousseux» o «pétillant»	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Amboise <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Azay-le-Rideau <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Mestand <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Noble Joué <i>seguita o no da Val de Loire</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tursan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vacqueyras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Valençay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin d'Entraygues et du Fel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin d'Estaing	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin de Lavedieu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin de Savoie <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux» o «pétillant»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vins du Thouarsais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vins Fins de la Côte de Nuits	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Viré-Clessé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Volnay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Volnay Santenots	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vosnes Romanée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vougeot	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vouvray <i>seguita o no da Val de Loire, seguita o no da «mousseux» o «pétillant»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Agenais	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aigues	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Allier	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Allobrogie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpes de Haute Provence	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpes Maritimes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alpilles	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ardèche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Argens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ariège	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aveyron	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Balmes Dauphinoises	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bénovie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bérange	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bessan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bigorre	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bouches du Rhône	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bourbonnais	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Calvados	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cassan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cathare	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Caux	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cessenon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cévennes <i>seguita o no da</i> Mont Bouquet	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charentais <i>seguita o no da</i> Ile d'Oléron	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Charentais <i>seguita o no da</i> Ile de Ré	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charentais <i>seguita o no da</i> Saint Sornin	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charente	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charentes Maritimes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cher	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cité de Carcassonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Collines de la Moure	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Collines Rhodaniennes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comté de Grignan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comté Tolosan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comtés Rhodaniens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Corrèze	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côte Vermeille	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux Charitois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Bessilles	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Cèze	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Coiffy	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Fontcaude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Glanes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de l'Ardèche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Coteaux de la Cabrerisse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Laurens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de l'Auxois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Miramont	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Montélimar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Murviel	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Narbonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Peyriac	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Tannay	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux des Baronnies	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Grésivaudan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Libron	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Littoral Audois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Pont du Gard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Salagou	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Verdon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux d'Enserune	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux et Terrasses de Montauban	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux Flaviens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Côtes Catalanes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Ceressou	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Gascogne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Lastours	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Meuse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Montestruc	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Pérignan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Prouilhe	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thau	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thongue	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Brian	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Condomois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Tarn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Vidourle	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Creuse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cucugnan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Deux-Sèvres	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Dordogne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Doubs	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Drôme	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Duché d'Uzès	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Franche-Comté <i>seguita o no da</i> Coteaux de Champlitte	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gers	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute Vallée de l'Orb	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute Vallée de l'Aude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Garonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Marne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Saône	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Vienne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hauterive <i>seguita o no da</i> Coteaux du Termenès	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hauterive <i>seguita o no da</i> Côtes de Lézignan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hauterive <i>seguita o no da</i> Val d'Orbieu	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hautes-Alpes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hautes-Pyrénées	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hauts de Badens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hérault	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Île de Beauté	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Indre	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Indre et Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Isère	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Landes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Loir et Cher	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Loire-Atlantique	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Loiret	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Lot	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Lot et Garonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Maine et Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Maures	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Méditerranée	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Meuse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Mont Baudile	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Mont-Caume	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Monts de la Grage	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Nièvre	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Oc	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Périgord <i>seguita o no da</i> Vin de Domme	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Petite Crau	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Principauté d'Orange	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Puy de Dôme	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Pyrénées Orientales	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Pyrénées-Atlantiques	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sables du Golfe du Lion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saint-Guilhem-le-Désert	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sainte Baume	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sainte Marie la Blanche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saône et Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sarthe	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Seine et Marne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Tarn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Tarn et Garonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Terroirs Landais <i>seguita o no da</i> Coteaux de Chalosse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Terroirs Landais <i>seguita o no da</i> Côtes de L'Adour	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Terroirs Landais <i>seguita o no da</i> Sables de l'Océan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Terroirs Landais <i>seguita o no da</i> Sables Fauves	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Thézac-Perricard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Torgan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Urfé	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Cesse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Dagne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Montferrand	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vallée du Paradis	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Var	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vaucluse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vaunage	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vendée	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vicomté d'Aumelas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vienne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vistrenque	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Yonne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Taburno <i>Termine equivalente:</i> Taburno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Vulture	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Albana di Romagna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Albugnano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alcamo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Aleatico di Gradoli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico di Puglia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alezio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alghero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alta Langa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Colli di Bolzano <i>Termine equivalente:</i> Südtiroler Bozner Leiten	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Meranese di collina <i>Termine equivalente:</i> Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Santa Maddalena <i>Termine equivalente:</i> Südtiroler St.Magdalener	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Terlano <i>Termine equivalente:</i> Südtirol Terlaner	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Valle Isarco <i>Termine equivalente:</i> Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>seguita da</i> Valle Venosta <i>Termine equivalente:</i> Südtirol Vinschgau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>Termine equivalente:</i> dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>oppure</i> dell'Alto Adige <i>seguita o no da</i> Bressanone <i>Termine equivalente:</i> dell'Alto Adige Südtirol <i>oppure</i> Südtiroler Brixner	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige <i>oppure</i> dell'Alto Adige <i>seguita o no da</i> Burgraviato <i>Termine equivalente:</i> dell'Alto Adige Südtirol <i>oppure</i> Südtiroler Buggräfler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ansonica Costa dell'Argentario	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aprilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Arborea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Arcole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Assisi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	<i>Asti seguita o no da «spumante» o preceduta da «Moscato d'»</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Atina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aversa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bagnoli di Sopra <i>Termine equivalente: Bagnoli</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbaresco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Asti <i>seguita o no da</i> Colli Astiani o Astiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Asti <i>seguita o no da</i> Nizza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Asti <i>seguita o no da</i> Tinella	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barco Reale di Carmignano <i>Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bardolino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bardolino Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Barolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianchello del Metauro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco Capena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco dell'Empolese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco della Valdinievole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco di Custoza <i>Termine equivalente: Custoza</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco di Pitigliano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco Pisano di San Torpè	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Biferno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bivongi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Boca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bolgheri <i>seguita o no da</i> Sassicaia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bosco Eliceo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Botticino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brachetto d'Acqui <i>Termine equivalente: Acqui</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bramaterra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Breganze	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brindisi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Brunello di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cacc'e' mmitte di Lucera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cagnina di Romagna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Campi Flegrei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Campidano di Terralba <i>Termine equivalente: Terralba</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Canavese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Candia dei Colli Apuani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cannonau di Sardegna <i>seguita o no da</i> Capo Ferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cannonau di Sardegna <i>seguita o no da</i> Jerzu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cannonau di Sardegna <i>seguita o no da</i> Oliena/Nepente di Oliena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capalbio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capriano del Colle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carema	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carignano del Sulcis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carmignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Castel San Lorenzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casteller	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castelli Romani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cellatica	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerasuolo di Vittoria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerveteri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese del Piglio <i>Termine equivalente: Piglio</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Affile <i>Termine equivalente: Affile</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Olevano Romano <i>Termine equivalente: Olevano Romano</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Colli Aretini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Colli Fiorentini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Colli Senesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Colline Pisane	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Montalbano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Montespertoli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti <i>seguita o no da</i> Rufina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti Classico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cilento	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Cinque Terre <i>seguita o no da</i> Costa da Posa <i>Termine equivalente:</i> Cinque Terre Sciacchetrà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cinque Terre <i>seguita o no da</i> Costa de Campu <i>Termine equivalente:</i> Cinque Terre Sciacchetrà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cinque Terre <i>seguita o no da</i> Costa de Sera <i>Termine equivalente:</i> Cinque Terre Sciacchetrà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Circeo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cirò	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cisterna d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Albani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Altotiberini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Amerini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Asolani — Prosecco <i>Termine equivalente:</i> Asolo — Prosecco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Berici	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Colline di Oliveto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Colline di Riosto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Colline Marconiane	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Monte San Pietro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Serravalle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Terre di Montebudello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no da</i> Zola Predosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Colli Bolognesi <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi Classico — Pignoletto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli d'Imola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli del Trasimeno <i>Termine equivalente: Trasimeno</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli dell'Etruria Centrale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli della Sabina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Conegliano <i>seguita o no da Fregona</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Conegliano <i>seguita o no da Refrontolo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Faenza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Luni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Parma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Rimini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Scandiano e di Canossa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Etruschi Viterbesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Euganei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Lanuvini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Maceratesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Colli Martani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli <i>seguita o no da</i> Cialla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli <i>seguita o no da</i> Rosazzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli <i>seguita o no da</i> Schiopettino di Prepotto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli Picolit <i>seguita o no da</i> Cialla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Perugini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Pesaresi <i>seguita o no da</i> Focara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Pesaresi <i>seguita o no da</i> Roncaglia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini <i>seguita o no da</i> Gutturnio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini <i>seguita o no da</i> Monterosso Val d'Arda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini <i>seguita o no da</i> Val Trebbia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini <i>seguita o no da</i> Valnure	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini <i>seguita o no da</i> Vigoleno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Romagna centrale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Tortonesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Collina Torinese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline di Levante	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Joniche Tarantine	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Colline Lucchesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Novaresi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Saluzzesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Collio Goriziano <i>Termine equivalente:</i> Collio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Conegliano — Valdobbiadene <i>seguita o no da</i> Cartizze <i>Termine equivalente:</i> Conegliano o Valdobbiadene	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cònero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contea di Sclafani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contessa Entellina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Controguerra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Copertino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cori	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortese dell'Alto Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Corti Benedettine del Padovano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Costa d'Amalfi <i>seguita o no da</i> Furore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Costa d'Amalfi <i>seguita o no da</i> Ravello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Costa d'Amalfi <i>seguita o no da</i> Tramonti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Coste della Sesia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Curtefranca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Delia Nivolelli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Acqui	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Diano d'Alba <i>Termine equivalente:</i> Diano d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Dogliani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Dogliani Superiore <i>Termine equivalente:</i> Dogliani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada <i>Termine equivalente:</i> Dolcetto d'Ovada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Donnici	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Elba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Eloro <i>seguita o no da</i> Pachino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erbaluce di Caluso <i>Termine equivalente:</i> Caluso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erice	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Esino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Etna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falerio dei Colli Ascolani <i>Termine equivalente:</i> Falerio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Falerno del Massico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Fara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Faro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Fiano di Avellino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Franciacorta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Frascati	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa di Chieri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Annia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Aquileia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Grave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Isonzo <i>Termine equivalente: Isonzo del Friuli</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Latisana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gabiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galatina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galluccio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gambellara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda Colli Mantovani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gattinara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Gavi <i>Termine equivalente:</i> Cortese di Gavi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Genazzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ghemme	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gioia del Colle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Girò di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Golfo del Tigullio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gravina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Bianco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Tufo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino del Monferrato Casalese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Guardia Sanframondi <i>Termine equivalente:</i> Guardiolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	I Terreni di San Severino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Irpinia <i>seguita o no da</i> Campi Taurasini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ischia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lacrima di Morro <i>Termine equivalente:</i> Lacrima di Morro d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Caldaro <i>Termine equivalente:</i> Caldaro/Kalterer/Kalterersee	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Corbara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Lambrusco di Sorbara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Mantovano <i>seguita o no da</i> Oltre Po Mantovano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Mantovano <i>seguita o no da</i> Viadanese-Sabbionetano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lamezia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Langhe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lessona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Leverano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lison-Pramaggiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lizzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Loazzolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Locorotondo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lugana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia delle Lipari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Bosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Casorzo d'Asti <i>Termine equivalente:</i> Cosorzo/Malvasia di Cosorzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mamertino di Milazzo <i>Termine equivalente: Mamertino</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mandrolisai	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marsala	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Martina <i>Termine equivalente: Martina Franca</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Matino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Melissa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Menfi <i>seguita o no da Bonera</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Menfi <i>seguita o no da Feudo dei Fiori</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Merlara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Molise <i>Termine equivalente: del Molise</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monferrato <i>seguita o no da Casalese</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monica di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monica di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monreale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecarlo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecompatri-Colonna <i>Termine equivalente: Montecompatri/Colonna</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Montecucco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco Sagrantino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montello e Colli Asolani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo <i>accompagnata o no da Casauria/ Terre di Casauria</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo <i>accompagnata o no da Terre dei Vestini</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo <i>seguita o no da Colline Teramane</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monteregio di Massa Marittima	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montescudaio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monti Lessini <i>Termine equivalente: Lessini</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Morellino di Scansano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscadello di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Pantelleria <i>Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sardegna <i>seguita o no da Gallura</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sardegna <i>seguita o no da Tempio Pausania</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sardegna <i>seguita o no da Tempo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Siracusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Moscato di Sorso-Sennori <i>Termine equivalente:</i> Moscato di Sorso/Moscato di Sennori	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Trani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nardò	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nasco di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nebbiolo d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nettuno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Noto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nuragus di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Offida	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Oltrepò Pavese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orcia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orta Nova	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orvieto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ostuni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pagadebit di Romagna <i>seguita o no da Bertinoro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Parrina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Penisola Sorrentina <i>seguita o no da Gragnano</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Penisola Sorrentina <i>seguita o no da Lettere</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Penisola Sorrentina <i>seguita o no da Sorrento</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pentro di Isernia <i>Termine equivalente: Pentro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pergola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Piemonte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pietraviva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pinerolese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pollino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pomino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pornassio <i>Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Primitivo di Manduria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Prosecco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ramandolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto di Gambellara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto di Soave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reggiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera del Brenta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Riviera del Garda Bresciano <i>Termine equivalente:</i> Garda Bresciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera ligure di ponente <i>seguita o no da</i> Albenga/Albengalese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera ligure di ponente <i>seguita o no da</i> Finale/Finalese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera ligure di ponente <i>seguita o no da</i> Riviera dei Fiori	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Roero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Romagna Albana spumante	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rossese di Dolceacqua <i>Termine equivalente:</i> Dolceacqua	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Barletta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Canosa <i>seguita o no da</i> Canusium	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Conero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Cerignola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Orvietano <i>Termine equivalente:</i> Orvietano Rosso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Piceno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rubino di Cantavenna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ruché di Castagnole Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Salaparuta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Salice Salentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sambuca di Sicilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Colombano al Lambro <i>Termine equivalente: San Colombano</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Gimignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Ginesio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Martino della Battaglia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Severo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Vito di Luzzi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sangiovese di Romagna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sannio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sant'Agata de' Goti <i>Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sant'Antimo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Santa Margherita di Belice	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sardegna Semidano <i>seguita o no da Mogoro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Savuto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Scanzo <i>Termine equivalente: Moscato di Scanzo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Scavigna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Sciacca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Serrapetrona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sforzato di Valtellina <i>Termine equivalente: Sfursat di Valtellina</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sizzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave <i>seguita o no da</i> Colli Scaligeri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Solopaca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sovana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Squinzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Strevi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Tarquini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Taurasi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Teroldego Rotaliano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terracina <i>Termine equivalente: Moscato di Terracina</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terratico di Bibbona <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre dell'Alta Val d'Agri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Casole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre Tollesi <i>Termine equivalente: Tullum</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Torgiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Torgiano rosso riserva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trebbiano d'Abruzzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trebbiano di Romagna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trentino <i>seguita o no da Isera/d'Isera</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trentino <i>seguita o no da Sorni</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trentino <i>seguita o no da Ziresi/dei Ziresi</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trento	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val d'Arbia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val di Cornia <i>seguita o no da Suvereto</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val Polcèvera <i>seguita o no da Coronata</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valcalepio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdadige <i>seguita o no da Terra dei Forti</i> <i>Termine equivalente: Etschtaler</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdadige Terradeiforti <i>Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdichiana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Arnad-Montjovet</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Chambave</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Donnas</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Enfer d'Arvier</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Nus</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta <i>seguita o no da Torrette</i> <i>Termine equivalente: Vallée d'Aoste</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valpolicella <i>accompagnata o no da Valpantena</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valsusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore <i>seguita o no da Grumello</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore <i>seguita o no da Inferno</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore <i>seguita o no da Maroggia</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore <i>seguita o no da Sassella</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore <i>seguita o no da Valgella</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Velletri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicario	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio di Matelica	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verduno Pelaverga <i>Termine equivalente: Verduno</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Gallura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Vernaccia di Oristano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di San Gimignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di Serrapetrona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vesuvio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vicenza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vignanello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti Classico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vini del Piave <i>Termine equivalente: Piave</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vino Nobile di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vittoria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Zagarolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Allerona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alta Valle della Greve	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Livenza	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Mincio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Tirino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Arghillà	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Barbagia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Basilicata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Benaco bresciano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Beneventano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bergamasca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bettona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bianco del Sillaro <i>Termine equivalente: Sillaro</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bianco di Castelfranco Emilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Calabria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Camarro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Campania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Cannara	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Civitella d'Agliano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Aprutini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Cimini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Limbara	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Sangro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli della Toscana centrale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli di Salerno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Trevigiani	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Collina del Milanese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline di Genovesato	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Frentane	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Pescaresi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Savonesi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Teatine	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Condoleo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Conselvano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Costa Viola	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Daunia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Del Vastese <i>Termine equivalente: Histonium</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Delle Venezie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Dugenta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Emilia <i>Termine equivalente: Dell'Emilia</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Epomeo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Esaro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Fontanarossa di Cerda	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Forlì	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Fortana del Taro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Frusinate <i>Termine equivalente:</i> del Frusinate	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Golfo dei Poeti La Spezia <i>Termine equivalente:</i> Golfo dei Poeti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Grottino di Roccanova	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Isola dei Nuraghi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lazio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lipuda	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Locride	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marca Trevigiana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Maremma Toscana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marmilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Mitterberg tra Cauria e Tel <i>Termine equivalente:</i> Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Modena <i>Termine equivalente:</i> Provincia di Modena/di Modena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Montecastelli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Montenetto di Brescia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Murgia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Narni	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Nurra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ogliastra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Oscò <i>Termine equivalente: Terre degli Osci</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Paestum	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Palizzi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Parteolla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pellaro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Planargia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pompeiano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Mantova	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Nuoro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Pavia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Verona <i>Termine equivalente: Veronese</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Puglia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Quistello	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ravenna	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Roccamonfina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Romangia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ronchi di Brescia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ronchi Varesini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Rotae	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Rubicone	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sabbioneta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salemi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salento	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Scilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sebino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sibiola	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sicilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Spello	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tarantino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terrazze Retiche di Sondrio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Aquilane <i>Termine equivalente:</i> Terre dell'Aquila	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre del Volturno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Chieti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Veleja	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Lariane	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tharros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Toscano <i>Termine equivalente:</i> Toscana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Trexenta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Umbria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Magra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Neto	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val Tidone	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valcamonica	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valdamato	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vallagarina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle Belice	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle d'Itria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle del Crati	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle del Tirso	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle Peligna	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valli di Porto Pino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto Orientale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Venezia Giulia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vigneti delle Dolomiti <i>Termine equivalente: Weinberg Dolomiten</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Bouvi Παναγιάς — Αμπελίτη <i>Termine equivalente: Vouni Panayia — Ampelitis</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
CY	Κουμανδάρια <i>Termine equivalente:</i> Commandaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κρασοχώρια Λεμεσού <i>seguita o no da</i> Αφάμης <i>Termine equivalente:</i> Krasohoria Lemesou — Afames	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κρασοχώρια Λεμεσού <i>seguita o no da</i> Λαόνα <i>Termine equivalente:</i> Krasohoria Lemesou — Laona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λαόνα Ακάμα <i>Termine equivalente:</i> Laona Akama	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Πιτσιλιά <i>Termine equivalente:</i> Pitsilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λάρνακα <i>Termine equivalente:</i> Larnaka	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λεμεσός <i>Termine equivalente:</i> Lemesos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λευκωσία <i>Termine equivalente:</i> Lefkosia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Πάφος <i>Termine equivalente:</i> Pafos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
LU	Crémant du Luxembourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
LU	Moselle luxembourgeoise <i>seguita da</i> Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher <i>seguita da</i> Appellation contrôlée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
LU	Moselle luxembourgeoise <i>seguita da</i> Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus <i>seguita da</i> Appellation contrôlée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
LU	Moselle luxembourgeoise <i>seguita da</i> Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen <i>seguita da</i> Appellation contrôlée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
LU	Moselle luxembourgeoise <i>seguita dal nome della varietà di vite, seguita da</i> Appellation contrôlée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Ászár-Neszmélyi borvidék <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
HU	Badacsonyi <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton-felvidéki <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonboglári <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonfüred-Csopak <i>borvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatoni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Bükk <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Csongrád <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Debrői Hárslevelű	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Duna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egri Bikavér	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egri Bikavér Superior	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egr <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Etyek-Buda <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Hajós-Baja <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Izsáki Arany Sárfehér	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Kunság <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
HU	<i>Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Somlói	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Somlói Arany	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Somlói Nászéjszakák Bora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Villányi védett eredetű classicus	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	<i>Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egerszóláti Olaszrizling	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Káli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
HU	Neszmély <i>seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pannon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tihany	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Alföldi <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Balatonmelléki <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Dél-alföldi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Dél-dunántúli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Duna melléki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Duna-Tisza közi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Dunántúli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Észak-dunántúli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Felső-magyarországi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Nyugat-dunántúli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Tisza melléki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Tisza völgyi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Zempléni	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
MT	Gozo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Malta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Maltese Islands	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
NL	Drenthe	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Flevoland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Friesland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Gelderland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Groningen	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Limburg	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord Brabant	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord Holland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Overijssel	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Utrecht	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zeeland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zuid-Holland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Burgenland <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Carnuntum <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Donauland <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kamptal <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kärnten <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kremstal <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Leithaberg <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
AT	Mittelburgenland <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee-Hügelland <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Niederösterreich <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Oberösterreich <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Salzburg <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Steiermark <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Süd-Oststeiermark <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südburgenland <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südsteiermark <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Thermenregion <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Tirol <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Traisental <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Vorarlberg <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wachau <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wagram <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Weinviertel <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
AT	Weststeiermark <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wien <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Bergland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Steierland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Weinland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Wien	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Alenquer	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Borba</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Évora</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Granja-Amareleja</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Moura</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Portalegre</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Redondo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Reguengos</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo <i>seguita o no da Vidigueira</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Arruda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bairrada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Beira Interior <i>seguita o no da Castelo Rodrigo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Beira Interior <i>seguita o no da Cova da Beira</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Beira Interior <i>seguita o no da Pinhel</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
PT	Biscoitos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bucelas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Carcavelos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Colares	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Alva</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Besteiros</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Castendo</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Serra da Estrela</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Silgueiros</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Terras de Azurara</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão <i>seguita o no da Terras de Senhorim</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão Nobre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Douro <i>seguita o no da Baixo Corgo</i> <i>Termine equivalente: Vinho do Douro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Douro <i>seguita o no da Cima Corgo</i> <i>Termine equivalente: Vinho do Douro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Douro <i>seguita o no da Douro Superior</i> <i>Termine equivalente: Vinho do Douro</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Encostas d'Aire <i>seguita o no da Alcobaca</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Encostas d'Aire <i>seguita o no da Ourém</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Graciosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lafões	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lagoa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
PT	Lagos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Madeirense	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Madera <i>Termine equivalente:</i> Madera/Vinho da Madera/Madera Weine/ Madera Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madera Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Moscatel de Setúbal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Moscatel do Douro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Óbidos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Porto <i>Termine equivalente:</i> Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/ Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Palmela	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Pico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Portimão	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Almeirim	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Cartaxo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Chamusca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Coruche	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Santarém	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Ribatejo <i>seguita o no da</i> Tomar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Setúbal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Setúbal Roxo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Tavira	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
PT	Távora-Varosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Torres Vedras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Trás-os-Montes <i>seguita o no da</i> Chaves	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Trás-os-Montes <i>seguita o no da</i> Planalto Mirandês	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Trás-os-Montes <i>seguita o no da</i> Valpaços	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho do Douro <i>seguita o no da</i> Baixo Corgo <i>Termine equivalente:</i> Douro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho do Douro <i>seguita o no da</i> Cima Corgo <i>Termine equivalente:</i> Douro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho do Douro <i>seguita o no da</i> Douro Superior <i>Termine equivalente:</i> Douro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Amarante	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Ave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Baião	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Basto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Cávado	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Lima	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Monção e Melgaço	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Paiva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde <i>seguita o no da</i> Sousa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde Alvarinho	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde Alvarinho Espumante	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
PT	Lisboa <i>seguita o no da</i> Alta Estremadura	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Lisboa <i>seguita o no da</i> Estremadura	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Peínsula de Setúbal	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Tejo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Espumante Beiras <i>seguita o no da</i> Beira Alta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Espumante Beiras <i>seguita o no da</i> Beira Litoral	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Espumante Beiras <i>seguita o no da</i> Terras de Sicó	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Licoroso Algarve	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Açores	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Alentejano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Algarve	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Beiras <i>seguita o no da</i> Beira Alta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Beiras <i>seguita o no da</i> Beira Litoral	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Beiras <i>seguita o no da</i> Terras de Sicó	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Duriense	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Minho	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Terras do Sado	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Terras Madeirenses	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Vinho Regional Transmontano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Aiud <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	<i>Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Babadag seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Banat seguita o no da Dealurile Tirolului</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Banat seguita o no da Moldova Nouă</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Banat seguita o no da Silagiu</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Banu Mărcine seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Cernătești — Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Cotești seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Cotnari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Crișana seguita o no da Biharia</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Crișana seguita o no da Diosig</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Mare seguita o no da Boldești</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Mare seguita o no da Breaza</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Mare seguita o no da Ceptura</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Mare seguita o no da Merei</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Dealul Mare seguita o no da Tohani</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	Dealu Mare <i>seguita o no da</i> Urlați	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealu Mare <i>seguita o no da</i> Valea Călugărească	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealu Mare <i>seguita o no da</i> Zorești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Drăgășani <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Huși <i>seguita o no da</i> Vutcani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iana <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iași <i>seguita o no da</i> Bucium	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iași <i>seguita o no da</i> Copou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iași <i>seguita o no da</i> Uricani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Lechința <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți <i>seguita o no da</i> Corcova	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți <i>seguita o no da</i> Golul Drâncei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți <i>seguita o no da</i> Orevița	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți <i>seguita o no da</i> Severin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți <i>seguita o no da</i> Vânju Mare	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Miniș <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Murfatlar <i>seguita o no da</i> Cernavodă	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Murfatlar <i>seguita o no da</i> Medgidia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Nicorești <i>seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	<i>Odobești seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Oltina seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Panciu seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Recaș seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Sâmburești seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Sarica Niculițel seguita o no da Tulcea</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Sebeș — Apold seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Ștefănești seguita o no da Costești</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Târnave seguita o no da Blaj</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Târnave seguita o no da Jidvei</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Târnave seguita o no da Mediaș</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	<i>Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	<i>Dealurile Crișanei seguita o no dal nome della sottoregione</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	<i>Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	<i>Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârălăului</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	<i>Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hușilor</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	<i>Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iașilor</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Moldovei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Munteniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Olteniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Sătmăruului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Transilvaniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Vrancei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Zarandului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Terasele Dunării	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Carașului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Timișului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Bela krajina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Belokranjec seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljčan seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
SI	Goriška Brda seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Metliška črnina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Prekmurje seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Slovenska Istra seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Teran, Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Vipavska dolina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Podravje può essere seguita dalla dicitura «mlado vino»; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Posavje può essere seguita dalla dicitura «mlado vino»; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Primorska può essere seguita dalla dicitura «mlado vino»; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Šamorínský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Strekovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Galantský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Vrbovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Trnavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Skalický vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Orešanský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Hlohovecký vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Doľanský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Senecký vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Stupavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Modranský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Bratislavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Pezinský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Záhorský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Pukanecský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Žitavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Želiezovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Nitriansky vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Vrabeľský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Tekovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Zlatomoravský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Šintavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Radošinský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Fil'akovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Gemerský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Hontiansky vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Ipeľský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Vinický vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Tornaľský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Modrokamencký vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Viničky	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Veľká Trňa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Malá Trňa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Čerhov	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Slovenské Nové Mesto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Černocho	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj <i>seguita o no da</i> Bara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Michalovský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola</i>	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Kráľovskochľmecký vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Moldavský vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>seguita o no da</i> Sobranecký vinohradnícky rajón	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť <i>può essere accompagnata dal termine «oblastné víno»</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Malokarpatská vinohradnícka oblasť <i>può essere accompagnata dal termine «oblastné víno»</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Nitrianska vinohradnícka oblasť <i>può essere accompagnata dal termine «oblastné víno»</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť <i>può essere accompagnata dal termine «oblastné víno»</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Východoslovenská vinohradnícka oblasť <i>può essere accompagnata dal termine «oblastné víno»</i>	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Abona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alella	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alicante <i>seguita o no da</i> Marina Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Almansa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ampurdán-Costa Brava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arabako Txakolina <i>Termine equivalente:</i> Txakolí de Álava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arlanza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arribes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bierzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Binissalem	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bizkaiko Txakolina <i>Termine equivalente:</i> Chacolí de Bizkaia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bullas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Calatayud	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de Borja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de la Guardia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cangas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cariñena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cataluña	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Chacolí de Bizkaia <i>Termine equivalente:</i> Bizkaiko Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Chacolí de Getaria <i>Termine equivalente:</i> Getariako Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cigales	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Conca de Barberá	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Condado de Huelva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre <i>seguita o no da</i> Artesa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre <i>seguita o no da</i> Les Garrigues	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre <i>seguita o no da</i> Raimat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre <i>seguita o no da</i> Valls de Riu Corb	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dehesa del Carrizal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dominio de Valdepusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	El Hierro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Empordá	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Guijoso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Getariako Txakolina <i>Termine equivalente:</i> Chacolí de Getaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Gran Canaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Granada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Guijoso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jerez/Xérès/Sherry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jumilla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Gomera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Mancha	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	La Palma <i>seguita o no da</i> Fuencaliente	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Palma <i>seguita o no da</i> Hoyo de Mazo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Palma <i>seguita o no da</i> Norte de la Palma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lanzarote	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lebrija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Málaga	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manchuela	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Méntrida	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Mondéjar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Monterrei <i>seguita o no da</i> Ladera de Monterrei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Monterrei <i>seguita o no da</i> Val de Monterrei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Montilla-Moriles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Montsant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra <i>seguita o no da</i> Baja Montaña	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra <i>seguita o no da</i> Ribera Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra <i>seguita o no da</i> Ribera Baja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra <i>seguita o no da</i> Tierra Estella	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra <i>seguita o no da</i> Valdizarbe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago Florentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago de Arínzano <i>Termine equivalente:</i> Vino de pago de Arinzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Pago de Otazu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Penedés	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla de Bages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla i Llevant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Prado de Irache	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Priorat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas <i>seguita o no da</i> Condado do Tea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas <i>seguita o no da</i> O Rosal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas <i>seguita o no da</i> Ribeira do Ulla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas <i>seguita o no da</i> Soutomaior	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas <i>seguita o no da</i> Val do Salnés	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra <i>seguita o no da</i> Amandi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra <i>seguita o no da</i> Chantada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra <i>seguita o no da</i> Quiroga-Bibei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra <i>seguita o no da</i> Ribeiras do Miño	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra <i>seguita o no da</i> Ribeiras do Sil	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeiro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Duero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Cañamero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Matanegra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Montánchez	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Ribera Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Ribera Baja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana <i>seguita o no da</i> Tierra de Barros	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Júcar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rioja <i>seguita o no da</i> Rioja Alavesa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rioja <i>seguita o no da</i> Rioja Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rioja <i>seguita o no da</i> Rioja Baja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rueda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Sierras de Málaga <i>seguita o no da</i> Serranía de Ronda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Somontano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tacoronte-Acentejo <i>seguita o no da</i> Anaga	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tarragona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Terra Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra de León	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra del Vino de Zamora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Toro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Txakolí de Álava <i>Termine equivalente:</i> Arabako Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Uclés	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Utiel-Requena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valdeorras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Valdepeñas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia <i>seguita o no da</i> Alto Turia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia <i>seguita o no da</i> Clariano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia <i>seguita o no da</i> Moscatel de Valencia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia <i>seguita o no da</i> Valentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de Güímar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de la Orotava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valles de Benavente	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vino de Calidad de Valtiendas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vinos de Madrid <i>seguita o no da</i> Arganda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vinos de Madrid <i>seguita o no da</i> Navacarnero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vinos de Madrid <i>seguita o no da</i> San Martín de Valdeiglesias	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ycoden-Daute-Isora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Yecla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	3 Riberas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Abanilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Altiplano de Sierra Nevada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Bajo Aragón	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Gállego-Cinco Villas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Jiloca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Valdejalón	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Cinca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Bailén	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Barbanza e Iria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Betanzos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cádiz	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Campo de Cartagena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cangas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castelló	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla y León	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Contraviesa-Alpujarra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Córdoba	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Costa de Cantabria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cumbres de Guadalfeo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Desierto de Almería	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	El Terrerazo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Extremadura	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Formentera	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Gálvez	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Granada Sur-Oeste	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ibiza	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Illes Balears	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Isla de Menorca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Laujar-Alpujarra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Laderas del Genil	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Liébana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Los Palacios	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Mallorca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Murcia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Norte de Almería	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Norte de Granada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Pozohondo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Andarax	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Queiles	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra de Las Estancias y Los Filabres	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Norte de Sevilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Sur de Jaén	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Torreperogil	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Miño-Ourense	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valles de Sadacia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Villaviciosa de Córdoba	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	English Vineyards	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Welsh Vineyards	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Berkshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Buckinghamshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Cheshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Cornwall	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Derbyshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Devon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Dorset	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> East Anglia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Gloucestershire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Hampshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Herefordshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Isle of Wight	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Isles of Scilly	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Kent	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
UK	England <i>sostituita o no da</i> Lancashire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Leicestershire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Lincolnshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Northamptonshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Nottinghamshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Oxfordshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Rutland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Shropshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Somerset	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Staffordshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Surrey	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Sussex	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Warwickshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> West Midlands	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Wiltshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Worcestershire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	England <i>sostituita o no da</i> Yorkshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Cardiff	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Cardiganshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Carmarthenshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Denbighshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Gwynedd	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Monmouthshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Newport	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Pembrokeshire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Rhondda Cynon Taf	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Swansea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> The Vale of Glamorgan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Wales <i>sostituita o no da</i> Wrexham	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Vini della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

Ciumai/Чумай

Românești

PARTE B

Bevande spiritose dell'UE di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Rhum de la Martinique	Rum
FR	Rhum de la Guadeloupe	Rum
FR	Rhum de la Réunion	Rum
FR	Rhum de la Guyane	Rum
FR	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Rum

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Rhum des Antilles françaises	Rum
FR	Rhum des départements français d'outre-mer	Rum
ES	Ron de Málaga	Rum
ES	Ron de Granada	Rum
PT	Rum da Madera	Rum
UK (Scozia)	Scotch Whisky	Whiskey/Whisky
IE	Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky	Whiskey/Whisky
ES	Whisky español	Whiskey/Whisky
FR	Whisky breton/Whisky de Bretagne	Whiskey/Whisky
FR	Whisky alsacien/Whisky d'Alsace	Whiskey/Whisky
LU	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di cereali
DE, AT, BE (Comunità di lingua tedesca)	Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Münsterländer Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Sendenhorster Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Bergischer Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Emsländer Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Haselünner Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Hasetaler Korn/Kornbrand	Acquavite di cereali
LT	Samanė	Acquavite di cereali
FR	Eau-de-vie de Cognac	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie des Charentes	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Jura	Acquavite di vino

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Cognac (La denominazione «Cognac» può essere ompletata da una delle seguenti menzioni: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)	Acquavite di vino
FR	Fine Bordeaux	Acquavite di vino
FR	Fine de Bourgogne	Acquavite di vino
FR	Armagnac	Acquavite di vino
FR	Bas-Armagnac	Acquavite di vino
FR	Haut-Armagnac	Acquavite di vino
FR	Armagnac-Ténarèze	Acquavite di vino
FR	Blanche Armagnac	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de la Marne	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Savoie	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Faugères/Faugères	Acquavite di vino

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Douro	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Ribatejo	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Alentejo	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Lourinhã	Acquavite di vino
BG	Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sungurlare	Acquavite di vino
BG	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sliven)	Acquavite di vino
BG	Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Straldja	Acquavite di vino
BG	Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya di Pomorie	Acquavite di vino
BG	Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya di Russe	Acquavite di vino
BG	Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas	Acquavite di vino
BG	Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya di Dobrudja	Acquavite di vino
BG	Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya di Suhindol	Acquavite di vino
BG	Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya di Karlovo	Acquavite di vino

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
RO	Vinars Târnave	Acquavite di vino
RO	Vinars Vaslui	Acquavite di vino
RO	Vinars Murfatlar	Acquavite di vino
RO	Vinars Vrancea	Acquavite di vino
RO	Vinars Segarcea	Acquavite di vino
ES	Brandy de Jerez	Brandy/Weinbrand
ES	Brandy del Penedés	Brandy/Weinbrand
IT	Brandy italiano	Brandy/Weinbrand
EL	Brandy Αττικής/Brandy of Attica	Brandy/Weinbrand
EL	Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese	Brandy/Weinbrand
EL	Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Grecia	Brandy/Weinbrand
DE	Deutscher Weinbrand	Brandy/Weinbrand
AT	Wachauer Weinbrand	Brandy/Weinbrand
AT	Weinbrand Dürnstein	Brandy/Weinbrand
DE	Pfälzer Weinbrand	Brandy/Weinbrand
SK	Karpatské brandy špeciál	Brandy/Weinbrand
FR	Brandy français/Brandy de France	Brandy/Weinbrand
FR	Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Acquavite di vinaccia

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Lorraine	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Auvergne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Jura	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira Bairrada	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira Alentejo	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Acquavite di vinaccia
ES	Orujo de Galicia	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Barolo	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa piemontese/Grappa del Piemonte	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa lombarda/Grappa di Lombardia	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa trentina/Grappa del Trentino	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa friulana/Grappa del Friuli	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa veneta/Grappa del Veneto	Acquavite di vinaccia
IT	Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige	Acquavite di vinaccia

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
IT	Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Marsala	Acquavite di vinaccia
EL	Τσικουδιά/Tsikoudia	Acquavite di vinaccia
EL	Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο/Tsipouro	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos	Acquavite di vinaccia
LU	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di vinaccia
CY	Ζιβανία/Τζιβανία/Zivania/Zivania	Acquavite di vinaccia
HU	Törkölypálinka	Acquavite di vinaccia
DE	Schwarzwälder Kirschwasser	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Williamsbirne	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Zwetschgenwasser	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Kirschwasser	Acquavite di frutta
DE	Fränkischer Obstler	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle de Lorraine	Acquavite di frutta
FR	Kirsch d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Quetsch d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Framboise d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle d'Alsace	Acquavite di frutta

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Kirsch de Fougerolles	Acquavite di frutta
FR	Williams d'Orléans	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Williams friulano/Williams del Friuli	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Veneto	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Williams trentino/Williams del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Aprikot trentino/Aprikot del Trentino	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Algarve	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Buçaco	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto	Acquavite di frutta

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
PT	Aguardente de pêra da Lousã	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
AT	Wachauer Marillenbrand	Acquavite di frutta
HU	Szatmári Szilvapálinka	Acquavite di frutta
HU	Kecskeméti Barackpálinka	Acquavite di frutta
HU	Békési Szilvapálinka	Acquavite di frutta
HU	Szabolcsi Almapálinka	Acquavite di frutta
HU	Gönci Barackpálinka	Acquavite di frutta
HU, AT (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Austria inferiore, Burgenland, Stiria, Vienna)	Pálinka	Acquavite di frutta
SK	Bošácka slivovica	Acquavite di frutta
SI	Brinjevec	Acquavite di frutta
SI	Dolenjski sadjevec	Acquavite di frutta
BG	Троянска сливова ракия/Сливово ракия от Троян/ Trojanska slivova rakya/Slivova rakya di Troyan	Acquavite di frutta
BG	Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Silistra	Acquavite di frutta
BG	Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Tervel	Acquavite di frutta
BG	Ловешка сливова ракия/Сливово ракия от Ловеч/ Loveshka slivova rakya/Slivova rakya di Lovech	Acquavite di frutta

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
RO	Pălincă	Acquavite di frutta
RO	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Valea Milcovului	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Buzău	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Argeș	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Zalău	Acquavite di frutta
RO	Țuică Ardelenească de Bistrița	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Maramureș	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Cămărzana	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Seini	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Chioar	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Lăpuș	Acquavite di frutta
RO	Turț de Oaș	Acquavite di frutta
RO	Turț de Maramureș	Acquavite di frutta
FR	Calvados	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Pays d'Auge	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Domfrontais	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Normandie	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Normandie	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre du Maine	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
ES	Aguardiente de sidra de Asturias	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré du Maine	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
SE	Svensk vodka/Swedish Vodka	Vodka
FI	Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland	Vodka
PL	Polska Wódka/Polish Vodka	Vodka
SK	Laugarício Vodka	Vodka
LT	Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka	Vodka
PL	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Vodka
LV	Latvijas Dzidrais	Vodka
LV	Rīgas Degvīns	Vodka
EE	Estonian vodka	Vodka
DE	Schwarzwälder Himbeergeist	Geist
DE	Bayerischer Gebirgsenzian	Genziana
IT	Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige	Genziana
IT	Genziana trentina/Genziana del Trentino	Genziana
BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)	Genièvre/Jenever/Genever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]	Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE, NL	Jonge jenever, jonge genever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE, NL	Oude jenever, oude genever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)	Hasseltse jenever/Hasselt	Bevanda spiritosa al ginepro
BE (Balegem)	Balegemse jenever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE (Fiandra orientale)	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	Bevanda spiritosa al ginepro
BE (Vallonia)	Peket-Pékêt/Peket-Pékêt de Wallonie	Bevanda spiritosa al ginepro

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]	Genièvre Flandres Artois	Bevanda spiritosa al ginepro
DE	Ostfriesischer Korngenever	Bevanda spiritosa al ginepro
DE	Steinhäger	Bevanda spiritosa al ginepro
UK	Plymouth Gin	Bevanda spiritosa al ginepro
ES	Gin de Mahón	Bevanda spiritosa al ginepro
LT	Vilniaus džinas/Vilnius Gin	Bevanda spiritosa al ginepro
SK	Spišská borovička	Bevanda spiritosa al ginepro
SK	Slovenská borovička Juniperus	Bevanda spiritosa al ginepro
SK	Slovenská borovička	Bevanda spiritosa al ginepro
SK	Inovecká borovička	Bevanda spiritosa al ginepro
SK	Liptovská borovička	Bevanda spiritosa al ginepro
DK	Dansk Akvavit/Dansk Aquavit	Akvavit/Aquavit
SE	Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit	Akvavit/Aquavit
ES	Anis español	Bevande spiritose all'anice
ES	Anís Paloma Monforte del Cid	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas de Mallorca	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas Ibicencas	Bevande spiritose all'anice
PT	Évora anisada	Bevande spiritose all'anice
ES	Cazalla	Bevande spiritose all'anice
ES	Chinchón	Bevande spiritose all'anice
ES	Ojén	Bevande spiritose all'anice
ES	Rute	Bevande spiritose all'anice
SI	Janeževc	Bevande spiritose all'anice
CY, EL	Ouzo/Oùço	Anis distillato

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
EL	Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene	Anis distillato
EL	Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari	Anis distillato
EL	Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata	Anis distillato
EL	Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace	Anis distillato
EL	Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia	Anis distillato
SK	Demänovka bylinná horká	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
DE	Rheinberger Kräuter	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
LT	Trejos devyneriai	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SI	Slovenska travarica	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
DE	Berliner Kümmel	Liquore
DE	Hamburger Kümmel	Liquore
DE	Münchener Kümmel	Liquore
DE	Chiemseer Klosterlikör	Liquore
DE	Bayerischer Kräuterlikör	Liquore
IE	Irish Cream	Liquore
ES	Palo de Mallorca	Liquore
PT	Ginjinha portuguesa	Liquore
PT	Licor de Singeverga	Liquore
IT	Mirto di Sardegna	Liquore
IT	Liquore di limone di Sorrento	Liquore
IT	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Liquore
IT	Genepì del Piemonte	Liquore
IT	Genepì della Valle d'Aosta	Liquore
DE	Benediktbeurer Klosterlikör	Liquore
DE	Ettaler Klosterlikör	Liquore
FR	Ratafia de Champagne	Liquore
ES	Ratafia catalana	Liquore

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
PT	Anis português	Liquore
FI	Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur	Liquore
AT	Grossglockner Alpenbitter	Liquore
AT	Mariazeller Magenlikör	Liquore
AT	Mariazeller Jagasaftl	Liquore
AT	Puchheimer Bitter	Liquore
AT	Steinfelder Magenbitter	Liquore
AT	Wachauer Marillenlikör	Liquore
AT	Jägertee/Jagertee/Jagatee	Liquore
DE	Hüttentee	Liquore
LV	Allažu Ķimelis	Liquore
LT	Čepkelių	Liquore
SK	Demänovka bylinný likér	Liquore
PL	Polish Cherry	Liquore
CZ	Karlovarská Hořká	Liquore
SI	Pelinkovec	Liquore
DE	Blutwurz	Liquore
ES	Cantueso Alicante	Liquore
ES	Licor café de Galicia	Liquore
ES	Licor de hierbas de Galicia	Liquore
FR, IT	Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi	Liquore
EL	Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios	Liquore
EL	Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos	Liquore
EL	Κουμ κουάτ Κέρκυρας/Koum kouat of Corfu	Liquore
EL	Τεντούρα/Tentoura	Liquore
PT	Poncha da Madera	Liquore

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Cassis de Bourgogne	Crème de Cassis
FR	Cassis de Dijon	Crème de Cassis
FR	Cassis de Saintonge	Crème de Cassis
FR	Cassis du Dauphiné	Crème de Cassis
LU	Cassis de Beaufort	Crème de Cassis
IT	Nocino di Modena	Nocino
SI	Orehovec	Nocino
FR	Pommeau de Bretagne	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau du Maine	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau de Normandie	Altre bevande spiritose
SE	Svensk Punsch/Swedish Punch	Altre bevande spiritose
ES	Pacharán navarro	Altre bevande spiritose
ES	Pacharán	Altre bevande spiritose
AT	Inländerrum	Altre bevande spiritose
DE	Bärwurz	Altre bevande spiritose
ES	Aguardiente de hierbas de Galicia	Altre bevande spiritose
ES	Aperitivo Café de Alcoy	Altre bevande spiritose
ES	Herbero de la Sierra de Mariola	Altre bevande spiritose
DE	Königsberger Bärenfang	Altre bevande spiritose
DE	Ostpreußischer Bärenfang	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel de Canarias	Altre bevande spiritose
BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)	Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever	Altre bevande spiritose
SI	Domači rum	Altre bevande spiritose

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
IE	Irish Poteen/Irish Póitín	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė Palanga	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė Dainava	Altre bevande spiritose

Bevande spiritose della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

[...]

PARTE C

Vini aromatizzati dell'UE di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione
IT	Vermouth di Torino
FR	Vermouth de Chambéry
DE	Nürnberger Glühwein
DE	Thüringer Glühwein

Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

[...]

ALLEGATO XXXI

MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO

1. L'Unione e la Repubblica di Moldova istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per «situazione di emergenza» si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro della Repubblica di Moldova e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.
4. È opportuno che le parti svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.
5. La parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra parte.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.
8. Se una parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:
 - a) elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;
 - b) elaborare raccomandazioni per superare la situazione di emergenza o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza;
 - c) elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a superare la situazione di emergenza o a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.
11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo speciale di monitoraggio è formato da:
 - a) rappresentanti di entrambe le parti;
 - b) rappresentanti delle imprese energetiche delle parti;

- c) rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle parti;
 - d) esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle parti.
13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui una delle parti informa l'altra parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e al superamento di una situazione di emergenza o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza, ciascuna parte fa il possibile per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra parte. Le parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
15. Ciascuna parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.
16. Le parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiate la cui natura è ritenuta riservata. Le parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Repubblica di Moldova, o dell'Unione e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.
18. Le parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione del meccanismo di allarme rapido non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le parti non si basano peraltro sui seguenti elementi o presentarli come prove:
- a) le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure
 - b) il fatto che l'altra parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo di allarme rapido.
-

ALLEGATO XXXII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore.

SEZIONE 1

Procedura del meccanismo di mediazione*Articolo 2***Richiesta di informazioni**

1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

*Articolo 3***Avvio della procedura**

1. Una parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
 - a) specifica la misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; nonché
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

*Articolo 4***Designazione del Mediatore**

1. All'avvio della procedura di mediazione le parti si adoperano per nominare di comune accordo un Mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul Mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il Mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.

3. Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o i loro delegati, designano il Mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo non è stato ancora compilato, il Mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Un Mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo altrimenti convenuto dalle parti stesse.
6. Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXXIV del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1. Entro dieci giorni dalla nomina del Mediatore la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al Mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il Mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il Mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il Mediatore consulta le parti.
3. Il Mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del Mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del Mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il Mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto delle procedure, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il Mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine il Mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
8. La procedura si conclude:
 - a) con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
 - b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

- c) con una dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure
- d) con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal Mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE 2

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE 3

Disposizioni generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3. Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4. Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
- c) i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.
5. Un Mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le parti delle procedure di mediazione.

*Articolo 9***Spese**

1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
 2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del Mediatore. Il compenso del Mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.
-

ALLEGATO XXXIII

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**Disposizioni generali**

1. Al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:
 - a) «esperto» è una persona incaricata da una delle parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) «arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
 - c) «collegio arbitrale» è un collegio costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
 - d) «assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) «Parte attrice» è la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo;
 - f) «giorno» è un giorno di calendario;
 - g) «Parte convenuta» è la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo;
 - h) «rappresentante di una parte» è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo.
2. Salvo altrimenti concordato la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. Ciascuna delle parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio della e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio della e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldova e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale dell'Unione o della Repubblica di Moldova si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. a) Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, da comunicare tempestivamente alla parte convenuta. La parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.

- b) Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, la designazione viene effettuata da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
 - c) Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
 - d) Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina. Qualora un candidato rinunci alla nomina per un giustificato motivo viene designato un nuovo arbitro in base alla stessa procedura seguita per la designazione del candidato non disponibile.
 - e) Salvo diversamente convenuto, le parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
9. a) Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo e pronunciare un lodo in conformità degli articoli 387 e 402 del medesimo accordo».
- b) Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
12. Salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.
15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati XXXII, XXXIII e XXXIV del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 385 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.
18. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.
19. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o dal delegato del presidente, entro cinque giorni dalla richiesta. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22. Consultate le parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.
23. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica di Moldova e a Chisinau se la parte attrice è l'Unione.
24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle parti.
25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:
- i rappresentanti delle parti della controversia;
 - gli esperti delle parti della controversia;
 - il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
 - gli assistenti degli arbitri.
- Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.
27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:
- Argomentazione*
- argomentazione della parte attrice;
 - controreplica della parte convenuta.
- Confutazione*
- argomentazione della parte attrice;
 - controreplica della parte convenuta.
29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.
30. Il collegio arbitrale predispose la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna parte della controversia trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte della controversia. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

37. Salvo diverso accordo tra le parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle parti della controversia, indipendenti dai governi delle parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.
39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40. Nei casi urgenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti della controversia, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Qualora le parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
44. Ciascuna parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
45. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.

Altre procedure

46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 382, articolo 391, paragrafo 2, articolo 392, paragrafo 2, articolo 393, paragrafo 2, e articolo 395, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO XXXIV

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI**Definizioni**

1. Nel presente codice di condotta:

- a) «arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
- b) «assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- c) «candidato» è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
- d) «Mediatore» è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XXXII (Meccanismo di mediazione) del presente accordo;
- e) «procedimento», salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;
- f) «personale», rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti.

Responsabilità procedurali

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle parti.
5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», ai fini dell'esame delle parti.

Doveri degli arbitri

6. Un arbitro incluso nell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo può rinunciare alla nomina solo per un giustificato motivo quale, ad esempio, una malattia, la partecipazione ad altri procedimenti giudiziari o di collegi arbitrali o un conflitto d'interesse. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.
-

ALLEGATO XXXV

CAPO 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA FRODE E CONTROLLO) DEL TITOLO VI

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- articolo 1 — Disposizioni generali, definizioni
- articolo 2, paragrafo 1 — La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 3 — Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 — Definizioni pertinenti
- articolo 2 — Corruzione passiva
- articolo 3 — Corruzione attiva
- articolo 5, paragrafo 1 — La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1 — Definizioni
- articolo 2 — Riciclaggio di denaro
- articolo 3 — Responsabilità delle persone giuridiche
- articolo 4 — Sanzioni per le persone giuridiche
- articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROTOCOLLO I**RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUI PRINCIPALI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE***Articolo 1*

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario erogabile e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono stabilite nell'ambito di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

PROTOCOLLO II**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Norme generali

Articolo 3 Cumulo dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità di riferimento

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio di territorialità

Articolo 12 Trasporto diretto

Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Norme generali

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 Contabilità separata

Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 22 Esportatore autorizzato

- Articolo 23 Validità della prova dell'origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 31 Cooperazione amministrativa
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 33 Risoluzione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

- Articolo 36 Applicazione del presente protocollo
- Articolo 37 Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38 Modifiche del presente protocollo
- Articolo 39 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

- Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Allegato III Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV Testo della dichiarazione di origine

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;
- c) «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) «merci»: sia i materiali che i prodotti;
- e) «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
- f) «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;
- h) «valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica *mutatis mutandis*;
- i) «valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari delle altre Parti con cui si applica il cumulo oppure, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;
- j) «capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) «classificato»: si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) «spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) «territori»: anche le acque territoriali;
- n) «Parte»: uno, alcuni o tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'Unione europea o la Repubblica di Moldova;
- o) «autorità doganali della Parte»: per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale dei suoi Stati membri.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Norme generali

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di una Parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

*Articolo 3***Cumulo dell'origine**

In deroga all'articolo 2, sono considerati originari di una Parte i prodotti ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari dell'altra Parte, purché la lavorazione o la trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6, mentre non è necessario che i materiali dell'altra Parte abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

*Articolo 4***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano «interamente ottenuti» in una Parte:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte esportatrice, dalle sue navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la Parte abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
 - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova;
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, o a una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a uno Stato membro dell'Unione europea o alla Repubblica di Moldova o a enti pubblici o a cittadini di tale Parte;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, e
 - e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova.

*Articolo 5***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo.

Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

*Articolo 6***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fermo restando il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che siano o non siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

- p) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a o);
- q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte su quel prodotto.

Articolo 7

Unità di riferimento

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 11***Principio di territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in una Parte, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, le merci originarie esportate da una Parte verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) le merci reimportate non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di una Parte sui materiali esportati dalla Parte e successivamente reimportati, purché:
 - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Parte o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;e
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati,e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una Parte. Tuttavia se nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo si applica, ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finito, una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori di una Parte, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori di una Parte, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 12***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le Parti. Tuttavia il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti che fungono da parte esportatrice e parte importatrice.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali della Parte importatrice mediante presentazione di:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla Parte esportatrice fino all'uscita dal paese di transito; o
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
- c) qualsiasi documento probatorio in mancanza dei suddetti documenti.

*Articolo 13***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da una Parte e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti da una Parte nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona di una Parte;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Parte importatrice è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE*Articolo 14***Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una Parte per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Parte, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili in una Parte ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente protocollo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE*Articolo 15***Norme generali**

1. I prodotti originari di una Parte importati nell'altra Parte beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III del presente protocollo;
 - b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 16***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'esportatore.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si barra la parte vuota.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo.
4. Fermo restando il paragrafo 5, il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano opportuno. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di una Parte, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini dell'invio di tutti i prodotti, o di una parte di essi, altrove in quella Parte. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «contabilità separata» (il «metodo»).
2. Questo metodo garantisce che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, o
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. Fermo restando il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore dattiloscivendo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore («esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti conformemente alle disposizioni del presente protocollo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione scaglionata.

*Articolo 26***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte interessata, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte interessata, rilasciati o compilati in tale parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte interessata a norma del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Parte interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti di tale articolo.

*Articolo 28***Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della Parte esportatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine a esse presentati.

*Articolo 29***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle Parti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore nella moneta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato doganale su richiesta di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato doganale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si prestano, mediante le amministrazioni doganali competenti, reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione di origine, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengono opportuni.
4. Qualora le autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte e se soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.

Articolo 33

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 del presente protocollo che le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo non siano in grado di dirimere sono sottoposte al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Non si applica il titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. Sono sottoposte al sottocomitato doganale le controversie, diverse da quelle concernenti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 del presente protocollo, che insorgano in relazione all'interpretazione del presente protocollo. Un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo può essere avviato solo nel caso in cui il sottocomitato doganale non sia riuscito a risolvere la controversia entro sei mesi dalla data in cui esso ne sia stato investito.
3. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del presente protocollo

1. L'espressione «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Repubblica di Moldova importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee. La Repubblica di Moldova riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5,oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di una Parte e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 6;
 - 2) prodotti originari della Repubblica di Moldova:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova;
 - b) i prodotti ottenuti nella Repubblica di Moldova nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5,oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 6.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Repubblica di Moldova» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nelle dichiarazioni di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 38***Modifiche del presente protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 39***Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito**

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito nel territorio delle Parti oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della Parte importatrice, entro quattro mesi da tale data, una prova dell'origine compilata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma dell'articolo 12.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo e, di conseguenza, la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola di origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola di origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non ecceda il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Ferma restando la nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

- 7.1. I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2. I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

- c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'*hydrofinishing* o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
0403	latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — tutti i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e foglie ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1301	Gommalacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	— mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	— olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	— frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	— altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	— contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti	
	— contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1903	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (a eccezione del grano duro e del granturco Zea indurata e dei loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2008	— Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
	— Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare la farina di senapa o la senapa preparata
	— farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato.	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da biossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (!) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	— Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri		
	— Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	— ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	— Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo	Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originaria	
	— Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— in tessuto	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	— Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	— a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e	
		— i materiali della voce 3404	
		Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	— eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	— pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	— acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	<ul style="list-style-type: none"> — i seguenti prodotti di questa voce: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — sorbitolo diverso da quello della voce 2905 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> — solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali — scambiatori di ioni — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 		
	<ul style="list-style-type: none"> — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — olio di flemma e olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate di seguito:		
	— prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	— Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	
	— Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri		
	— prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	— Fogli o pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti, di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	— pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerati, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:		
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	— levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	— liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per la corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7):	
		<ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao 	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7):	
		<ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7):	
		— filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — filati di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)
	— altri	Fabbricazione a partire da (?):
		— filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia:	
		— il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	— di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessiliTuttavia:	
		— i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — materiali chimici o paste tessili	
	— altri	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filaturaIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:		
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7):	
		<ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessile 	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (?)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:		
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	— altri	Fabbricazione a partire da (?):	
		— filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessile	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	— Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	— Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	— reticelle a incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	— tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — i materiali seguenti: — filati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾ , — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,	
		— monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾ , — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamme), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁸⁾ ,	
		— monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
	— altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) e accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ o	
		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	— Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
ex capitolo 63	Altri accessori di abbigliamento confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili	
	— altri		
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (7) (9)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature, loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹¹⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure — lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	— rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	— leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio		
	— piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	— altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami e avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	— altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare i pezzi fabbricati, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine e apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono originari	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio e accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> — Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori — macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; — macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori — strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— forme, per formare a iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	— dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— «schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/ o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8528	— monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	— Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — -in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8536	— Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	— di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— di ceramica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	— di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8542	Circuiti integrati elettronici		
	— Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/ o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	— Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali «side car»:		
	— con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	— inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	— poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti e apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	— parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	— di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		— il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori e accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti definiti», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti definiti», cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico, misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità), è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMI — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

*ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO II***FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione ⁽²⁾ Certificato N. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>	 Timbro	12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issues of this certificate <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa". ⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.		

<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni allegate).</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p>..... Timbro</p> <p>⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾; designazione (descrizione) delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".			

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO II

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ... ⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione della Repubblica di Moldova

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non sia tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

DICHIARAZIONE COMUNE**RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA**

1. La Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
 2. Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.
-

DICHIARAZIONE COMUNE**RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. La Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.
-

DICHIARAZIONE COMUNE**CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO II RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Le Parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nel protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle Parti. Nel corso di tali discussioni, le Parti prendono in considerazione lo sviluppo delle tecnologie, dei processi di produzione, le fluttuazioni dei prezzi e tutti gli altri fattori che possono giustificare la modifica delle regole.
2. L'allegato II del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà aggiornato conformemente alle modifiche periodiche del sistema armonizzato.

PROTOCOLLO III**SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima le seguenti informazioni:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

- a) le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;
- b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) la denominazione dell'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1. Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono trattate senza indugio conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti pertinenti.
2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica di Moldova o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
 - b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) violi segreti industriali, commerciali o professionali.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornire i dati.
3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica di Moldova e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova; e
 - c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'UE e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui le disposizioni di questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

*Articolo 15***Consultazioni**

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 del presente accordo.

PROTOCOLLO IV

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo:

1. Costituisce «*irregolarità*» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.
2. Costituisce «*frode*»:
 - a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'UE o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
 - b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio generale dell'UE o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto.
3. Costituisce «*corruzione attiva*» l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.
4. Costituisce «*corruzione passiva*» l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.
5. Vi è un «*conflitto di interessi*» in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione a un osservatore esterno.
6. È «*indebitamente versato*» un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.
7. L'«*Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*» è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 2014****che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

(2014/493/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽¹⁾.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti, nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.
- (3) Il 10 marzo 2014 la Commissione ha proposto al Consiglio che l'accordo fosse firmato a nome dell'Unione e applicato in parte in via provvisoria a norma dell'articolo 464 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo riguarda questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quelle elencate nell'articolo 77, lettera i), dell'accordo.
- (5) L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a norme della Comunità europea dell'energia atomica, per quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom.
- (6) Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta.
- (7) A norma dell'articolo 102 del trattato Euratom, l'accordo entra in vigore per la Comunità europea dell'energia atomica soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che l'accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro rispettivo diritto interno.
- (8) È opportuno pertanto approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3).

⁽²⁾ Il testo dell'accordo è accluso alla decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
G. KARASMANIS

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT